



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2020
(OR. en)

12145/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0216(COD)**

**CODEC 1039
AGRI 369
AGRIFIN 97
AGRISTR 93
AGRILEG 134
AGRIORG 88
PE 71**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Bruxelles, dal 19 al 23 ottobre 2020)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Peter JAHR (PPE, DE) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una relazione contenente 726 emendamenti (emendamenti 1-726) alla proposta di regolamento in oggetto.

Inoltre, il gruppo S&D ha presentato 10 emendamenti (emendamenti 727-736), il gruppo GUE/NGL ha presentato 166 emendamenti (emendamenti 737-759, 847-989), il gruppo ID ha presentato 106 emendamenti (emendamenti 990-1095), il gruppo ECR ha presentato 18 emendamenti (emendamenti 1098-1114, 1142), il gruppo PPE ha presentato 11 emendamenti (emendamenti 1117-1126, 1146), il gruppo Verts/ALE ha presentato 179 emendamenti (emendamenti 1147, 1181-1358), il gruppo Renew ha presentato 25 emendamenti (emendamenti 1156-1180), i gruppi PPE, S&D e Renew hanno presentato congiuntamente 14 emendamenti (emendamenti 1127-1139, 1141), i gruppi PPE e Renew hanno presentato congiuntamente 8 emendamenti (emendamenti 1148-1155); singoli membri del PE hanno presentato 23 emendamenti (emendamenti 760-775, 1096-1097, 1115, 1140, 1143-1145); e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (commissione associata) ha presentato 71 emendamenti (emendamenti 776-846).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 20, 21, 22 e 23 ottobre 2020, la plenaria ha adottato 695 emendamenti. Si tratta degli emendamenti 1-16, 17 e 779, 18-19, 20 e 781, 21 e 783, 22-27, 28 e 791, 29 e 792, 30-33, 34, 794 e 856, 35 e 795, 36-40, 41 e 796, 42-45, 46 e 797, 47-59, 60 e 803, 61-85, 86 e 1148cp1, 87 e 1148cp2, 90 e 1148cp8, 91 e 1148cp10, 93 e 1148cp13, 95 e 1148cp15, 96-99 e 1148cp16, 100, 101-102 e 1149cp1, 104 e 1149cp3, 105 e 1149cp4, 106-108, 110, 112 e 1150cp4, 115-121, 122 e 1117cp1, 123 e 1117cp2, 124 e 1117cp4, 125-128, 132, 160-161, 163, 733cp2, 765, 897, 1118cp2, 1126cp2 e 1207cp2, 164, 733cp3, 766, 1118cp3, 1126cp3 e 1207cp3, 165, 733cp4, 899, 1118cp4, 1126cp4 e 1207cp4, 166, 767, 900, 1118cp5 e 1126cp5, 167, 768, 1118cp6 e 1126cp6, 168, 733cp7, 769, 1118cp7, 1126cp8 e 1207cp7, 169, 733cp8, 770, 1118cp8, 1126cp9 e 1207cp8, 170, 733cp9, 771, 1118cp9, 1126cp10 e 1207cp9, 172, 773, 903, 1118cp11 e 1126cp12, 173, 775, 1118cp12 e 1126cp13, 174, 1208 e 1213cp1, 175-181, 184, 190-210, 212-216, 217, 743, 1158cp5 e 1219, 218 e 1161cp1, 221-223, 238-239, 240 e 1162, 241-250, 251 e 1042, 252-266, 267 e 819cp2, 268-277, 279-296, 298, 300-338, 339 e 820cp3, 340-343, 344 e 1122cp1, 345-351 e 1122cp2, 353 e 1122cp3, 354 e 1122cp4, 355-357 e 1122cp5, 358-366 e 1122cp6, 367-399, 400-401 e 826cp, 402-404, 405-406 e 826cp, 407, 408-409 e 826cp, 410-414, 415 e 826cp, 416-422, 423 e 826cp, 424-434, 435, 1123cp2 e 1165cp2, 448 e 1166cp1, 449-450 e 1161cp2, 451-452, 475, 477-485, 486, 1152cp1 e 1063, 487, 488, 1065 e 1152cp3, 489, 1067 e 1152cp4, 490, 1068 e 1152cp5, 491 e 1152cp6, 492 e 1152cp7, 493, 1071, 1152cp8 e 1272, 494, 1074 e 1152cp10, 495, 1076 e 1152cp12, 496, 497-500 e 1170cp2, 501 e 830cp1, 502 e 1170cp4, 503-542, 554-557, 562-565, 567, 569-570, 571 e 734cp2, 572 e 734cp3, 573 e 734cp5, 574 e 734cp6, 575 e 734cp7, 576 e 734cp9, 577, 970 e 1312cp7, 578-613, 615-617, 619, 620, 1153cp3 e 1331, 621, 983, 1153cp5 e

1333, 623, 985 e 1153cp7, 625 e 735cp2, 626 e 735cp3, 627 e 735cp4, 628 e 735cp5, 629-631, 632 e 736cp3, 633 e 736cp4, 634 e 736cp6, 635 e 736cp7, 636-643, 645-708, 710-715, 718-725, 728 e 785, 729-730, 731 e 807, 732, 733cp10, 772, 1118cp10 e 1126cp11, 735cp1, 736cp2, 736cp5, 776 e 847, 782, 784, 798, 800-802, 808-809, 810cp2, 887 e 1151cp2, 811, 820cp7, 824 e 1242, 826cp, 830cp2, 832cp1, 832cp4, 835-836, 844, 853, 858, 866 e 1185, 948 e 1270, 987 e 1335, 988 e 1336, 1092, 1146 e 1179, 1096 e 1126cp7, 1097, 1125 e 1180, 1100, 1104, 1112-1113, 1117cp3, 1119-1120, 1124, 1127-1139, 1141, 1144, 1148cp3-1148cp4, 1148cp5-1148cp7, 89cp2 e 804cp3, 1148cp9, 1148cp11-1148cp12, 1148cp14 e 94, 1149cp2, 1150cp1, 1150cp3, 1150cp5-1150cp6, 1151cp1, 1151cp3, 1152cp9, 1152cp11 e 1276, 1153cp1-1153cp2, 1153cp4, 1153cp6, 1154, 1155, 1158cp3 e 211, 1159, 1160, 1161cp3, 1163, 1166cp3, 1168, 1170cp3, 1173, 1175, 1177, 1229 e 1353, 1241, 1340 alla proposta di regolamento in oggetto. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

P9_TA-PROV(2020)0287

Politica agricola comune - sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere e finanziati dal FEAGA e dal FEASR ***I

Emendamenti* del Parlamento europeo approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamenti 776 e 847

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, *dell'orticoltura*, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati *e al mercato*, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, *demografica*, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari

* I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti adottati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0200/2019).

normativa dell'UE.

connessi alla normativa dell'UE. *La nuova politica dovrebbe inoltre costituire una semplificazione per i beneficiari, i quali dovrebbero ricevere un reddito adeguato. Affinché la CAP consegua tali obiettivi, è estremamente importante mantenere i finanziamenti del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 allo stesso livello del periodo 2014-2020.*

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La PAC continua a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo delle zone rurali dell'Unione. È pertanto necessario adoperarsi per frenare il progressivo abbandono dell'attività agricola mantenendo una PAC forte e dotata delle risorse sufficienti, al fine di attenuare il fenomeno dello spopolamento delle zone rurali e continuare a soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Alla luce delle sfide cui devono far fronte i produttori dell'Unione per rispondere ai nuovi requisiti normativi e a un livello di ambizione più elevato in materia ambientale, in un contesto di volatilità dei prezzi e di maggiore apertura delle frontiere dell'Unione alle importazioni da paesi terzi, il bilancio destinato alla PAC dovrebbe essere mantenuto almeno allo stesso livello rispetto al periodo 2014-2020.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Al fine di far fronte alla dimensione globale e alle implicazioni della PAC, è opportuno che la Commissione garantisca la coerenza e la continuità con gli altri strumenti e politiche esterni dell'Unione, in particolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e del commercio. L'impegno dell'Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che si tenga conto degli obiettivi e dei principi di sviluppo in fase di elaborazione delle politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi, ***in particolare per i beneficiari finali***. Nella PAC basata sull'efficacia dell'attuazione ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali, ***garantendo al contempo la certezza delle politiche e la sicurezza finanziaria per il settore***. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione. ***Tuttavia, per evitare che tale sussidiarietà si traduca in una "rinazionalizzazione" della PAC, il presente regolamento dovrebbe contenere un solido corpus di norme dell'Unione destinato a evitare distorsioni della concorrenza e a garantire***

un trattamento non discriminatorio a tutti gli agricoltori unionali in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) *L'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale.* Agli Stati membri dovrebbe *pertanto* essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi *essenziali* da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

Emendamento

(3) Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell'Unione un quadro che preveda i necessari elementi *comuni* da includere in tali definizioni ("definizioni quadro").

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere notificati come sostegno "scatola verde" praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di "attività agricola" dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della

Emendamento

(4) Al fine di garantire che l'Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere notificati come sostegno "scatola verde" praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di "attività agricola" dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della

superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire **l'effettiva** definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC.

superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire **la** definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC, **rispettando gli elementi comuni della definizione quadro dell'Unione.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di conservare **gli** elementi essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o

Emendamento

(5) Al fine di conservare elementi **comuni** essenziali in tutta l'Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri **e la parità di trattamento tra gli agricoltori unionali**, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell'Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di "superficie agricola". Le definizioni quadro correlate di "seminativo", "colture permanenti" e "prato permanente" dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali **e pratiche tradizionali**. La definizione quadro di "seminativo" dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l'agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l'inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di "colture permanenti" dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di "prato permanente" dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse

meno.

dall'erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili *esclusivamente o meno* a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *Nel futuro dell'agricoltura l'accento dovrebbe essere posto sulla produzione di alimenti di alta qualità, dal momento che il vantaggio concorrenziale dell'Unione risiede nella qualità. Le norme dell'Unione dovrebbero essere mantenute e rafforzate, ove possibile, e dovrebbero essere previste misure volte ad aumentare ulteriormente la produttività e la competitività a lungo termine nel settore della produzione alimentare, nonché a introdurre nuove tecnologie e un uso più efficiente delle risorse, rafforzando in tal modo il ruolo dell'Unione di leader mondiale.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l'uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo inferiore allo **0,2%** dovrebbe essere parte integrante della definizione di ettaro ammissibile.

(8) Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l'uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo inferiore allo **0,3%** dovrebbe essere parte integrante della definizione di ettaro ammissibile.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori **veri e propri**. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore **vero e proprio**" che ne illustri gli elementi **essenziali**. **Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l'esclusione dal sostegno agli** agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Emendamento

(9) Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori **attivi**. Per garantire un approccio comune a livello dell'Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di "agricoltore **attivo**" che ne illustri gli elementi **comuni**. **Non si dovrebbero escludere dal sostegno gli** agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un'attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell'azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali. **La definizione quadro dovrebbe, in qualsiasi caso, contribuire a salvaguardare il modello di agricoltura a conduzione familiare esistente nell'Unione.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione e l'integrazione della dimensione di genere è uno strumento importante per integrare tale principio nella PAC. È dunque opportuno prestare particolare attenzione alla promozione della partecipazione delle donne allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali. Le dimensioni delle aziende

agricole a conduzione femminile tendono a essere inferiori e il lavoro svolto dalle donne, in quanto coniugi di agricoltori, non è sempre riconosciuto e visibile, il che incide sulla loro indipendenza economica. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rendere il lavoro delle donne più visibile, più apprezzato e tenuto in maggiore considerazione nell'ambito degli obiettivi specifici che gli Stati membri proporranno nei loro piani strategici. La parità di genere e i principi di non discriminazione dovrebbero essere parte integrante della preparazione, dell'attuazione e della valutazione degli interventi della PAC. Gli Stati membri dovrebbero altresì rafforzare la loro capacità di integrare la dimensione di genere e di raccogliere dati disaggregati in base al genere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" con i relativi elementi *essenziali*.

Emendamento

(10) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di "giovane agricoltore" *a livello dell'Unione* con i relativi elementi *comuni*.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo

sviluppo rurale nell'affrontare l'obiettivo di facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali, è opportuno fissare una definizione quadro di "nuovo agricoltore" a livello dell'Unione con i relativi elementi comuni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di **concretizzare** gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e **applicata** dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete **e tenere conto della pertinente normativa dell'Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.**

Emendamento

(11) Al fine di **perseguire** gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell'Unione e **perseguita** dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d'impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete **in ambito economico, ambientale e sociale.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Sebbene nell'ambito del modello di attuazione della PAC l'Unione debba

Emendamento

(13) Sebbene nell'ambito del modello di attuazione della PAC l'Unione debba

fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti **di base** dell'Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti **comuni** dell'Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell'Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È opportuno che i principi trasversali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione dei piani strategici della PAC. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità dell'articolo 9 della Convenzione e della normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne e l'integrazione della dimensione di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per

lo sviluppo rurale (FEASR) non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione, discriminazione o esclusione. Gli obiettivi di tali Fondi dovrebbero essere perseguiti in un contesto di sviluppo sostenibile e in linea con l'obiettivo, promosso nel quadro della convenzione di Aarhus e dall'Unione, di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, applicando nel contempo il principio "chi inquina paga".

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *Il modello di attuazione non dovrebbe portare a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole nazionali diverse, in quanto ciò metterebbe a repentaglio lo spirito comune della PAC e creerebbe distorsioni. Esso dovrebbe lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'ambito di un quadro normativo comune solido.*

Emendamenti 17 e 779

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l'associata

(15) Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", l'esposizione sui mercati, ***l'assenza di clausole di reciprocità negli***

frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie **aziendali**, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

accordi commerciali con paesi terzi, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. **Gli squilibri della filiera agroalimentare, che vanno principalmente a scapito del settore primario, ovvero l'anello più debole, incidono negativamente anche sul reddito dei produttori.** Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie **e migliorare la resilienza delle loro aziende**, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un'adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell'Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l'accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) **Rafforzare** la protezione ambientale e l'azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Emendamento

(16) **Sostenere e migliorare** la protezione ambientale, **la biodiversità e la diversità genetica nel sistema agricolo, come pure** l'azione per il clima, e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell'agricoltura, **dell'orticoltura** e della silvicoltura dell'Unione. L'architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi, **rispecchiando al contempo in maniera adeguata i maggiori oneri e requisiti imposti ai produttori.** Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork **0.2**, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari *e l'utilizzo della garanzia InvestEU* possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l'articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell'Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti *nella banda larga e* nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l'esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork **2.0**, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l'occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l'inclusione sociale, *il sostegno ai giovani, una maggiore partecipazione delle donne all'economia rurale*, il ricambio generazionale e lo sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" nelle campagne europee. *Al fine di conseguire il consolidamento e la diversificazione dell'economia rurale è opportuno sostenere lo sviluppo, la costituzione e il mantenimento di imprese non agricole.* Come illustrato nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura", le nuove catene del valore rurali, come l'energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali, *preservando nel contempo le risorse naturali*. In questo contesto gli strumenti finanziari possono svolgere un ruolo complementare per assicurare l'accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d'impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Ai fini della sostenibilità socioeconomica delle zone rurali, la Commissione dovrebbe verificare che gli Stati membri assicurino, nei loro piani strategici della PAC, che vi sia coerenza tra l'applicazione della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e l'approccio a lungo termine relativo all'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale.*

^{1 bis} *Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).*

Emendamento 853

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *L'agricoltura può essere un importante fattore di crescita e di riduzione della povertà. Tuttavia, in molti paesi il settore è in parte meno efficiente poiché le donne, che contribuiscono notevolmente all'economia rurale, sono soggette a vincoli. Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti efficaci per sostenere il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo e nella conservazione delle zone rurali.*

Emendamenti 20 e 781

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Emendamento

(17) La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l'accesso ad alimenti sufficienti, sicuri, **sani** e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l'agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, **la produzione di qualità e la differenziazione della qualità**, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione **sostenibile** con caratteristiche specifiche e pregevoli, **come i metodi colturali ad alto valore naturalistico**, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

Emendamento 782 **Proposta di regolamento**
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) In linea con l'impegno nei confronti dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e con le conclusioni della International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Valutazione internazionale delle conoscenze agricole, della scienza e della tecnologia per lo sviluppo), nonché con le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero passare a un sistema agricolo e alimentare europeo sostenibile. Il percorso per tale transizione dovrebbe incentrarsi sulla promozione di pratiche agricole diversificate, sostenibili e resilienti, che contribuiscano a proteggere e migliorare le risorse naturali e rafforzare gli ecosistemi, nonché

all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei medesimi, attraverso l'adeguamento dell'allevamento alla capacità portante ecologica, la riduzione al minimo della dipendenza da fattori di produzione insostenibili come le energie fossili e il progressivo miglioramento della biodiversità e della qualità del suolo.

Emendamenti 21 e 783

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Il piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica considera la vaccinazione un intervento sanitario efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica, ma i costi relativamente più elevati degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e dei vaccini rispetto agli antibiotici convenzionali rappresentano un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale degli animali.

Emendamento 784

Proposta di regolamento Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 quater) Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della PAC nonché i requisiti sociali in termini di aumento della sicurezza alimentare, dovrebbe essere promosso l'utilizzo di prodotti fertilizzanti con livelli molti bassi di metalli pesanti.

Emendamento 1100

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Al fine di garantire il benessere degli agricoltori e delle loro famiglie, e tenendo presente che lo stress è una delle principali cause di incidenti nelle aziende agricole, gli Stati membri garantiscono la sostenibilità sociale della politica mantenendo al minimo gli oneri normativi e amministrativi, consentendo un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata per gli agricoltori e garantendo la redditività dell'attività agricola nell'Unione.

Emendamenti 728 e 785

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei

(21) Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, **condizioni di lavoro e di occupazione applicabili**, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). **È inoltre di particolare importanza che gli Stati membri adottino misure pertinenti**

beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

per garantire che l'accesso dei datori di lavoro ai pagamenti diretti sia subordinato al rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o agli obblighi dei datori di lavoro derivanti dai relativi contratti collettivi e dal diritto sociale e del lavoro a livello nazionale e dell'Unione, tra l'altro per quanto riguarda la conoscenza delle condizioni di impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza, gli alloggi, la parità di genere, la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento, il distacco dei lavoratori, le condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, il lavoro interinale, la protezione sociale e il coordinamento della sicurezza sociale tra gli Stati membri.

La condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. ***I beneficiari dovrebbero altresì ricevere adeguate compensazioni per realizzare tali norme.*** Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, ***norme del lavoro***, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell'architettura ambientale e ***sociale*** della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia ambientale, sociale e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l'Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 22

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, **con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti**. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire **altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell'ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l'aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un'ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l'Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella**

(22) Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, **le caratteristiche agronomiche delle diverse produzioni, le differenze tra le colture annuali, le colture permanenti e altre produzioni specializzate**, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche **locali e tradizionali** e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire **pratiche equivalenti o sistemi di certificazione che generino un beneficio per il clima e l'ambiente analogo o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche in materia di BCAA.**

progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

Emendamento 1127

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Per far fronte al declino della biodiversità in tutta l'Unione, è essenziale garantire un livello minimo di superfici ed elementi non produttivi nell'ambito della condizionalità e dei regimi ecologici in tutti gli Stati membri. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero mirare, nei loro piani strategici, a prevedere una superficie pari ad almeno il 10 % di elementi caratteristici del paesaggio vantaggiosi per la biodiversità. Essi dovrebbero comprendere, tra l'altro, fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi non produttivi, terrazzamenti e stagni, tutti elementi che contribuiscono a migliorare il sequestro del carbonio, a prevenire l'erosione e l'impovertimento del suolo, a filtrare l'aria e l'acqua e a sostenere l'adattamento al clima.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell'Unione in materia

(23) I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell'Unione in materia

di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹¹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹³. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità e l'elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

¹¹. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹². Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹³. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹⁴. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁵. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento

di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹¹ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹³. Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ (*direttiva quadro sulle acque*) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità e l'elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

¹¹. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

¹². Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

¹³. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

¹⁴. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

¹⁵. Direttiva 2000/60/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È opportuno che gli Stati membri **definiscano** servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and

Emendamento

(24) È opportuno che gli Stati membri **forniscano** servizi di consulenza aziendale **di qualità**, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l'efficacia dell'attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall'altro. L'elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell'ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and

Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

Eventuali iniziative dell'Unione relative a servizi di consulenza e sistemi di innovazione dovrebbero basarsi, ogniqualvolta possibile, su iniziative esistenti a livello degli Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l'ottenimento dei pagamenti disaccoppiati nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono. Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori ***veri e propri***, nonché per rispettare l'obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento "sostegno di base al reddito per la sostenibilità". Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomico e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro

Emendamento

(26) La normativa dell'Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l'ottenimento dei pagamenti disaccoppiati nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono. Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori ***attivi***, nonché per rispettare l'obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento "sostegno di base al reddito per la sostenibilità". Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomico, ***ambientali*** e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all'aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro

valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di *continuare ad allontanarsi* progressivamente *dai valori storici*.

valore stabilito nell'ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di *avvicinarsi* progressivamente *alla piena convergenza entro il 2026*.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il sostegno al reddito tramite la PAC rappresenta un importante fattore che contribuisce alla stabilità e alla sostenibilità di molte aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione familiare in tutta Europa e, sebbene siano aumentate le aspettative nei confronti degli agricoltori, non è stato altrettanto per i benefici monetari. La quota complessiva della PAC nel bilancio dell'Unione sta diminuendo, mentre le crisi di mercato nel settore e la riduzione del numero di agricoltori attivi continuano a minacciare la sopravvivenza dello stesso. Il modello di azienda agricola a conduzione familiare dovrebbe essere tutelato come obiettivo generale della PAC e tramite i piani strategici degli Stati membri, valorizzando adeguatamente il ruolo vitale che tale modello svolge nel contribuire al tessuto sociale della vita rurale e nel creare uno stile di vita per molti abitanti delle zone rurali. Le aziende a conduzione familiare contribuiscono alla produzione alimentare sostenibile, alla conservazione delle risorse naturali, alle esigenze di diversificazione e alla garanzia della sicurezza alimentare. I primi agricoltori a essere soggetti all'ingente pressione della globalizzazione saranno quelli che perseguono il modello di piccola azienda agricola a conduzione familiare. Tale situazione sarebbe indice di un mancato conseguimento degli

obiettivi della PAC e comprometterebbe l'argomentazione addotta a favore del sostegno della PAC in futuro. Pertanto, i piani strategici della PAC dovrebbero perseguire, tramite i loro obiettivi specifici, il mantenimento della tutela di tale modello di azienda agricola.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire **gli altri** pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

Emendamento

(28) Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell'agricoltura dell'Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l'occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire **i** pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori. **Tuttavia, al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, è opportuno autorizzare gli Stati membri a includere automaticamente, in un primo momento, determinati agricoltori nel regime semplificato, concedendo loro la possibilità di ritirarsi dallo stesso entro un termine specifico. Secondo il principio di proporzionalità, occorre concedere agli Stati membri la possibilità di istituire un sistema ridotto di controlli della condizionalità per i piccoli agricoltori che partecipano al regime semplificato.**

Emendamenti 28 e 791

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) L'agricoltura biologica si sta sviluppando in molti Stati membri e ha dato prova, sulla base dei riscontri storici, di fornire beni pubblici, salvaguardare i servizi ecosistemici e le risorse naturali, ridurre i fattori di produzione, attirare giovani agricoltori, in particolare donne, creare posti di lavoro, sperimentare nuovi modelli aziendali, rispondere alle esigenze della società e rilanciare le zone rurali. Ciononostante, la crescita della domanda di prodotti biologici continua a superare la crescita della produzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro piani strategici della PAC comprendano obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica, al fine di rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici, nonché a sviluppare l'intera filiera biologica. Gli Stati membri dovrebbero essere in misura di finanziare la conversione a pratiche biologiche e il mantenimento delle stesse attraverso misure di sviluppo rurale o regimi ecologici, o una combinazione di entrambi, e dovrebbero garantire che i bilanci assegnati corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica.

Emendamenti 29 e 792

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto

Emendamento

(31) La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell'ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, **sulla base di un elenco di prassi agricole benefiche per il clima e l'ambiente istituito dalla Commissione**, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri

per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente **o a titolo di compensazione per l'introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi** dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per **le** pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio e l'agricoltura biologica. Tali regimi possono includere anche "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. **Gli Stati membri dovrebbero accantonare una determinata percentuale della loro dotazione ai pagamenti diretti per i regimi ecologici.** Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per **favorire modelli di produzione benefici per l'ambiente, in particolare l'allevamento estensivo, e promuovere qualsiasi tipo di** pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi **permanenti** caratteristici del paesaggio, **sistemi di certificazione ambientale e regimi di certificazione ambientale, come** l'agricoltura biologica, **la produzione integrata o l'agricoltura di conservazione.** Tali regimi possono includere anche **misure di natura diversa dagli impegni ambientali e climatici in materia di sviluppo rurale, nonché misure della stessa natura qualificate come** "regimi di livello base" che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno garantire che il sostegno accoppiato al reddito sia conforme agli impegni internazionali dell'Unione. Ciò comprende, in particolare, i requisiti previsti dal memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nell'ambito

Emendamento

soppresso

del GATT¹⁷, nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi a seguito del cambiamento della composizione dell'UE. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione al fine di definire norme dettagliate in proposito.

¹⁷ Memorandum d'intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Sono necessari tipi di interventi settoriali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti della PAC. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di interventi settoriali dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificare l'inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L'ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe riguardare i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e degli altri prodotti *da definire*, per i quali si ritiene che l'istituzione di programmi settoriali possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento.

Emendamento

(35) Sono necessari tipi di interventi settoriali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti della PAC. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di interventi settoriali dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificare l'inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L'ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe riguardare i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell'apicoltura, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, del luppolo e degli altri prodotti *definiti all'articolo 39*, per i quali si ritiene che l'istituzione di programmi settoriali possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Tenuto conto dell'aumento della dotazione prevista per il settore dell'apicoltura e in considerazione dell'importante ruolo che questa svolge nella salvaguardia della biodiversità e nella produzione di alimenti, è opportuno aumentare altresì il limite massimo del cofinanziamento dell'Unione e introdurre nuove misure ammissibili orientate a favorire lo sviluppo del settore.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il

(37) Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori, **ai gruppi di agricoltori** e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, la qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari

sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

nell'ambito di Natura 2000 *e delle zone ad alto valore naturalistico* e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati, *collettivi* o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Emendamento 729

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *Al fine di garantire la resilienza degli ecosistemi dell'Unione e promuovere la biodiversità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere pagamenti a favore di pratiche agroambientali sostenibili, per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la protezione e il miglioramento delle risorse genetiche, in particolare mediante metodi di selezione tradizionali.*

Emendamenti 34, 794 e 856

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Il sostegno per gli impegni di gestione **può prevedere** premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il **loro** mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come l'agroecologia, l'agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la

(38) Il sostegno per gli impegni di gestione **prevede** premi a favore dell'agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e **può comprendere premi** per il mantenimento **dei terreni biologici**; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, come **l'agricoltura ad alto valore naturalistico**, l'agroecologia, la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l'allestimento di sistemi

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

agroforestali; **la tutela dei paesaggi agricoli tradizionali**; il **benessere e la salute** degli animali; la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche **e della biodiversità**. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell'ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze **e possono rafforzare le misure agroambientali specifiche del settore dell'apicoltura, che già esistono in determinate regioni dell'Unione, ed elaborare ulteriori misure**. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi, **gli incentivi finanziari** e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire incentivi finanziari ai beneficiari**. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

Emendamenti 35 e 795

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Le misure forestali dovrebbero contribuire ad attuare la strategia forestale dell'Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento **relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF]** e su quelli **contratti nelle** conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su

Emendamento

(39) Le misure forestali dovrebbero contribuire **ad ampliare il ricorso ai sistemi agroforestali e** ad attuare la strategia forestale dell'Unione e **dovrebbero** basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento **(UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}** e su quelli **assunti dalle** conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale **sostenibili** o su strumenti equivalenti **in grado di realizzare un**

strumenti equivalenti e possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

efficace sequestro del carbonio dall'atmosfera rafforzando nel contempo la biodiversità e possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, *la prevenzione degli incendi* e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l'erogazione di servizi per l'ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell'energia rinnovabile e della bioeconomia.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell'Unione relativamente

Emendamento

(40) Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell'Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ***comprese le zone montane e le regioni insulari***. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un

all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della **direttiva** Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

maggior valore aggiunto dell'Unione relativamente all'ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all'attuazione della **rete** Natura 2000 **istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio^{1 bis}** e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici, **garantendo nel contempo una sufficiente flessibilità nei piani strategici per agevolare la complementarità tra diversi interventi**. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei piani strategici della PAC.

^{1 bis} **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 41

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, ***in azienda e al di fuori della stessa***. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

(41) Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, ***che mirano a rafforzare la resilienza delle aziende agricole***. Tali investimenti possono riguardare, tra l'altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell'Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 42

(42) Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell'Unione e di migliorare l'accesso agli strumenti finanziari per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi operatori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare ***l'utilizzo della garanzia InvestEU e una*** combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nel piano strategico della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

(42) Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell'Unione e di migliorare l'accesso agli strumenti finanziari per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi operatori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l'utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nel piano strategico della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) I giovani agricoltori e i nuovi **operatori** incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati e l'accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia dei fattori di produzione che dei prodotti) e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e **di** gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l'avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un approccio strategico e individuare un insieme chiaro e coerente di interventi per il ricambio generazionale nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato a tale questione. A tal fine gli Stati membri possono fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2% della dotazione annuale ai pagamenti diretti. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

Emendamento

(43) I giovani agricoltori e i nuovi **agricoltori** incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l'accesso ai terreni, i prezzi elevati e l'accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia dei fattori di produzione che dei prodotti) e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali **nonché della prevenzione** e della gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l'avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un approccio strategico e individuare un insieme chiaro e coerente di interventi per il ricambio generazionale nell'ambito dell'obiettivo specifico dedicato a tale questione. A tal fine gli Stati membri possono fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2% della dotazione annuale ai pagamenti diretti **nell'ambito del primo pilastro**. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, finanziati dal FEASR. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

(44) Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, finanziati dal FEASR. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito. ***Onde adattare gli strumenti di gestione dei rischi alle sfide affrontate dagli agricoltori, in particolare i cambiamenti climatici, è opportuno integrare fra gli strumenti della PAC la compensazione dei costi e delle perdite subiti dall'agricoltore e legati alle misure prese per contrastare le malattie animali e gli organismi nocivi per le piante o anche delle perdite subite dagli agricoltori impegnati nell'agricoltura biologica in seguito a una contaminazione esterna non derivante dalla loro responsabilità. Ciononostante, occorre garantire la compatibilità degli interventi finanziati a titolo del FEASR e i sistemi nazionali di gestione del rischio.***

Emendamenti 41 e 796

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale;

Emendamento

(45) Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l'attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l'istituzione, ***i costi di certificazione, la promozione e il mantenimento*** di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all'interno del PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura", progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l'uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione

agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

forestale, **compresa l'agroforestazione**; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell'ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, **compresi i gruppi di produttori riconosciuti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}**, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC. **Al fine di favorire il ricambio generazionale, nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, dovrebbe essere presa in considerazione l'assegnazione di un sostegno specifico agli agricoltori che intendano cessare l'attività agricola prima dell'età di pensionamento.**

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal

Emendamento

(47) Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l'allocazione nazionale.

Emendamento

(48) ***Il FEAGA non dovrebbe fornire sostegno alle attività che siano dannose per l'ambiente o che non siano conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione agricola sostenibile.*** Il sostegno per i pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell'ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell'Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell'utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l'allocazione nazionale.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso ***unico*** di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un ***apposito***

Emendamento

(49) Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso ***generale*** di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un tasso di

tasso di partecipazione del FEASR per le regioni *meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche* menzionate nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

partecipazione del FEASR *più elevato* per le regioni ultraperiferiche menzionate nell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo *definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}*, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(49 bis) È opportuno stabilire criteri oggettivi per classificare le regioni e le zone a livello di Unione ai fini del sostegno del FEASR. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Dovrebbero essere utilizzati i dati e le classificazioni più recenti onde garantire un sostegno adeguato, in particolare per affrontare questioni quali le regioni in ritardo di sviluppo e le disparità interregionali all'interno di uno Stato membro.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU

Emendamenti 46 e 797

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Il FEASR **non** dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l'ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare **investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati** e investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

Emendamento

(50) Il FEASR dovrebbe fornire sostegno **in via prioritaria** a investimenti che **apportano benefici sia economici che ambientali e non sostenere investimenti che** siano dannosi per l'ambiente **o che non siano conformi agli obiettivi climatici, ambientali, agli obiettivi in materia di benessere degli animali e di biodiversità. Si dovrebbe porre l'accento sugli investimenti che generano benefici sia economici che ambientali.** È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione **più specifiche**, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste. **Inoltre, il FEASR non dovrebbe contemplare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità svolgano un ruolo attivo in materia di ecologia e gestione degli incendi boschivi in qualsiasi azione di forestazione o rimboschimento e rafforzino il ruolo delle misure preventive non vincolanti e della gestione del territorio.**

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 51 bis (nuovo)

(51 bis) Al fine di consentire all'Unione di essere indipendente dalle importazioni di proteine vegetali, la PAC mira a promuovere, in linea con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (direttiva sulle energie rinnovabili), l'utilizzo dei biocarburanti ottenuti da coprodotti oleaginosi provenienti da colture proteiche.

^{1 bis} **Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).**

Emendamento 858

Proposta di regolamento Considerando 51 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(51 ter) Il FEAGA e il FEASR non dovrebbero fornire sostegno agli agricoltori le cui attività includono l'allevamento di tori da combattimento. Tali finanziamenti costituiscono una palese violazione della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Emendamento 798

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi

(52) Al fine di rispecchiare l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo **del 25%** delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40% alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima **e ad eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente** nelle politiche dell'Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo **di almeno il 30 %** delle spese del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell'ambito della PAC dovrebbero contribuire **almeno** per il 40 % alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Per rafforzare il valore aggiunto dell'UE e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici sopraccitati, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme stabilite dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello **dell'UE**, i principali tipi di interventi, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

Emendamento

(54) Per rafforzare il valore aggiunto dell'UE e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici sopraccitati, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme stabilite dall'Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello **dell'Unione**, i principali tipi di interventi, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

(55) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con gli obiettivi nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro.

Emendamento

(55) Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell'Unione, e in particolare con gli obiettivi nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell'Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro. ***Tenendo conto della struttura amministrativa degli Stati membri, il piano strategico dovrebbe comprendere, se del caso, interventi regionalizzati in materia di sviluppo rurale.***

Emendamento 50

**Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(55 bis) È fondamentale che i piani strategici della PAC dispongano di un quadro chiaro, semplice e univoco al fine di evitare la sovraregolamentazione della politica a livello nazionale, regionale o locale.

Emendamento 51

**Proposta di regolamento
Considerando 55 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(55 ter) Il nuovo modello di erogazione non dovrebbe mettere in discussione l'integrità del mercato interno, né la natura storicamente europea della PAC, che dovrebbe restare una politica veramente comune, garantendo un approccio unionale e parità di condizioni.

Emendamento 730

Proposta di regolamento Considerando 55 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(55 quater) In conformità dell'articolo 208 del TFUE, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione in tutti gli interventi della PAC e rispettino il diritto all'alimentazione e il diritto allo sviluppo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i piani strategici della PAC contribuiscano quanto più possibile al tempestivo conseguimento degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi, nonché degli obiettivi del Green Deal europeo, degli impegni ambientali e climatici dell'Unione e della legislazione applicabile adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe

(56) Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali ***che siano realistici e*** connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, ***garantendo certezza ai beneficiari finali***, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai

promuovere una maggiore sussidiarietà all'interno di un quadro comune dell'Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

sensi dell'articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all'interno di un quadro comune dell'Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC. ***Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e massimizzino il contributo agli obiettivi della PAC, assicurando nel contempo il carattere comune della politica, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un'analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC. Nel proseguire con i piani strategici della PAC, è necessario garantire la partecipazione degli agricoltori e delle organizzazioni di agricoltori.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e che massimizzino il contributo agli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un'analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC.

Emendamento

(57) È altresì importante che i piani strategici della PAC possano rispecchiare adeguatamente i cambiamenti delle condizioni, delle strutture (interne ed esterne) e della situazione di mercato degli Stati membri e possano pertanto essere adattati nel tempo per rispecchiare tali cambiamenti.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio *su base annuale*, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

Emendamento

(58) I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l'allineamento e l'adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell'Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

Emendamento 800

**Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) La base di conoscenze esistenti, in termini di quantità e qualità delle informazioni disponibili, varia considerevolmente ai fini del monitoraggio degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Per alcuni obiettivi specifici, in particolare per il monitoraggio della biodiversità, la base di conoscenze è al momento debole o non sufficientemente adattata ai fini della creazione di solidi indicatori d'impatto, ad esempio per gli impollinatori e la biodiversità delle colture. Gli obiettivi e indicatori specifici fissati per l'Unione nel suo complesso rispettivamente all'articolo 6 e all'allegato I dovrebbero basarsi su una base di conoscenze e metodologie condivise e comparabili in tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe individuare zone in cui esistono lacune in materia di

conoscenze o in cui la base di conoscenze non è sufficientemente adattata ai fini del monitoraggio dell'impatto della PAC. Essa dovrebbe utilizzare il bilancio dell'Unione per fornire una risposta comune agli ostacoli correlati alle conoscenze e relativi al monitoraggio connessi a tutti gli obiettivi e indicatori specifici di cui all'articolo 6. Essa dovrebbe redigere una relazione in materia e renderne pubbliche le risultanze.

Emendamento 801

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, *se del caso*, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale (“analisi SWOT”). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

Emendamento

(59) La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell'Unione, *compresa la coesione*. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, *degli impegni dell'Unione riguardo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo* e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell'analisi della situazione attuale (“analisi SWOT”). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) Poiché il regime di sostegno al reddito svolge un ruolo importante nel garantire la redditività economica delle aziende agricole, è opportuno tenere

conto degli impatti sociali generati dalla PAC nel fornire posti di lavoro nelle zone rurali. È per tale motivo che gli Stati membri, nella pianificazione dei loro piani strategici, dovrebbero tenere conto anche dell'impatto che uno stabilimento avrà sull'occupazione in una determinata zona. Misure e attività che creano maggiori possibilità di occupazione dovrebbero essere considerate prioritarie nell'elaborazione e nell'attuazione dei rispettivi strumenti politici.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell'attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale **sulla base di un** quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali.

Emendamento

(60) Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte **dell'elaborazione e** dell'attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale **attraverso programmi di intervento a favore dello sviluppo rurale conformemente al** quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali.

Emendamento 802

Proposta di regolamento Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(68 bis) L'acqua è un fattore di produzione imprescindibile per il settore agricolo. La questione della gestione delle risorse idriche è pertanto fondamentale ed è indispensabile apportare miglioramenti in tale ambito. Inoltre, i cambiamenti climatici determineranno un forte impatto

sulle risorse idriche e periodi di siccità caratterizzati da maggiore frequenza e intensità si alterneranno a periodi di forti precipitazioni. Una soluzione ragionevole è quella dello stoccaggio delle risorse idriche nel corso dell'autunno e dell'inverno. Inoltre, i corpi idrici contribuiscono alla creazione di ambienti favorevoli alla diversificazione della biodiversità e consentono di mantenere vivi i terreni e conservare livelli idrici adeguati nei corsi d'acqua, favorendo così la vita acquatica.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. Le *sue* competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. *L'autorità* di gestione *deve* essere in grado di delegare una parte delle *proprie* competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

Emendamento

(69) Un'autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun piano strategico della PAC. *Tuttavia, in caso di regionalizzazione degli elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero poter istituire autorità di gestione regionali.* Le *loro* competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. *Le autorità* di gestione *dovrebbero* essere in grado di delegare una parte delle *loro* competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell'attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Conformemente al principio della gestione concorrente, nell'attuazione della PAC la Commissione è assistita da comitati costituiti da rappresentanti degli Stati membri. Al fine di ottimizzare il sistema e di semplificare la posizione degli Stati membri, ai fini dell'attuazione del presente regolamento è istituito un unico comitato di monitoraggio mediante la fusione del comitato per lo "sviluppo rurale" e del comitato per i "pagamenti diretti", che erano stati istituiti per il periodo di programmazione 2014-2020. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio condividono la responsabilità di assistere gli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita dal comitato per la "politica agricola comune", secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Emendamento

(70) Conformemente al principio della gestione concorrente, nell'attuazione della PAC la Commissione è assistita da comitati costituiti da rappresentanti degli Stati membri. Al fine di ottimizzare il sistema e di semplificare la posizione degli Stati membri, ai fini dell'attuazione del presente regolamento è istituito un unico comitato di monitoraggio mediante la fusione del comitato per lo "sviluppo rurale" e del comitato per i "pagamenti diretti", che erano stati istituiti per il periodo di programmazione 2014-2020. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio condividono la responsabilità di assistere gli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici della PAC. ***Tuttavia, in caso di regionalizzazione degli elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero poter istituire comitati di monitoraggio regionali.*** La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita dal comitato per la "politica agricola comune", secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza

Emendamento

(71) Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l'assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all'adempimento dei compiti di cui [all'articolo 7 del regolamento orizzontale]. L'assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell'espletamento dei compiti necessari all'efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell'assistenza

tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.

tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per *il Lussemburgo e* Malta.

Emendamenti 60 e 803

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) L'orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica **una valutazione annuale e pluriennale** sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l'intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente **possono** comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento

(74) L'orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull'efficacia dell'attuazione implica **valutazioni** sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l'intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente, **ad esempio qualità e quantità delle acque, dovrebbero** comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) Nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire **annualmente alla Commissione** in merito.

Emendamento

(75) Nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire in merito. Le informazioni fornite dagli Stati

Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell'intero periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell'intero periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nel caso in cui l'attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere invitati a presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti. ***È inoltre istituito un premio per l'efficacia complessiva dell'attuazione nell'ambito del meccanismo di incentivazione basato sull'assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione, al fine di incoraggiare buone prestazioni ambientali e climatiche.***

Emendamento

(76) È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nel caso in cui l'attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere invitati a presentare piani d'azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell'Unione se i risultati previsti non sono raggiunti.

Emendamento 1144

Proposta di regolamento Considerando 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(78 bis) La valutazione di cui all'articolo 106 dovrebbe essere effettuata sulla base dei target finali quantificati della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla

biodiversità.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(80 bis) *Gli accordi commerciali siglati con i paesi terzi relativamente al settore agricolo dovrebbero prevedere meccanismi e clausole di salvaguardia per garantire parità di condizioni tra gli agricoltori unionali e non unionali e per tutelare i consumatori.*

Emendamento 64

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

Emendamento

(81) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi, aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento **(CE) n. 45/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e al regolamento **(CE) n. 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

(81) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi, aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento **(UE) 2018/1725** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e al regolamento **(UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

¹⁹ **Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al**

¹⁹ **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati**

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

²⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; **le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici;** le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le

Emendamento

(83) Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; **la definizione di criteri per la determinazione di misure equivalenti e dei requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali; la definizione di un catalogo di esempi di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;** le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore,

quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Considerando 84

Testo della Commissione

(84) Per garantire che i tipi di interventi settoriali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti per quanto concerne i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori; le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi settoriali, la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e il livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti e le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell'Unione per gli interventi nel settore

Emendamento

(84) Per garantire che i tipi di interventi settoriali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti per quanto concerne i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori; le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi settoriali, la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e il livello massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti; le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori; **le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione. Alla**

dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l'obbligo di comunicazione e l'istituzione di un contributo minimo dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione di tali tipi di interventi.

Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati concernenti deroghe temporanee alle norme in materia di condizionalità in caso di condizioni particolarmente avverse, quali eventi catastrofici o epidemie. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di definire pratiche equivalenti per quanto concerne le pratiche agricole e ambientali e i sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell'Unione per gli interventi nel settore dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l'obbligo di comunicazione e l'istituzione di un contributo minimo dell'Unione alle spese sostenute per l'attuazione di tali tipi di interventi. ***Ai fini dell'elaborazione dei piani strategici della PAC, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare taluni atti al fine di definire un codice di condotta per quanto riguarda l'organizzazione di partenariati tra gli Stati membri e le autorità regionali e locali competenti, nonché altri partner.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento Considerando 85

Testo della Commissione

(85) Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare taluni atti riguardo ***al sostegno per gli impegni di gestione, gli investimenti e la cooperazione.***

Emendamento

(85) Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare taluni atti riguardo ***all'integrazione degli importi di sostegno minimi e massimi per determinati tipi di intervento.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Considerando 86

Testo della Commissione

(86) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti **e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.**

Emendamento

(86) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, **le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico** della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità

Emendamento

(87) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l'aiuto finanziario dell'Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell'importo totale del sostegno dell'Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, **il formato standardizzato dei piani strategici** della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l'approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l'approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle

relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, **le norme relative al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione**, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, **le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione per gli Stati membri**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

possibilità offerte dai piani strategici della PAC, **e le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 70

Proposta di regolamento Considerando 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(92 bis) Le regioni insulari dell'Unione presentano difficoltà specifiche nell'esercizio dell'attività agricola e nello sviluppo delle zone rurali. È opportuno effettuare una valutazione dell'impatto della PAC in queste regioni e valutare la possibilità di estendere le misure definite dal regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio a tutte le regioni insulari dell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 93

Testo della Commissione

(93) Al fine di garantire la certezza e la continuità del diritto, le disposizioni speciali per la Croazia concernenti l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti e dei pagamenti diretti nazionali integrativi nel quadro del meccanismo di introduzione progressiva dovrebbero continuare ad applicarsi **fino al 1° gennaio 2021**,

Emendamento

(93) Al fine di garantire la certezza e la continuità del diritto, le disposizioni speciali per la Croazia concernenti l'introduzione progressiva dei pagamenti diretti e dei pagamenti diretti nazionali integrativi nel quadro del meccanismo di introduzione progressiva dovrebbero continuare ad applicarsi. ***Nel 2022 la Croazia avrà diritto a un importo conformemente al trattato di adesione comprendente una dotazione aggiuntiva destinata alla riserva nazionale per lo sminamento nel paese e tale diritto dovrebbe essere incluso nel calcolo della dotazione nazionale per il 2022***,

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;

Emendamento

(b) i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri ***garantendo condizioni di parità***, nonché le relative modalità di finanziamento;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri per fissare i target finali, definire gli interventi e assegnare le risorse finanziarie, in linea

Emendamento

(c) i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri, ***se del caso in collaborazione con le regioni***, per fissare i target finali, definire gli interventi

con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate;

e assegnare le risorse finanziarie, in linea con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate **e conformemente al mercato interno**;

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1° gennaio **2021 al 31 dicembre 2027**.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo **a partire** dal 1° gennaio **2022**.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

²⁶ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

Emendamento

2. ***Al fine di garantire la coerenza tra i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e i piani strategici della PAC,*** il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

²⁶ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione Europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola **quale definita** dagli Stati membri;

Emendamento

(a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione Europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola **conformemente alle buone pratiche del settore quali definite** dagli Stati membri;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) "beni pubblici": beni o servizi che non sono remunerati dal mercato e conseguono risultati ambientali e sociali superiori a quanto disposto dalle normative in materia di ambiente, clima e benessere degli animali.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) "beni pubblici europei": beni o servizi pubblici che possono essere forniti in modo efficace solo a livello dell'Unione attraverso un'azione volta a garantire il coordinamento tra gli Stati membri e parità di condizioni sul mercato agricolo dell'Unione. I beni pubblici europei includono in particolare la

conservazione delle risorse idriche, la tutela della biodiversità, la salvaguardia della fertilità dei suoli, la protezione degli impollinatori e il benessere degli animali;

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di **assicurarsi** e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

Emendamento

(e) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di **premunirsi contro i rischi** e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche **o in caso di diminuzione del loro reddito**;

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito **dei programmi** in questione;

Emendamento

i) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito **del piano strategico** in questione;

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un **programma** a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari

Emendamento

ii) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un **piano strategico** a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai

finali da tale strumento finanziario;

destinatari finali da tale strumento finanziario;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 3– comma 1 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica **o** una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

Emendamento

i) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica, una persona fisica **o un gruppo di persone fisiche o giuridiche**, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3– comma 1 – lettera h – punto ii

Testo della Commissione

ii) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, **l'organismo** che riceve l'aiuto;

Emendamento

ii) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, **il soggetto** che riceve l'aiuto;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) "target finali": valori concordati in precedenza da conseguire **al** termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;

Emendamento

i) "target finali": valori concordati in precedenza da conseguire **entro il** termine del periodo **del piano strategico della PAC** in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 3– comma 1 – lettera j

Testo della Commissione

(j) "target intermedi": target intermedi **da** conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori compresi in un obiettivo specifico.

Emendamento

(j) "target intermedi": target intermedi **che uno Stato membro deve** conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC **al fine di garantire progressi tempestivi** in relazione agli indicatori **di risultato** compresi in un obiettivo specifico.

Emendamenti 86 e 1148 cp1

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore **vero e proprio e** giovane agricoltore:

Emendamento

1. Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore **in attività,** giovane agricoltore **e nuovo agricoltore:**

Emendamenti 866 e 1185

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione

(a) L'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

Emendamento

(a) L'"attività agricola" è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida **e la paludicoltura,** e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, **anche nell'agrosilvicoltura;**

Emendamenti 87 e 1148 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) la "superficie agricola" è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti *e* i prati permanenti. I termini "seminativo", "colture permanenti" *e* "prato permanente" sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

Emendamento

(b) la "superficie agricola" è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti, i prati permanenti *e i sistemi agroforestali. Gli elementi caratteristici del paesaggio sono considerati parte integrante della superficie agricola.* I termini "seminativo", "colture permanenti", "prato permanente" *e "sistemi agroforestali"* sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell'ambito del seguente quadro:

Emendamento 1148 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio²⁸, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio²⁹, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 65 del presente regolamento;

Emendamento

i) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, *che può comprendere una combinazione di colture con alberi e/o arbusti per formare sistemi agroforestali silvoarabili*, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio²⁸, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio²⁹, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 65 del presente regolamento;

²⁸ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del

²⁸ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Emendamento 1148 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Emendamento

ii) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, **anche (laddove previsto nello Stato membro) in caso di colture vivaistiche poste in vasi impermeabilizzati**, e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Emendamenti 1148 cp5, 1148 cp6, 1148 cp7, 89 cp2 e 804 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno **non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più**, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo **o la produzione di mangimi**;

Emendamento

iii) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), **e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più**; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, **e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono mangimi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Se gli Stati membri**

decidono in tal senso, si considera avvicendamento delle colture anche il cambiamento delle specie da foraggio verde, a condizione che la nuova semina sia costituita da una combinazione di specie diversa dalla precedente.

i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio, che possono comprendere specie arbustive e/o arboree e altre risorse consumate dagli animali (foglie, fiori, gambi, frutti);

Emendamenti 90 e 1148 cp8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) "sistemi agroforestali": sistemi di utilizzazione dei terreni in cui vengono coltivati alberi sullo stesso terreno in cui sono svolte pratiche agricole;

Emendamento 1148 cp9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) "prati temporanei": erba o specie erbacee coltivate su seminativi (vale a dire con avvicendamento delle colture) per meno di cinque anni consecutivi oppure oltre cinque anni

laddove abbia luogo l'aratura o la risemina.

Emendamenti 91 e 1148 cp10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

(c) ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'"ettaro ammissibile" è definito in modo da comprendere qualsiasi superficie agricola dell'azienda:

Emendamento

(c) ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l'"ettaro ammissibile" è definito in modo da comprendere qualsiasi superficie agricola dell'azienda, ***compresi gli impianti tecnici temporanei mobili o fissi, in particolare le strade poderali interne e gli abbeveratoi, nonché le balle per insilato e le superfici riumidificate utilizzate per la pratica della paludicoltura:***

Emendamenti 1148 cp11 e 1148 cp12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punti i, i bis e ii

Testo della Commissione

i) che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell'agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ambientali, gli ettari ammissibili possono comprendere anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni ***due*** anni;

Emendamento

i) che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell'agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ***legate all'ambiente, alla biodiversità e al clima,*** gli ettari ammissibili possono comprendere anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni ***tre*** anni;

i bis) che, ove gli Stati membri decidono in tal senso, possa contenere elementi caratteristici del paesaggio, compresi biotopi quali alberi, arbusti, boschetti nel campo e zone umide, a condizione che

non coprano più di 1/3 della superficie di ciascuna parcella agricola quale definita all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE).../... [regolamento orizzontale];

ii) che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che:

– **non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 in seguito all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o 2000/60/CE;**

– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o degli articoli 65 e 67 del presente regolamento;

ii) **qualsiasi superficie dell'azienda** che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che:

– **non sia un "ettaro ammissibile" quale definito dagli Stati membri sulla base dei punti i) e i bis) della presente lettera**

- **in seguito all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE**

- **in seguito a misure connesse alla superficie che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché agli obiettivi in materia di ambiente e biodiversità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del presente regolamento. Tali superfici possono essere utilizzate per la coltivazione di paludicoltura;**

– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o degli articoli 65 e 67 del presente regolamento; **gli Stati membri possono stabilire condizioni adeguate per includere l'imboschimento mediante finanziamenti**

privati o nazionali che contribuiscono a uno o più degli obiettivi specifici in materia di ambiente, biodiversità e clima;

– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 65 del presente regolamento.

– per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell'articolo 65 del presente regolamento.

Emendamenti 93 e 1148 cp13

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo **0,2%**;

Emendamento

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo **0,3%**;

Emendamenti 1148 cp14 e 94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) L'"agricoltore **vero e proprio**" è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive **o la cui attività principale non è agricola**, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione **consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e/o l'inclusione nei registri**;

Emendamento

(d) L'"agricoltore **attivo**" è definito **dagli Stati membri** in modo **tale** da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi, **in particolare gli agricoltori a tempo parziale, gli agricoltori di semisussistenza e l'agricoltura ad alto valore naturalistico. In ogni caso, la definizione salvaguarda il modello di azienda agricola a conduzione familiare dell'Unione a carattere individuale o associativo e può tenere**

conto, se necessario, delle specificità delle regioni definite all'articolo 349 TFUE. La definizione garantisce che non sia concesso un sostegno alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Gli Stati membri possono decidere di aggiungere a tale elenco altre imprese o attività analoghe non agricole, o di rimuovere le entità aggiunte, e possono escludere da tale definizione le persone fisiche o le società che si occupano di trasformazione di prodotti agricoli su vasta scala, ad eccezione dei gruppi di agricoltori coinvolti in tale trasformazione. Nel caso in cui un'azienda che beneficia dei pagamenti della PAC sia parte di una struttura più ampia e di natura perlopiù non agricola, è necessario che ciò sia trasparente.

Nel formulare tale definizione, gli Stati membri:

i) applicano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, uno o più elementi quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale, i criteri minimi dell'attività agricola, un livello adeguato di esperienza, formazione e/o competenze e/o l'inclusione delle loro attività agricole in registri nazionali;
ii) definiscono, sulla base delle rispettive caratteristiche nazionali o regionali, un importo di pagamenti diretti, non superiore a 5 000 EUR, al di sotto del quale gli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola e che forniscono beni pubblici sono in ogni caso considerati "agricoltori attivi".

Emendamenti 95 e 1148 cp15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) il "giovane agricoltore" è definito in modo da prevedere:

Emendamento

(e) il "giovane agricoltore" è definito in modo da prevedere ***un limite di età di 40 anni e:***

Emendamenti 96 e 1148 cp16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) un limite massimo di età non superiore a 40 anni;

Emendamento

soppresso

Emendamenti 97 e 1148 cp16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti.

Emendamento

iii) la formazione e/o le competenze adeguate.

Emendamenti 98 e 1148 cp16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Durante la valutazione della conformità alle condizioni per essere a capo dell'azienda, gli Stati membri tengono conto delle specificità degli accordi di partenariato.

Emendamenti 99 e 1148 cp16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) il "nuovo agricoltore" è definito in modo da prevedere:

i) le condizioni per essere "capo dell'azienda";

ii) la formazione e/o le competenze adeguate;

iii) un limite di età superiore a 40 anni.

Un "nuovo agricoltore" ai sensi della presente definizione non è riconosciuto come "giovane agricoltore" ai sensi della lettera e).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), al fine di tutelare la salute pubblica.

(2) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), **del presente articolo**, al fine di tutelare la salute pubblica.

Emendamenti 101 e 1149 cp1

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

Emendamento

Unitamente agli obiettivi della PAC di cui all'articolo 39 TFUE, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali ***in ambito economico, ambientale e sociale***:

Emendamenti 102 e 1149 cp1

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) promuovere un settore agricolo ***intelligente***, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

Emendamento

(a) promuovere un settore agricolo ***moderno, competitivo***, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare ***a lungo termine salvaguardando al contempo il modello di azienda agricola a conduzione familiare***;

Emendamenti 103 e 1149 cp2

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) ***rafforzare*** la ***tutela*** dell'ambiente e l'azione per il clima e ***contribuire al*** raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;

Emendamento

(b) ***sostenere e migliorare*** la ***protezione*** dell'ambiente, ***la biodiversità*** e l'azione per il clima e ***conseguire gli*** obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;

Emendamenti 104 e 1149 cp3

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Emendamento

(c) rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali, ***al fine di contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro, assicurando un reddito sufficiente agli agricoltori, perseguendo un tenore di vita equo per l'intera popolazione agricola e contrastando lo spopolamento rurale, con particolare attenzione alle regioni meno popolate e meno sviluppate, e a uno sviluppo territoriale equilibrato.***

Emendamenti 105 e 1149 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore ***promuovendo e condividendo*** conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Emendamento

Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore ***e sono interconnessi con lo stesso, garantendo che gli agricoltori abbiano accesso alla ricerca, alla formazione e ai servizi di condivisione e trasferimento delle*** conoscenze, ***alle*** innovazioni e ***ai*** processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***sostenere*** un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

Emendamento

(a) ***assicurare*** un reddito agricolo sufficiente e la resilienza ***del settore agricolo*** in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare ***e la diversità agricola a lungo termine, fornendo al contempo alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi equi, con l'obiettivo di invertire la***

tendenza al declino del numero di agricoltori e garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, **compresa** una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

Emendamento

(b) migliorare l'orientamento al mercato, **nei mercati locali, nazionali, unionali e internazionali, nonché la stabilizzazione dei mercati e la gestione dei rischi e delle crisi** e aumentare la competitività **delle aziende agricole a lungo termine, le capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, prestando** una maggiore attenzione **alla differenziazione della qualità**, alla ricerca, **all'innovazione**, alla tecnologia, **al trasferimento e allo scambio di conoscenze** e alla digitalizzazione, **e agevolando l'accesso degli agricoltori alle dinamiche dell'economia circolare;**

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) migliorare la posizione degli agricoltori **nella catena** del valore;

Emendamento

(c) migliorare la posizione **negoziale** degli agricoltori **nelle catene** del valore **incoraggiando forme di associazione, organizzazioni di produttori e contrattazioni collettive, nonché promuovendo le filiere corte e migliorando la trasparenza del mercato;**

Emendamento 1150 cp1

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure ***all'energia*** sostenibile;

Emendamento

(d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, ***riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia*** sostenibile, ***garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi***;

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria;

Emendamento

(e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, ***riducendo al contempo la dipendenza dalle sostanze chimiche al fine di conseguire gli obiettivi previsti nei pertinenti strumenti legislativi e ricompensando le pratiche e i sistemi agronomici che offrono molteplici benefici ambientali, ivi compreso l'arresto della desertificazione***;

Emendamento 150 cp3

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) ***contribuire alla tutela della biodiversità***, migliorare i servizi

Emendamento

(f) migliorare i servizi ecosistemici e ***contribuire ad arrestare e a invertire la***

ecosistemici *e preservare* gli habitat e i paesaggi;

perdita di biodiversità, ivi compreso tutelando le specie benefiche di flora, fauna e impollinatori, promuovendo l'agrobiodiversità, la conservazione della natura e l'agrosilvicoltura, nonché contribuendo a una maggiore resilienza naturale, ripristinando e preservando i suoli, i corpi idrici, gli habitat e i paesaggi, e sostenendo i sistemi agricoli ad alto valore naturalistico;

Emendamenti 112 e 1150 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

Emendamento

(g) attirare *e sostenere* i giovani agricoltori e *i nuovi agricoltori e promuovere la partecipazione delle donne al settore agricolo, in particolare nelle regioni più spopolate e nelle zone soggette a vincoli naturali;* facilitare la *formazione e l'acquisizione di esperienza in tutta l'Unione,* lo sviluppo imprenditoriale *sostenibile e la creazione di posti di lavoro* nelle zone rurali;

Emendamento 1150 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) promuovere *l'occupazione,* la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, *comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;*

Emendamento

(h) promuovere *la coesione sociale e territoriale nelle aree rurali, anche attraverso la creazione di posti di lavoro,* la crescita *e gli investimenti,* l'inclusione sociale, *la lotta alla povertà rurale* e lo sviluppo locale, *compresi servizi locali di alta qualità per le comunità rurali, incentrandosi in particolare sulle zone soggette a vincoli naturali; promuovere condizioni economiche, lavorative e di vita dignitose; garantire la*

diversificazione delle attività e dei redditi, compresi l'agriturismo, la bioeconomia sostenibile, l'economia circolare, nonché la gestione e la tutela sostenibili delle foreste, assicurando al contempo la parità di genere; promuovere le pari opportunità nelle aree rurali attraverso misure di sostegno specifiche e il riconoscimento del lavoro svolto dalle donne in settori quali l'agricoltura, l'artigianato, il turismo e i servizi locali;

Emendamento 1150 cp6

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura **dell'UE** alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

Emendamento

(i) migliorare la risposta dell'agricoltura **dell'Unione** alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti, **di alta qualità** e sostenibili, **agricoltura a basso apporto di fattori di produzione, agricoltura biologica, riduzione degli sprechi alimentari, lotta alla resistenza antimicrobica e miglioramento della salute e del benessere degli animali, nonché sensibilizzazione sociale in merito all'importanza degli agricoltori e delle aree rurali, contribuendo nel contempo all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.**

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Nel perseguire** gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano **la semplificazione e** l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC.

Emendamento

2. **Al fine di conseguire** gli obiettivi specifici, gli Stati membri **e la Commissione** assicurano l'efficacia dell'attuazione del sostegno della PAC **e la semplificazione a vantaggio dei beneficiari finali attraverso la riduzione dell'onere amministrativo e garantendo,**

al contempo, la non discriminazione tra i beneficiari.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include:

Emendamento

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto ***ed è basato sulle fonti di informazioni ufficiali***. La serie di indicatori comuni include:

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi ***compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale*** derivanti dalla legislazione dell'Unione elencati nell'allegato XI;

Emendamento

(b) indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi ***che contribuiscono agli impegni*** derivanti dalla legislazione dell'Unione elencati nell'allegato XI;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell'ambito piani strategici della PAC *e* della PAC.

Emendamento

(c) indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell'ambito *dei* piani strategici della PAC, ***tenendo conto dei fattori esterni al di là*** della PAC.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono ripartire gli indicatori di output e di risultato previsti all'allegato I in maniera più dettagliata in relazione alle specificità a livello nazionale e regionale dei rispettivi piani strategici.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni ***di output, di risultato e di impatto tenuto*** conto dell'esperienza acquisita ***con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.***

2. ***La Commissione effettua una valutazione completa dell'efficacia degli indicatori di output, di risultato e di impatto di cui all'allegato I entro la fine del terzo anno dell'applicazione dei piani strategici.***

A seguito di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per modificare l'allegato I al fine di adeguare, se necessario, gli indicatori comuni tenendo conto dell'esperienza acquisita durante

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Emendamento

Gli Stati membri ***e, se del caso, le rispettive regioni*** perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Emendamenti 122 e 1117 cp1

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri elaborano, ***se del caso in collaborazione con le rispettive regioni***, gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi generali del diritto dell'Unione.

Emendamento 1104

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, nell'elaborare i piani strategici della PAC, tengono conto dei principi specifici di cui all'articolo 39 TFUE, vale a dire la natura particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale

dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole; la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Emendamenti 123 e 1117 cp2

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, ***siano compatibili con*** il mercato interno ***e non comportino distorsioni della concorrenza.***

Emendamento

Gli Stati membri, ***se del caso in collaborazione con le rispettive regioni,*** assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori ***e non ostacolino il corretto funzionamento del*** mercato interno.

Emendamento 1117 cp3

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione di cui all'articolo 15 e gli aiuti di cui agli articoli 26, 27, 29, 66, 67 e 68, quali definiti nei propri piani strategici della PAC, a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori attivi aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni

interessate.

Emendamenti 124 e 1117 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Emendamento

Gli Stati membri, *se del caso in collaborazione con le rispettive regioni*, stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell'Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Emendamenti 731 e 807

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile e al fine di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, come previsto all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli obiettivi specifici della PAC siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché l'attenuazione e la prevenzione dei rischi.

Gli interventi sono pianificati e realizzati conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE. Tale coerenza strategica è verificata dalla Commissione in conformità della procedura di cui al titolo V, capo III.

Emendamento 808

Proposta di regolamento Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Conformità all'accordo di Parigi

Gli obiettivi dei piani strategici della PAC sono perseguiti conformemente all'accordo di Parigi, al fine di conseguire gli obiettivi globali indicati nell'accordo e gli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nei contributi determinati a livello nazionale.

Prima di approvare i piani strategici della PAC, la Commissione si assicura che la combinazione di tutti i target finali e le misure dei piani strategici della PAC permetta di conseguire gli obiettivi climatici indicati nel presente articolo.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 quater

Integrazione della dimensione di genere

Gli Stati membri garantiscono l'integrazione della dimensione di genere nella preparazione, attuazione e valutazione dei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di promuovere la parità di genere e contrastare la discriminazione

di genere.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La Commissione garantisce che i piani strategici degli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, ***rispettino*** le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell'allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all'articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all'articolo 4, ***rispettano*** le disposizioni del paragrafo 1 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sul pagamento specifico per il cotone di cui al capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente*

soppresso

titolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Emendamento 809

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Dimensione globale della PAC

1. In conformità dell'articolo 208 TFUE, l'Unione e gli Stati membri garantiscono che gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo siano tenuti in considerazione in tutti gli interventi della PAC e siano conformi al diritto all'alimentazione e al diritto allo sviluppo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i piani strategici della PAC contribuiscano nella massima misura possibile al tempestivo conseguimento degli obiettivi indicati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente gli OSS 2, 10, 12 e 13, nonché nell'accordo di Parigi. Pertanto, gli interventi della PAC:

i) contribuiscono a sviluppare un'agricoltura diversificata e sostenibile e pratiche agroecologiche resilienti sia nell'Unione che nei paesi partner;

ii) contribuiscono al mantenimento della diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali domestici e da allevamento nonché delle specie selvatiche correlate, sia nell'Unione che nei paesi partner;

iii) integrano pienamente le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi; e

3. La conformità della PAC alla coerenza delle politiche per lo sviluppo è valutata

su base periodica, utilizzando, tra l'altro, i dati del meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 119 bis. La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione e alla risposta politica dell'Unione.

Emendamento 1151cp 1

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale ***è applicata una sanzione amministrativa ai*** beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 ***e che non sono*** conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

Emendamento

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale ***i*** beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 ***sono soggetti a una sanzione amministrativa laddove non ottemperino*** ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

Emendamenti 810 cp2, 887 e 1151 cp2

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il clima e l'ambiente;

Emendamento

(a) il clima e l'ambiente, ***compresi l'acqua, l'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici;***

Emendamento 1151 cp3

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le norme **sulle** sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

Emendamento

2. Le norme **su un sistema efficace e proporzionato di** sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

Emendamento 132

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con deroghe temporanee alle norme in materia di condizionalità durante epidemie, avversità atmosferiche, eventi catastrofici o calamità naturali.

Emendamento 732

**Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Principio e campo di applicazione della condizionalità sociale

1. Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II e del capo III del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67, se non rispettano le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o gli obblighi del datore di lavoro derivanti da tutti i pertinenti contratti collettivi e dalla legislazione sociale e del diritto del lavoro a livello

nazionale, unionale e internazionale.

2. Le norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

Emendamento 1128

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

2. Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri *possono stabilire* norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non devono *tuttavia* definire requisiti minimi per obiettivi principali

Emendamento

Articolo 12

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, *in consultazione con tutti i pertinenti portatori d'interesse* a livello nazionale o, *se del caso*, regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali, *assicurando così che i terreni contribuiscano agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).*

2. *Al fine di tutelare il carattere comune della PAC e garantire condizioni di parità, e* per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all'allegato III, gli Stati membri *non stabiliscono* norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali, *nell'ambito del sistema*

diversi da quelli di cui all'allegato III.

di condizionalità. Gli Stati membri non devono *inoltre* definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all'allegato III.

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

2 bis. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} sull'agricoltura biologica sono ritenuti, ipso facto, conformi alla norma 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato III del presente regolamento.

2 ter. Le regioni ultraperiferiche dell'Unione definite a norma dell'articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo definite a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 sono esonerate dall'applicazione delle norme 1, 2, 8 e 9 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato III del presente regolamento.

2 quater. Gli agricoltori che partecipano ai regimi volontari per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 28 con pratiche agricole equivalenti alle BCAA 1, 8, 9, o 10 sono ritenuti conformi alle corrispondenti norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato III del presente regolamento, a condizione che tali regimi generino un beneficio superiore per il clima e l'ambiente in relazione alle BCAA 1, 8, 9, o 10. Tali pratiche sono valutate conformemente al titolo V del presente regolamento.

3. Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell'allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative **alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di** elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della **BAAC** 1 di cui all'allegato **II**, **il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.**

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative **a ulteriori** elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l'anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della **BCAA** 1 di cui all'allegato **III**.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Emendamento 1129

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale").

Emendamento

Articolo 13

Servizi di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di **qualità e indipendenti di** consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale") **che, se del caso, sono basati su sistemi già esistenti a livello di Stato membro. Gli Stati membri assegnano un bilancio adeguato per il finanziamento di**

tali servizi, e una breve descrizione di tali servizi è inclusa nei piani strategici nazionali della PAC.

Gli Stati membri assegnano almeno la quota minima del 30 % della dotazione di cui al presente articolo ai servizi di consulenza e all'assistenza tecnica che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti **aziendali**, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

4. I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

2. I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione, **tenendo conto delle pratiche e tecniche agricole tradizionali**. Essi sono integrati nei servizi correlati **delle reti di consulenza aziendale**, dei consulenti, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori, **delle cooperative** e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).

3. Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e **adattata alla varietà dei modi di produzione e delle aziende agricole** e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che i servizi di consulenza aziendale dispongano degli strumenti necessari per fornire consulenza, sia sulla produzione sia sulla fornitura di beni pubblici.

4. I servizi di consulenza aziendale **istituiti dallo Stato membro** contemplano come minimo:

(a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità, **i regimi ecologici, gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65** e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ nonché la direttiva 2009/128/CE;

(c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»³¹;

(d) la gestione del rischio *di cui all'articolo 70*;

(e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;

(f) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali, di cui all'articolo 102, lettera b).

istituiti a norma del piano strategico della PAC;

(b) i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ nonché la direttiva 2009/128/CE;

(c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica»³¹;

(d) la *prevenzione e* la gestione del rischio;

(e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114;

(f) lo sviluppo delle tecnologie digitali nell'agricoltura e nelle aree rurali, di cui all'articolo 102, lettera b);

(f bis) le tecniche per ottimizzare i risultati economici dei sistemi di produzione, il miglioramento della competitività, l'orientamento al mercato, le filiere corte e la promozione dell'imprenditorialità;

(f ter) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;

(f quater) le norme di sicurezza e l'assistenza psicosociale nelle comunità di agricoltori;

(f quinquies) la gestione sostenibile dei nutrienti, compreso l'uso dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti;

(f sexies) il miglioramento delle pratiche e delle tecniche agroecologiche e agroforestali sui terreni agricoli e forestali;

(f septies) la concentrazione in organizzazioni di produttori e altri gruppi di agricoltori;

(f octies) l'assistenza agli agricoltori che desiderano modificare la produzione, in particolare a causa di cambiamenti nella domanda dei consumatori, con servizi di consulenza sulle nuove competenze e attrezzature necessarie;

(f nonies) i servizi di mobilità delle terre e di pianificazione delle successioni;

(f decies) tutte le pratiche agricole che consentono di ridurre l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari con la promozione di metodi naturali per il miglioramento della fertilità del suolo e la lotta contro gli organismi nocivi;

(f undecies) il miglioramento della resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici; e

(f duodecies) il miglioramento del benessere degli animali.

4 bis. Fatti salvi il diritto nazionale e le altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, le persone e le entità incaricate dei servizi di consulenza non divulgano ad alcuna persona diversa dall'agricoltore o dal beneficiario che ha ricevuto la consulenza informazioni o dati personali o aziendali relativi all'agricoltore o al beneficiario in questione, che sono stati acquisiti nel corso del loro incarico di consulenza, a eccezione delle infrazioni soggette all'obbligo di comunicazione alle autorità pubbliche a norma del diritto nazionale o dell'Unione.

4 ter. Gli Stati membri garantiscono inoltre, mediante una procedura pubblica adeguata, che i consulenti che lavorano nell'ambito del sistema di consulenza aziendale siano adeguatamente qualificati e seguano una formazione periodica.

³⁰. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio

³⁰. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio

79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³¹. "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017 339 final).

79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³¹. "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017 339 final).

Emendamento 811

Proposta di regolamento

Titolo 3 – capo 1 – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 3 bis

Agricoltura biologica

Articolo 13 bis

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica, quale definita dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, è un sistema agricolo certificato in grado di contribuire a molteplici obiettivi specifici della PAC di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In considerazione dei benefici dell'agricoltura biologica, nonché della sua crescente domanda che continua a superare l'aumento della produzione, gli Stati membri esaminano il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti in base alla certificazione biologica. Gli Stati membri includono nei loro piani strategici della PAC un'analisi della produzione del settore biologico, della domanda prevista e del suo potenziale di conseguire gli obiettivi della PAC, e istituiscono obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica nonché a sviluppare l'intera filiera biologica. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determinano il livello di sostegno adeguato ai fini della conversione all'agricoltura biologica e del mantenimento di tali pratiche, attraverso le misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, e garantiscono che i bilanci assegnati corrispondano alla crescita prevista della produzione

biologica.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il regime per il clima *e* l'ambiente.

Emendamento

(d) il regime per il clima, l'ambiente *e il benessere degli animali; nonché*

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) i regimi per incentivare la competitività;

Emendamenti 163, 733 cp2, 765, 897, 1118 cp2, 1126 cp2 e 1207 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri **sottraggono** dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:

Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri **possono sottrarre** dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:

Emendamenti 164, 733 cp3, 766, 1118 cp3, 1126 cp3 e 1207 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) **le** retribuzioni connesse a un'attività

(a) **il 50 % delle** retribuzioni connesse a

agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; e

un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; e

Emendamenti 165, 733 cp4, 899, 1118 cp4, 1126 cp4 e 1207 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) L'equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un'attività agricola praticata da persone che lavorano nell'azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all'importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell'azienda agricola.

Emendamento

soppresso

Emendamenti 166, 767, 900, 1118 cp5 e 1126 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) il sostegno diretto di cui agli articoli 27 e 28;

Emendamenti 167, 768, 1118 cp6 e 1126 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per calcolare gli importi di cui *alle lettere a) e b)*, gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di

Emendamento

Per calcolare gli importi di cui *alla lettera a)*, gli Stati membri utilizzano *i costi effettivi delle retribuzioni o* la retribuzione media connessa a un'attività agricola *e un'attività correlata* a livello nazionale o

lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.

regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato. ***Gli Stati membri possono utilizzare indicatori relativi ai costi salariali standard connessi ai diversi tipi di aziende agricole o indici di riferimento sulla creazione di posti di lavoro per tipo di azienda agricola.***

Emendamenti 1096 e 1126 cp7

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione raccoglie informazioni relative a tutte le sovvenzioni ricevute dal [primo e secondo pilastro della PAC] e aggrega l'importo totale che una persona fisica riceve direttamente attraverso pagamenti diretti o indirettamente in quanto titolare effettivo di persone giuridiche beneficiarie dei pagamenti della PAC (pagamenti diretti e pagamenti dello sviluppo rurale). La Commissione opera un controllo in tempo reale e blocca i pagamenti superiori a un totale aggregato pari a:

(a) 500 000 EUR nel primo pilastro per i pagamenti diretti;

(b) 1 000 000 EUR per investimenti nell'ambito del secondo pilastro; la Commissione è informata in caso di superamento del massimale; la Commissione valuta caso per caso se, in casi debitamente giustificati, possa essere concessa un'eccezione; la Commissione elabora criteri obiettivi chiaramente definiti, che sono pubblicati senza indebito ritardo sotto forma di orientamenti destinati alle autorità degli Stati membri.

I pagamenti a favore di progetti a beneficio di una popolazione estesa, attuati da autorità regionali e locali, comuni o città, dovrebbero essere esclusi da tali massimali.

La Commissione istituisce un sistema di

informazione e monitoraggio in tempo reale mediante l'adattamento e l'estensione del sistema ARACHNE o di altri strumenti informatici appropriati; gli Stati membri sono tenuti a inserire in tale sistema in tempo reale tutti i dati pertinenti (ad esempio il progetto, i pagamenti, la persona giuridica, la persona fisica, i titolari effettivi, ecc.) come condizione per ricevere fondi a norma del presente regolamento; la Commissione utilizza questo sistema di informazione e monitoraggio in tempo reale per consentire un quadro preciso della distribuzione e dell'equa ripartizione dei fondi dell'Unione e per avere la possibilità di tracciare e aggregare i mezzi finanziari distribuiti.

Emendamenti 168, 733 cp7, 769, 1118 cp7, 1126 cp8 e 1207 cp7

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è **utilizzato principalmente per contribuire** al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Emendamento

Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è **destinato in via prioritaria** al finanziamento del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Emendamenti 169, 733 cp8, 770, 1118 cp8, 1126 cp9 e 1207 cp8

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle

Emendamento

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell'ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle

finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel **2023** in conformità dell'articolo 90. ***Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all'articolo 90.***

finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel **2024** in conformità dell'articolo 90.

Emendamenti 170, 733 cp9, 771, 1118 cp9, 1126 cp10 e 1207 cp9

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Emendamenti 733 cp10, 772, 1118 cp10 e 1126 cp11

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualora uno Stato membro conceda un sostegno redistributivo complementare al reddito per gli agricoltori ai sensi dell'articolo 26 e impieghi a tale effetto almeno il 12 % della propria dotazione finanziaria per i pagamenti diretti stabilita all'allegato IV, può decidere di non applicare il presente articolo.

Emendamenti 172, 773, 903, 1118 cp11 e 1126 cp12

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Agli agricoltori che risultino aver creato artificialmente le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo non è concesso nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento.

Emendamenti 173, 775, 1118 cp12 e 1126 cp13

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

soppresso

Emendamenti 174, 1208 e 1213 cp1

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati **agli agricoltori attivi** alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani

strategici della PAC.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti **disaccoppiati** soltanto ad agricoltori **veri e propri** quando **la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia.**

Emendamento

Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e/o **un limite minimo di pagamenti diretti e** concedono pagamenti diretti soltanto ad agricoltori **attivi** quando **le superfici e/o i volumi dei pagamenti diretti sono pari o superiori a tali soglie.**

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Quando fissano la soglia di superficie, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti **disaccoppiati** possano essere concessi unicamente ad agricoltori **veri e propri** se:

Emendamento

Quando fissano la soglia di superficie **o il limite minimo di pagamenti**, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti possano essere concessi unicamente ad agricoltori **attivi** se:

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

Emendamento

(a) la gestione dei pagamenti corrispondenti **pari o superiori a tali soglie** non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) gli importi *corrispondenti* danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.

Emendamento

(b) gli importi *percepiti superiori alla soglia fissata* danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il *paragrafo 1* alle regioni ultraperiferiche *e* alle isole minori del Mar Egeo.

Emendamento

3. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il *presente articolo* alle regioni ultraperiferiche, alle isole minori del Mar Egeo *e all'arcipelago delle isole Baleari*.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In situazioni specifiche in cui gli agricoltori non dispongono di superficie in virtù delle caratteristiche del sistema aziendale, ma hanno ricevuto sostegno sotto forma di pagamento di base all'entrata in vigore del presente regolamento, l'aiuto di base al reddito consiste in un importo per azienda.

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore ***vero e proprio***.

Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore ***attivo***.

Emendamento 1119

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo del sostegno di base al reddito ***per ettaro*** per i diversi gruppi di ***territori che presentano*** condizioni socioeconomiche o agronomiche ***analoghe***.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare l'importo ***per ettaro*** del sostegno di base al reddito per i diversi gruppi di ***aree in funzione delle*** condizioni socioeconomiche, ***ambientali*** o agronomiche. ***Gli Stati membri possono decidere di aumentare gli importi per le regioni con svantaggi naturali o territoriali specifici e per le zone spopolate, nonché per il sostegno ai prati permanenti. Per quanto riguarda i pascoli alpini estensivi tradizionali, quali definiti dagli Stati membri interessati, l'importo del sostegno di base al reddito per ettaro può essere ridotto, a prescindere dalla situazione reddituale dell'azienda agricola.***

2 bis. Gli Stati membri possono istituire meccanismi in grado di limitare il numero di ettari ammissibili che possono beneficiare del sostegno, in base a un periodo di riferimento deciso dallo Stato membro.

Emendamento 184

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Se gli Stati membri che hanno

Emendamento

2. Se gli Stati membri che hanno

applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre **2020**.

applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti all'aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre **2022**. ***Gli Stati membri che hanno già completato il processo di adeguamento interno dei diritti all'aiuto possono decidere di rinunciare prima ai diritti all'aiuto.***

Emendamento 1120

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Articolo 20

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda **2020**, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda **2020**.

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente

Emendamento

Articolo 20

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all'aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l'adeguamento del valore dei diritti all'aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno di domanda **2023**, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l'anno di domanda **2023**.

2. Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto in conformità all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri, entro e non oltre l'anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

4. Se il valore dei diritti all'aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all'interno di uno stesso Stato membro o all'interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente

all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda **2026**, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda **2026** stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito

all'articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una **piena** convergenza del valore dei diritti all'aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l'anno di domanda 2026.

5. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'anno di domanda **2024**, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda **2024** stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

5 bis. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l'ultimo anno di domanda del periodo di programmazione, tutti i diritti all'aiuto avranno un valore pari al 100 % dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l'utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall'applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all'aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all'aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito

per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

per l'anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

7. Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 % *l'anno*.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri concedono agli agricoltori *veri e propri* che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori *veri e propri* dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

Emendamento

1. Gli Stati membri concedono agli agricoltori che detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento dell'attivazione di tali diritti all'aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, gli agricoltori *attivi* dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all'aiuto.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve *gestire* una riserva nazionale.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all'aiuto deve *costituire* una riserva nazionale, *equivalente a una percentuale massima del 3 % delle dotazioni di cui all'allegato VII*.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono superare la percentuale di cui al paragrafo 1 laddove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di assegnazione a norma del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori **veri e propri**.

3. Gli Stati membri garantiscono che i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori **attivi**.

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda;

(a) giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda; **o**

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità acquisite, ***definite dagli Stati membri per i giovani agricoltori.***

Emendamento

(b) agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità ***e conoscenze*** acquisite;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Nel caso delle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono dare priorità alle donne al fine di contribuire al rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono inoltre individuare, tramite criteri oggettivi e non discriminatori, altri casi che, conformemente alla valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, sono più vulnerabili o più pertinenti per conseguire gli obiettivi specifici definiti all'articolo 6, nonché gli agricoltori che utilizzano da poco superfici a gestione collettiva.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, ad agricoltori **veri e propri** che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori **veri e propri** ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro.

Emendamento

5. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto, o aumentano il valore dei diritti all'aiuto esistenti, ad agricoltori **attivi** che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori **attivi** ricevano il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per praticare un aumento lineare del sostegno di base al reddito o per conseguire determinati obiettivi dell'articolo 6, paragrafo 1, sulla base di criteri non discriminatori, purché restino disponibili importi sufficienti per le disposizioni previste ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Emendamento

soppresso

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

- (a) la costituzione della riserva;*
- (b) l'accesso alla riserva;*
- (c) il contenuto della dichiarazione e le condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.*

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore *vero e proprio*.

Emendamento

1. Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all'aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore *attivo*.

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai diritti all'aiuto non può essere attribuito un valore di mercato.

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori

Emendamento

Regime semplificato per i piccoli agricoltori

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono concedere ai** piccoli agricoltori, **definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante** una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Emendamento

Gli Stati membri **introducono un regime semplificato per i** piccoli agricoltori **i quali richiedono il sostegno per un valore fino a un massimo di 1 250 EUR. Tale regime può consistere in** una somma forfettaria, che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo, **o in un pagamento per ettaro, che può essere differenziato in base ai territori, definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.** Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli agricoltori che intendano partecipare al regime semplificato presentano una richiesta entro una data fissata dallo Stato membro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di includere d'ufficio gli agricoltori che soddisfano le condizioni offrendo loro la possibilità di ritirarsi in un periodo di tempo definito.

Emendamento 206

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per gli agricoltori che partecipano

al regime semplificato, gli Stati membri possono applicare i controlli semplificati sulla condizionalità di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) [RO].

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono stabilire norme e servizi al fine di ridurre i costi amministrativi, aiutando i piccoli agricoltori a cooperare.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che agli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 1° giugno 2018, le condizioni per poter beneficiare degli aiuti per i piccoli agricoltori non sia concesso alcun beneficio previsto in virtù del presente articolo.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono *la* redistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno

2. Gli Stati membri garantiscono *una* redistribuzione *equa* del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno

ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

Emendamento 210

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, ***nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno redistributivo al reddito.***

Emendamento

3. Gli Stati membri fissano un ***pagamento equivalente a un*** importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari. ***Gli Stati membri possono differenziare tali importi in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.***

Emendamenti 1158 cp3 e 211

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'importo del pagamento redistributivo per ettaro non è superiore al 65 % del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, in conformità della media nazionale o territoriale, moltiplicato per il numero di ettari ammissibili.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il numero di ettari ammissibili per agricoltore non supera la dimensione media nazionale delle aziende o la dimensione media in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2. Gli Stati membri concedono l'accesso a tale pagamento a partire dal primo ettaro ammissibile dell'azienda.

Emendamento 213

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Gli Stati membri individuano criteri non discriminatori, in funzione dell'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per calcolare l'importo da concedere per la redistribuzione complementare del reddito per la sostenibilità nell'ambito dei piani strategici della PAC, e fissano inoltre un massimale finanziario al di sopra del quale le aziende agricole non hanno diritto al pagamento redistributivo. Gli Stati membri tengono conto del livello medio del reddito delle aziende agricole a livello nazionale o regionale. Nei criteri di distribuzione, essi prendono in considerazione anche i vincoli naturali e specifici cui sono soggette alcune regioni, comprese le regioni insulari, nello sviluppo della loro attività agricola.

Emendamento 214

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

soppresso

Emendamento 215

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all'allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.

soppresso

Emendamento 216

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole

delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Emendamenti 217, 743, 1158 cp5 e 1219

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Emendamenti 218 e 1161 cp1

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, **definiti in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d)**, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

Emendamento 1159

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito del loro obbligo di **contribuire all'obiettivo specifico "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo**

2. Nell'ambito del loro obbligo di **attirare** i giovani agricoltori **in linea con l'obiettivo** di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

imprenditoriale nelle aree rurali" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

lettera g), e di destinare almeno il 4% delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda ***in qualità di capo dell'azienda*** e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito di cui all'articolo 17.

Emendamento 1161 cp3

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Emendamento

3. Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori è ***concesso per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, e*** assume la forma di un pagamento ***forfettario per agricoltore attivo o di un pagamento*** disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. ***In tal caso può essere calcolato a livello nazionale o in base ai territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.***

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I giovani agricoltori che hanno ricevuto nell'ultimo anno di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 il sostegno previsto all'articolo 50 di tale regolamento possono ricevere il sostegno di cui al presente articolo per il periodo massimo complessivo indicato al

paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il pagamento è concesso per un numero di ettari non eccedente la dimensione media delle aziende agricole a livello nazionale o in funzione dei territori definiti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche relative ai giovani agricoltori appartenenti a gruppi di agricoltori, a organizzazioni di produttori o a cooperative affinché non perdano il sostegno, a norma del presente articolo, al momento della loro adesione a tali soggetti.

Emendamento 1160

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Nel caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno ai giovani agricoltori a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi

paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Emendamento 1130

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

Articolo 28

Regimi per il clima *e* l'ambiente

1. Gli Stati membri *possono fornire* un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima *e* l'ambiente ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori *veri e propri* che si impegnano *ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.*

Emendamento

Articolo 28

Regimi per il clima, l'ambiente *e il benessere degli animali*

1. Gli Stati membri *istituiscono e forniscono* un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente *e il benessere degli animali* ("regimi ecologici") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. *I regimi ecologici in un settore d'intervento sono coerenti con gli obiettivi di un altro settore d'intervento.*

Gli Stati membri offrono un'ampia gamma di regimi ecologici per garantire che gli agricoltori siano in grado di partecipare e per premiare diversi livelli di ambizione. Gli Stati membri predispongono diversi regimi per prevedere benefici collaterali, promuovere sinergie e porre l'accento su un approccio integrato. Al fine di facilitare la coerenza e un meccanismo efficace di ricompensa, gli Stati membri istituiscono sistemi di punti o di rating.

2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori *o i gruppi di agricoltori attivi* che si impegnano *a preservare e realizzare pratiche benefiche e a convertirsi a pratiche e tecniche agricole e a regimi certificati che contribuiscono in modo più*

incisivo a favore del clima, dell'ambiente e della salute degli animali, i quali sono stabiliti conformemente all'articolo 28 bis e inclusi negli elenchi di cui all'articolo 28 ter e sono adattati per rispondere a specifiche esigenze nazionali o regionali.

3. Gli Stati membri definiscono l'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

3. Il sostegno per i regimi ecologici assume la forma di un pagamento annuale per ettaro ammissibile e/o di un pagamento per azienda agricola ed è concesso a titolo di incentivo, che va oltre la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno e che può consistere in un importo forfettario. Il livello dei pagamenti varia in funzione del livello di ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri non discriminatori.

4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

6. Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

(a) pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2

della presente sezione; o

(b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell'articolo 65.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 65.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Regimi per incentivare la competitività

1. Gli Stati membri forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per l'incentivazione della competitività ("regimi di incentivazione") alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri sostengono nell'ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori attivi che si impegnano a effettuare spese che incentivano la competitività agricola dell'agricoltore.

3. Gli Stati membri definiscono un elenco delle categorie ammissibili di spese che incentivano la competitività dell'agricoltore.

4. Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi economici specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e contribuiscono agli obiettivi trasversali di cui all'articolo 5.

5. Nell'ambito di detto tipo di intervento gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che non danno luogo a un doppio finanziamento nell'ambito del presente regolamento.

6. Il sostegno per i regimi di incentivazione è concesso come pagamento annuale sotto forma di:

(a) pagamenti basati sugli ettari ammissibili aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

(b) pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi sostenuti; o

(c) in base ai risultati pertinenti per tale tipo di interventi.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti agli articoli 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 e 72.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi di incentivazione.

Emendamento 1131

Proposta di regolamento Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 ter

Pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

1. Le pratiche agricole contemplate da questo tipo di intervento contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), mantenendo e

rafforzando i risultati economici degli agricoltori conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Le pratiche agricole di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano almeno due dei seguenti settori di azione per il clima e l'ambiente:

(a) azioni relative ai cambiamenti climatici, tra cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura e il mantenimento e/o miglioramento del sequestro del carbonio;

(b) azioni volte a ridurre le emissioni diverse dai gas a effetto serra;

(c) protezione o miglioramento della qualità dell'acqua nelle zone agricole e riduzione della pressione sulle risorse idriche;

(d) azioni volte a ridurre l'erosione del suolo, a migliorare la fertilità del suolo e a migliorare la gestione dei nutrienti, nonché a mantenere e ricostituire il biota del suolo;

(e) protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat e specie, protezione degli impollinatori e gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, compresa la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio;

(f) azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o la biodiversità;

(g) destinazione di aree a elementi non produttivi o a zone in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti;

(h) azioni volte a migliorare il benessere degli animali e a contrastare la resistenza antimicrobica;

(i) azioni volte a ridurre i fattori di produzione e a migliorare la gestione sostenibile delle risorse naturali, come l'agricoltura di precisione;

(j) azioni volte a migliorare la diversità animale e vegetale per rafforzare la resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici.

3. Le pratiche agricole di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi al benessere degli animali e all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diverse o complementari rispetto agli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 65.

4. Entro ... [due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 138, integrando il presente regolamento con un elenco indicativo e non esaustivo di esempi di tipi di pratiche ammissibili conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Emendamento 1132

Proposta di regolamento Articolo 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 quater

Elenchi nazionali di pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Gli Stati membri redigono, in cooperazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale, elenchi nazionali di pratiche ammissibili ai regimi per il clima, l'ambiente e il

benessere degli animali di cui all'articolo 28, con la possibilità di basarsi sugli esempi dell'elenco indicativo e non esaustivo cui all'articolo 28 ter o di stabilire ulteriori pratiche conformi alle condizioni di cui all'articolo 28 ter, tenendo conto delle loro specifiche esigenze nazionali o regionali conformemente all'articolo 96.

Gli elenchi nazionali consistono in molteplici tipi di misure di natura diversa da quelle previste all'articolo 65 o in misure della stessa natura ma con un livello di ambizione diverso a norma dell'articolo 28.

Gli Stati membri includono in tali elenchi almeno regimi ecologici per stabilire l'uso di uno strumento agricolo per la gestione sostenibile dei nutrienti e, se del caso, per il mantenimento adeguato delle zone umide e delle torbiere.

Le zone designate a norma delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE in cui si svolgono azioni equivalenti sono automaticamente considerate ammissibili al regime.

Gli elenchi nazionali sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 106 e 107.

La Commissione fornisce gli orientamenti necessari agli Stati membri quando redigono gli elenchi nazionali, in coordinamento con le reti europee e nazionali della politica agricola comune di cui all'articolo 113, per agevolare lo scambio di migliori pratiche, migliorare la base di conoscenze e trovare soluzioni.

Nel valutare gli elenchi nazionali, la Commissione tiene conto in particolare della progettazione, dell'efficacia probabile, della diffusione, dell'esistenza di alternative e del contributo dei regimi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 28 bis.

La Commissione valuta gli elenchi nazionali ogni due anni. Le valutazioni sono rese pubbliche e, qualora esse diano luogo a un risultato inadeguato o negativo, gli Stati membri propongono modifiche agli elenchi nazionali e ai

regimi conformemente alla procedura di cui agli articoli 106 e 107.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori **veri e propri** alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori **attivi** alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

Emendamenti 240 e 1162

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

Emendamento

2. Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all'elenco dell'articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, **la strutturazione**, la sostenibilità o la qualità. ***In deroga alla frase precedente, gli Stati membri possono sostenere le colture proteiche e le leguminose elencate all'articolo 30 per migliorarne la competitività, la sostenibilità o la qualità. Inoltre, tali interventi devono essere coerenti con i pertinenti obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno accoppiato **al reddito** assume la forma di un pagamento annuale **per ettaro o capo di bestiame**.

Emendamento

3. Il sostegno accoppiato è **un regime inteso a limitare la produzione che** assume la forma di un pagamento annuale **sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione**.

Emendamento 242

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di rendere mirato o aumentare il sostegno accoppiato in base all'impegno del beneficiario per migliorare la sua competitività, la qualità o la strutturazione del settore.

Emendamento 1163

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. In caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni

interessate.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola ***che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali:*** cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida ***e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.***

Emendamento

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, il sostegno accoppiato può essere concesso agli agricoltori che non hanno a disposizione ettari ammissibili.

Nel concedere un sostegno accoppiato, gli Stati membri assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

(a) che vi sia un'esigenza o un vantaggio ambientale o socioeconomico chiaro;

(b) che il sostegno non crei distorsioni importanti del mercato interno; e

(c) che il sostegno alla produzione animale sia conforme alla direttiva 2000/60/CE.

Emendamenti 1229 e 1353

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il sostegno accoppiato al reddito escluderà proporzionalmente il numero di capi di bestiame la cui destinazione finale è la vendita per attività connesse alla corrida, sia mediante vendita diretta che tramite intermediari.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 33

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori **veri e propri** che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori **attivi** che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– Bulgaria: 624,11 EUR	– Bulgaria: X EUR

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– Grecia: 225,04 EUR	– Grecia: X EUR

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 3

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– Spagna: 348,03 EUR	– Spagna: X EUR

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 – trattino 4

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
– Portogallo: 219,09 EUR	– Portogallo: X EUR

Emendamenti 251 e 1042

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Emendamento

(a) settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, **e dei prodotti destinati alla trasformazione;**

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 39 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento

(f) altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013, **nonché le colture proteiche.**

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f).

Emendamento

3. Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all'articolo 39, lettere d), e) e f), **e motivano la propria scelta di settori e tipi di interventi.**

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di interventi previsti

Emendamento

(a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di interventi previsti

nel presente capo;

nel presente capo, *in particolare al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno*;

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il sostegno fornito alle organizzazioni di produttori in relazione all'adempimento dei loro compiti specifici a norma del presente capo;

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 52, paragrafo 3;

(c) il livello massimo di aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato di cui all'articolo 46, paragrafo 4, lettera a), e per i tipi di interventi di cui all'articolo 52, paragrafo 3, *nonché i servizi aggregati di confezionamento e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;*

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 41 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le condizioni di costituzione e gestione del fondo di esercizio, nonché

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

Emendamento

A norma degli articoli 5 e 6, nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta *e/o* immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta ***e filiere corte, nonché promozione della negoziazione collettiva dei contratti***; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), ***b)*** e c);

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6,

Emendamento

(c) ***applicazione***, ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), ***b)***, c)

paragrafo 1, lettere a), c) e i);

e i);

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e **f)**;

Emendamento

(d) sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell'acqua, del suolo, dell'aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere **d)**, e), **f)** e **i)**;

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento **della qualità** e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità **nazionali**; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento **dei prodotti per la trasformazione** e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da **altri** regimi di qualità **pubblici o privati**; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 42 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

Emendamento

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

Emendamento 264

**Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 – lettera i**

Testo della Commissione

(i) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento

(i) prevenzione delle crisi e **mitigazione e gestione dei rischi, compresi gli aspetti fitosanitari**, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento 265

**Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 – lettera i bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) gestione e riduzione di sottoprodotti e rifiuti;

Emendamento 266

**Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 – lettera i ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter) promozione della diversità genetica.

Emendamenti 267 e 819 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

Emendamento

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti **e il controllo della produzione;**

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) pianificazione e adeguamento della produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, di prodotti del settore ortofrutticolo;

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) azioni intese ad aumentare il valore commerciale dei prodotti;

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

(a quater) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;

Emendamento 271

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate **in particolare sul** risparmio di acqua, il risparmio **energetico**, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adatte a condizioni climatiche in evoluzione;

Emendamento

(b) ricerca e produzione sperimentale, incentrate **su misure come il** risparmio di acqua, **la qualità dell'acqua, la generazione e** il risparmio **energetici**, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la **difesa integrata, la** riduzione dei rischi e degli impatti connessi all'uso di pesticidi, **la conservazione degli impollinatori**, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell'uso di varietà adatte a condizioni climatiche in evoluzione;

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) azioni mirate al miglioramento dell'ambiente, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi;

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) produzione integrata;

Emendamento

(d) produzione integrata, ***promuovendo l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e riducendo, nel contempo, la dipendenza dai pesticidi e da altri fattori produttivi;***

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) azioni mirate a preservare ***il*** suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

Emendamento

(e) azioni mirate a preservare ***e ricostituire la struttura*** del suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo ***anche per evitare il degrado del suolo;***

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

Emendamento

(h) azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti ***e a mitigare i danni provocati dai parassiti, anche promuovendo la difesa integrata;***

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) azioni intese a introdurre sistemi di produzione che rafforzino in particolare la diversità biologica e

strutturale;

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

Emendamento

(k) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo **e a promuovere le filiere corte;**

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

Emendamento

(n) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli, **all'ampliamento degli sbocchi di mercato,** nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, **in particolare** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso **sostenibile** dei pesticidi **nonché** la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

Emendamento

(o) servizi di consulenza e assistenza tecnica, **tra l'altro** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso **e la riduzione sostenibili** dei pesticidi, **la difesa integrata,** la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, **le pratiche**

agroecologiche, il miglioramento della qualità dei prodotti e delle condizioni di commercializzazione, nonché quelli connessi alla negoziazione e all'applicazione di protocolli fitosanitari per le esportazioni verso paesi terzi;

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione

(p) formazione e scambio di buone pratiche, ***in particolare*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l'uso ***sostenibile*** dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

Emendamento

(p) formazione e scambio di buone pratiche, ***tra l'altro*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, ***le alternative ai pesticidi***, l'uso ***e la riduzione sostenibile*** dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

Emendamento 282

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p bis) azioni intese a migliorare la qualità attraverso l'innovazione;

Emendamento 283

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(p ter) creazione di sistemi di tracciabilità/certificazione.

Emendamento 284

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

Emendamento

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, ***incluso il magazzinaggio collettivo***;

Emendamento 285

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

Emendamento

(d) ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, ***ivi compresi i costi imputabili alla trasformazione del prodotto ritirato prima della consegna per la distribuzione gratuita***, o per altre destinazioni;

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) assicurazione del raccolto che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

Emendamento

(g) assicurazione del raccolto, ***compresa l'assicurazione indicizzata contro il verificarsi di un rischio misurabile***, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

Emendamento

(h) **scambi professionali e/o** fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) promozione di prodotti e comunicazione sui vantaggi per la salute derivanti dal consumo di frutta e verdura in risposta alle crisi di mercato;

Emendamento 289

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per **facilitare** l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

Emendamento

(i) **negoziazione**, attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per **consentire** l'accesso ai mercati dei paesi terzi, **compresi studi di mercato;**

Emendamento 290

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) prevenzione e gestione delle crisi fitosanitarie;

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) servizi di consulenza e assistenza tecnica, ***in particolare*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile e l'uso ***sostenibile*** dei pesticidi.

(k) servizi di consulenza e assistenza tecnica, ***tra l'altro*** per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile, ***ad esempio la difesa integrata***, e l'uso ***e la riduzione sostenibili*** dei pesticidi;

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) azioni di formazione e scambio di migliori pratiche.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo.

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere ***b)***, d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo.

Emendamento 294

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori possono essere programmi operativi parziali o totali. I programmi operativi totali rispettano le stesse norme di gestione e le stesse condizioni dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 295

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare ***gli stessi interventi contemplati*** dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare ***le stesse operazioni contemplate*** dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. ***Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare programmi operativi parziali, composti da misure identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi.***

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **gli interventi** nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente **finanziati** dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

Emendamento

(a) **le operazioni** nell'ambito dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente **finanziate** dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) i programmi operativi comprendano almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere d) ed e);

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. I programmi operativi approvati prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dai regolamenti a norma dei quali sono stati approvati, salvo che l'associazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori decida volontariamente di adottare il presente regolamento.

Emendamento 301

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

- (a) *con contributi finanziari*
i) degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa o
ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

soppresso

Emendamento 302

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio *destinato a finanziare programmi operativi approvati dagli Stati membri*. Il fondo è finanziato *con i contributi della stessa organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori e/o dei suoi membri, oltre che con il sostegno finanziario di cui all'articolo 46*.

Emendamento 303

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

(b) al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori; *e*

Emendamento 304

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) al 5 % del valore della produzione commercializzata:

- **per le organizzazioni di produttori la cui produzione commercializzata e il numero di aderenti nell'anno della presentazione del programma operativo sono superiori del 25 % rispetto alla produzione media commercializzata e al numero medio di produttori aderenti registrati durante il loro programma operativo precedente;**
- **per il primo programma operativo di un'organizzazione di produttori frutto di una fusione;**
- **per ciascuna organizzazione di produttori transnazionale o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.**

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori transnazionale o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

soppresso

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione può essere

In deroga al primo comma, l'aiuto finanziario dell'Unione **di cui alle lettere**

aumentato *come segue*:

a), b) e b bis) può essere aumentato dello 0,5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che tale percentuale sia utilizzata unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere c), d), e), g), h) e i);

(a) nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42;

(b) nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 4,5 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti;

(c) nel caso dell'organizzazione di produttori transnazionale o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere portata al 5,5 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che l'importo eccedente il 5 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell'articolo 42, attuati dall'organizzazione di produttori transnazionale o dall'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti.

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) organizzazioni di produttori operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello transnazionale;

Emendamento

(a) organizzazioni di produttori **e associazioni di organizzazioni di produttori** operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 42, lettere b) ed e), a livello transnazionale;

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il programma operativo è attuato per la prima volta da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Emendamento

(d) il programma operativo è attuato per la prima volta **da un'organizzazione di produttori**, da un'associazione di organizzazioni di produttori **attiva in uno Stato membro o da un'associazione di organizzazioni di produttori operante in Stati membri diversi** riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) le organizzazioni di produttori operano in zone montane e regioni insulari;

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10% del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.

Emendamento

1. Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione **e nelle regioni insulari, comprese le regioni ultraperiferiche**, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L'aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.

Emendamento 311

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri perseguono **almeno uno degli** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Emendamento

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi specifici **pertinenti** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell'apicoltura.

Emendamento 312

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, **per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1**, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:

Emendamento

1. Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell'apicoltura:

Emendamento 313

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

Emendamento

(a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, ***inclusa la promozione di buone prassi, l'informazione e la pubblicità, nonché l'istruzione e la formazione di base e continua;***

Emendamento 314

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

Emendamento

(b) azioni di lotta ***e prevenzione*** contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi, ***e di aumento della resistenza alle epidemie;***

Emendamento 315

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) creazione e/o sviluppo di reti nazionali per la salute delle api;

Emendamento 316

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura;

Emendamento

(d) azioni di sostegno ai laboratori **nazionali, regionali o locali** di analisi dei prodotti dell'apicoltura, **della mortalità delle api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api**;

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **ripopolamento del patrimonio apicolo nell'Unione**;

Emendamento

(e) **azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di popolazioni di api**;

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) collaborazione con gli organismi specializzati **nella realizzazione** dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

Emendamento

(f) collaborazione con gli organismi specializzati **nell'applicazione** dei programmi **sperimentali e** di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) azioni volte a pianificare la produzione e adeguare l'offerta alla domanda;

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h quater) misure di prevenzione dinanzi a condizioni climatiche avverse;

Emendamento 322

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h quinquies) azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e alle condizioni climatiche avverse;

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h sexies) misure volte a promuovere la cooperazione tra apicoltori e agricoltori,

in particolare al fine di ridurre l'impatto dell'uso dei pesticidi;

Emendamento 324

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h septies) risparmio energetico, aumento dell'efficienza energetica e imballaggi ecologici;

Emendamento 325

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h octies) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti;

Emendamento 326

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h nonies) azioni volte a migliorare l'impollinazione delle api mellifere e la loro coesistenza con gli impollinatori selvatici, anche attraverso la creazione e il mantenimento di habitat favorevoli;

Emendamento 327

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h decies) azioni volte a migliorare la diversità genetica;

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera h undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h undecies) misure di sostegno per giovani o neo apicoltori.

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al **50 %** della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

4. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al **75 %** della spesa, ***ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, dove il massimale è pari all'85 %.*** La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.

5. In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo ***e delle autorità competenti.***

Emendamento 331

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

Emendamento

6. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari *e/o colonie di api* presenti nel loro territorio.

Emendamento 332

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Tutti i programmi nazionali approvati prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione.

Emendamento 333

Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 che integrino il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 334

Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all'articolo 49, paragrafo 6;

Emendamento

(a) l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari *e/o colonie di api* presenti nel loro territorio di cui all'articolo 49, paragrafo 6;

Emendamento 335

Proposta di regolamento Articolo 50 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;

Emendamento

(b) una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari *e colonie di api*;

Emendamento 336

Proposta di regolamento Articolo 51 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

Emendamento

A norma degli articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

Emendamento 337

Proposta di regolamento Articolo 51 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) migliorare la competitività dei

Emendamento

(a) migliorare *la sostenibilità economica*

produttori vitivinicoli dell'Unione, *contribuendo tra l'altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h)*;

e la competitività dei produttori vitivinicoli dell'Unione, *in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c)*;

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, al miglioramento dei sistemi di produzione sostenibili e alla riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell'uso di fattori di produzione e attuando tecniche e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale, nonché preservare la diversità delle varietà tradizionali dell'Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

Emendamenti 339 e 820 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica

(b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell'Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività **a lungo termine** per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza

globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) migliorare la concentrazione dell'offerta finalizzata alla prestazione economica e alla strutturazione della filiera, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) utilizzare i sottoprodotti della vinificazione a fini industriali **ed** energetici per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

(f) utilizzare i sottoprodotti **e i residui** della vinificazione a fini industriali, energetici **o agronomici** per garantire la qualità dei vini dell'Unione proteggendo nel contempo l'ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6,

(h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione nei paesi terzi, **inclusi l'apertura, la diversificazione e il consolidamento dei mercati**

paragrafo 1, lettere b) e h);

vitivinicoli; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 51 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) garantire la sostenibilità economica e la redditività della viticoltura in zone soggette a vincoli naturali significativi, zone a forte pendenza e zone meno sviluppate, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e h).

Emendamento 820 cp7

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

Emendamenti 344 e 1122 cp1

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità

(a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità

competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

competente dello Stato membro, *o a seguito dell'estirpazione volontaria a scopo di reimpianto per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici e di miglioramento della diversità genetica*, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

Emendamenti 345 e 1122 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) impianto di vigneti su superfici concesse in base al regime di autorizzazione di cui al capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle zone viticole tradizionali a rischio di sparizione, da definire da parte degli Stati membri, come misura di tutela della diversità viticola;

Emendamenti 346 e 1122 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, in particolare quelle finalizzate agli obiettivi di conservazione, studio e valorizzazione della variabilità intervarietale e intravarietale delle varietà europee di vite e le attività di promozione del loro sfruttamento economico;

Emendamenti 347 e 1122 cp2

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) azioni di riduzione dell'uso di pesticidi;

Emendamenti 348 e 1122 cp2

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quinquies) azioni di riduzione dell'assunzione di rischi da parte dei viticoltori che si impegnano a modificare radicalmente le loro pratiche e i loro sistemi di prodotti ai fini di una produzione più sostenibile, anche aggiungendo diversità strutturale e biologica;

Emendamenti 349 e 1122 cp2

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

(b) investimenti materiali e immateriali in aziende vitivinicole, anche in zone a forte pendenza e terrazze, ad eccezione delle attività che rientrano nel tipo di intervento di cui alla lettera a), e in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione; tali investimenti possono essere finalizzati alla protezione dei vigneti dai rischi climatici e all'adattamento delle aziende ai nuovi requisiti giuridici dell'Unione;

Emendamenti 350 e 1122 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

Emendamento

(d) assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie, ***garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;***

Emendamenti 351 e 1122 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) investimenti materiali e immateriali nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie ***innovativi*** o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;

Emendamento

(e) investimenti materiali e immateriali ***nella digitalizzazione e*** nell'innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e ***processi tecnologici innovativi, connessi ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai*** sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze, ***e/o che contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici;***

Emendamenti 353 e 1122 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino ***o promuovere i regimi di qualità dell'Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;***

Emendamento

(g) azioni di informazione relative ai vini dell'Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino;

Emendamenti 354 e 1122 cp4

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) azioni intese a migliorare la conoscenza dei mercati, quali studi economici e normativi sui mercati esistenti, e azioni di promozione del turismo enologico al fine di migliorare la notorietà dei vigneti europei;

Emendamenti 355 e 1122 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera h – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(h) promozione ***realizzata*** nei paesi terzi, ***comprendente uno o più dei*** seguenti ***elementi:***

(h) promozione ***e comunicazione realizzata*** nei paesi terzi, ***comprendenti una o più delle*** seguenti ***azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla creazione, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:***

Emendamenti 356 e 1122 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera h – punto iv

Testo della Commissione

iv) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

Emendamento

iv) studi di mercati nuovi ***o esistenti***, necessari all'ampliamento ***e al consolidamento*** degli sbocchi di mercato;

Emendamenti 357 e 1122 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera h – punto vi

Testo della Commissione

vi) la preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di ***facilitare*** l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

Emendamento

vi) la preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di ***consentire*** l'accesso ai mercati dei paesi terzi ***o evitarne la restrizione***;

Emendamenti 358 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis)azioni intese a migliorare l'uso e la gestione delle risorse idriche;

Emendamenti 359 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i ter)produzione biologica;

Emendamenti 360 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i quater) produzione integrata;

Emendamenti 361 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i quinquies) produzione di precisione o digitalizzata;

Emendamenti 362 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i sexies) conservazione del suolo e aumento del carbonio nel suolo;

Emendamenti 363 e 1122 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i septies) creazione o conservazione degli habitat propizi alla biodiversità o alla salvaguardia del paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

Emendamenti 364 e 1122 cp6

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i octies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(i octies) miglioramento della resistenza ai parassiti e alle malattie della vite;

Emendamenti 365 e 1122 cp6

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera i nonies (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(i nonies) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento della gestione dei rifiuti.

Emendamenti 366 e 1122 cp6

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di promozione di cui al primo comma, lettera h), si applicano soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.

Emendamento 367

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

Emendamento

2. Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. ***Gli Stati membri possono introdurre disposizioni specifiche per le azioni di informazione e di promozione da parte degli organismi di gestione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, a nome di tutte le aziende interessate, soprattutto per quanto riguarda la durata massima di dette azioni.***

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ***nelle regioni meno sviluppate.***

Emendamento

L'aiuto finanziario dell'Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione ***volontarie*** dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione ***obbligatorie*** dei vigneti.

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

Emendamento

(a) 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate, ***nei vigneti in zone a forte pendenza e nelle regioni insulari diverse da quelle***

indicate alle lettere c) e d) del presente comma;

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE;

Emendamento

(c) 85 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'aiuto finanziario dell'Unione per gli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a bis), a ter), a quater), f bis), i bis), i ter), i quater), i quinquies), i sexies), i septies), i octies) e i novies), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili.

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

Emendamento

(a) 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate, **nei vigneti in zone a forte pendenza e nelle regioni insulari diverse da quelle indicate alle lettere c) e d) del presente comma;**

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 *del* TFUE;

Emendamento

(c) 85 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, **primo comma**, TFUE;

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

L'aiuto finanziario dell'Unione all'aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; esso può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Emendamento

soppresso

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato.

Emendamento

I limiti massimi previsti al primo comma possono essere ridotti per gli investimenti realizzati da imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese; essi possono tuttavia applicarsi a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo

quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Emendamento 376

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Emendamento

6. L'aiuto finanziario dell'Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50 % della spesa ammissibile. ***Gli Stati membri possono fissare una differenziazione in funzione delle dimensioni delle imprese, con l'obiettivo di massimizzare il sostegno alle piccole e medie imprese.***

Emendamento 377

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri interessati ***fissano*** nei propri piani strategici della PAC ***una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la*** protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

Emendamento

4. Gli Stati membri interessati ***provvedono affinché,*** nei propri piani strategici della PAC, ***venga destinato almeno il 5 % della spesa o venga adottata almeno un'azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della*** protezione dell'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo dell'Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell'efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, ***in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 51, lettere a bis), b) e f).***

Emendamento 378

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tutti i programmi approvati prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono disciplinati in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 fino alla data prevista per la sua conclusione.

Emendamento 379

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

2. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all'articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi, **senza essere tenuto a svolgere la valutazione ex ante, la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'articolo 103, paragrafo 1, e l'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2.**

Emendamento 380

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) riduzione dell'impatto ambientale

(c) riduzione dell'impatto ambientale

dell'olivicoltura e suo contributo all'azione per il clima; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

dell'olivicoltura e suo contributo all'azione per il clima, **adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei medesimi**; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

Emendamento 381

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettera f)**;

Emendamento

(d) miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettere b) e f)**;

Emendamento 382

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettera h)**.

Emendamento

(f) prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, **incluso il miglioramento della prevenzione e della resistenza ai parassiti**; questo obiettivo è connesso all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **lettere a), b) e c)**;

Emendamento 1241

Proposta di regolamento Articolo 56 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) protezione e potenziamento della biodiversità e dei servizi

ecosistemici, ivi compresa la ritenzione del suolo.

Emendamento 383

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60. Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

Emendamento

1. Per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 56, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all'articolo 60, **da definire a livello di Stato membro.** Nell'ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

Emendamento 384

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento.

Emendamento

2. Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori **e/o di organizzazioni interprofessionali** riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento.

Emendamento 385

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri di cui all'articolo 82, paragrafo 4, possono affidare l'attuazione dei

programmi operativi a organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni attuino già programmi simili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento 386

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) *il 75 %* della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, il 50% della spesa effettivamente sostenuta se per questo tipo di intervento la suddetta condizione non è soddisfatta.

Emendamento

(d) *l'85 %* della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori *o da associazioni di organizzazioni di produttori* di almeno due Stati membri produttori, il 50 % della spesa effettivamente sostenuta se per questo tipo di intervento la suddetta condizione non è soddisfatta.

Emendamento 387

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) nel caso delle regioni insulari, le percentuali di cui alle lettere da a) a d) sono incrementate del 10 %.

Emendamento 388

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono il finanziamento complementare fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione.

soppresso

Emendamenti 824 e 1242

**Proposta di regolamento
Titolo 3 – capitolo 3 – sezione 6 bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 6 bis

**SETTORE DELLE COLTURE DI
LEGUMINOSE**

Articolo 58 bis

**Obiettivi nel settore delle colture di
leguminose**

**Fatti salvi gli obiettivi generali di cui agli
articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono
i seguenti obiettivi nel settore delle colture
di leguminose:**

**(a) il regime aumenta la produzione e il
consumo sostenibili di leguminose in tutta
l'Unione, per incrementare
l'autosufficienza in materia di alimenti e
mangimi conformemente agli obiettivi di
cui all'allegato I;**

**(b) la riduzione della dipendenza dai
mangimi misti concentrati contenenti
soia, in particolare soia importata
proveniente da terreni recentemente
disboscati o convertiti, in linea con
l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 15,
con l'impegno dell'Unione e con gli
impegni in essere delle imprese private a
favore dell'obiettivo "deforestazione
zero";**

**(c) la chiusura dei cicli dei nutrienti e il
loro adeguamento alla scala dei bacini
idrografici locali e regionali, in linea con
la direttiva 2000/60/CE;**

**(d) dare impulso ai mercati locali e
regionali di prodotti alimentari e mangimi
e alle varietà di sementi adattate a livello
locale che richiedono un basso apporto di**

fattori di produzione.

Le misure finanziate nell'ambito del presente settore sono coerenti con gli impegni e la normativa dell'Unione in materia di clima e ambiente e non provocano modifiche dirette o indirette dell'utilizzo del suolo ma hanno un'incidenza realmente positiva sulle emissioni globali di gas a effetto serra conformemente al GLOBIOM.

Articolo 58 ter

Tipi di interventi

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 58 bis, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

(i) la conservazione del suolo, compreso l'aumento reale e dimostrato del carbonio nel suolo, senza un ricorso sistematico ai pesticidi;

(ii) l'aumento dell'efficienza dell'uso e della gestione dell'acqua, compreso il risparmio di acqua;

(iii) la promozione dell'uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

(iv) il miglioramento delle pratiche di gestione per aumentare la resistenza delle colture ai parassiti e ridurre la sensibilità agli attacchi parassitari;

(v) la riduzione dell'uso dei pesticidi e della dipendenza dai medesimi;

(vi) la creazione e il mantenimento di habitat agricoli favorevoli alla biodiversità, senza il ricorso ai pesticidi;

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, anche sulla selezione da parte dell'agricoltore della rotazione delle

colture più adeguata;

(c) formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;

(d) produzione e tecniche biologiche;

(e) azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti.

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 59 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

Emendamento

A norma degli articoli 5 e 6, gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all'articolo 39, lettera f):

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 59 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità *e* quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

Emendamento

(a) pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità, quantità *e diversità*), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 59 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

Emendamento

(b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati, ***nonché promozione della negoziazione collettiva dei contratti***; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 59 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

Emendamento

(c) ***applicazione***, ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti ***e alle malattie degli animali e la resilienza climatica, la diversità genetica, la protezione del suolo, il miglioramento della biosicurezza e la riduzione delle sostanze antimicrobiche***, ***nonché*** pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia ***a lungo termine*** e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), ***d), e), f)*** e i);

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Articolo 59 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili,

Emendamento

(d) promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili,

dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

resistenza alle malattie degli animali, dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell'acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; **riduzione delle emissioni e aumento dell'efficienza energetica**; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

Emendamento 394

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

Emendamento

(e) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, **includere la prevenzione e la gestione delle malattie tropicali e zoonotiche**, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

Emendamento 395

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento

(f) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità **dei prodotti, alla segmentazione del mercato** e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento 396

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 40, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

Emendamento

(g) promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

Emendamento 397

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvivono sui mercati nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Emendamento

(h) prevenzione delle crisi e **mitigazione** e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvivono sui mercati nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

Emendamento 398

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) prevenzione degli attacchi al bestiame da parte di specie predatrici;

Emendamento 399

Proposta di regolamento Articolo 59 – comma 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h ter) contributo alla strategia dell'Unione per promuovere le colture proteiche, in particolare foraggi e leguminose.

Emendamenti 400 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere **uno** o più dei seguenti tipi di interventi:

1. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui **all'articolo 56, lettere da a) a f bis), e** all'articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere **due** o più dei seguenti tipi di interventi:

Emendamenti 401 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) conservazione del suolo, **compreso** l'aumento del carbonio nel suolo;

i) conservazione del suolo **e ricostituzione della fertilità e della struttura del suolo, compresi** l'aumento del carbonio nel suolo **e la riduzione dei contaminanti nei prodotti fertilizzanti;**

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) miglioramento dell'uso e della

ii) miglioramento dell'uso e della **sana**

gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio, ***contribuendo a un buono stato dei bacini idrici;***

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica;

Emendamento

iv) risparmio energetico e aumento dell'efficienza energetica, ***incluso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, come l'utilizzo sostenibile degli scarti agricoli;***

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) riduzione dei gas inquinanti e dei gas a effetto serra;

Emendamenti 405 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) imballaggi ecologici;

Emendamento

v) imballaggi ecologici ***e riduzione dei rifiuti di imballaggio;***

Emendamenti 406 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

vi) salute e benessere degli animali;

Emendamento

vi) salute e benessere degli animali, ***compresi la gestione sostenibile e la prevenzione delle malattie tropicali e zoonotiche;***

Emendamento 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii

Testo della Commissione

vii) riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

Emendamento

vii) riduzione ***della generazione di emissioni e*** della produzione di rifiuti e miglioramento dell'uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) prevenzione e gestione delle malattie tropicali e zoonotiche;

Emendamenti 408 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto viii

Testo della Commissione

viii) miglioramento della resistenza ai parassiti;

Emendamento

viii) miglioramento della resistenza ai parassiti ***mediante la promozione della difesa integrata, comprese pratiche di gestione e coltivazione adeguate e la lotta alle malattie degli animali;***

Emendamenti 409 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto ix

Testo della Commissione

ix) *riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso* di pesticidi;

Emendamento

ix) *significativa riduzione dell'uso* di pesticidi *e della dipendenza da tale utilizzo*;

Emendamento 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ix bis) miglioramento della resilienza alle malattie animali e riduzione dell'uso di antibiotici;

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x

Testo della Commissione

Emendamento

x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

x) creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità *e promozione di varietà locali*;

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

x bis) riduzione dell'uso di antimicrobici;

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

x ter) miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta e di consegna delle produzioni;

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

x quater) azioni di monitoraggio, conoscenza e controllo dei mercati;

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera a – punto x quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

x quinquies) prevenzione degli attacchi al bestiame da parte di specie predatrici.

Emendamenti 415 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei *loro effetti*;

(b) servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda *la qualità della produzione, la biodiversità e l'ambiente*, la mitigazione dei

cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi e la lotta ai parassiti e alle malattie degli animali, nonché il miglioramento della qualità del prodotto;

Emendamento 826 cp

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) formazione, **compreso** l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;

Emendamento

(c) formazione, **compresi** l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, **in particolare sull'agricoltura biologica, corsi sulla permacultura e pratiche di aumento del contenuto di carbonio;**

Emendamento 416

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) produzione integrata;

Emendamento 417

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo **40**, lettera f);

Emendamento

(e) azioni volte a incrementare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all'articolo **39**, lettera f);

Emendamento 418

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali.

Emendamento

(h) attuazione di sistemi di tracciabilità ***lungo l'intera catena di produzione*** e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali, ***tra cui la tracciabilità dell'origine delle olive e dell'olio nei diversi stadi della catena di produzione, nonché informazioni sui metodi di produzione;***

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) attuazione di protocolli fitosanitari e veterinari di paesi terzi.

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

2. Per quanto riguarda l'obiettivo di cui all'articolo ***56, lettera f), e all'articolo*** 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

Emendamento

(b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato **e un maggiore adeguamento dell'offerta alla domanda;**

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori;

Emendamento

(c) magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell'organizzazione di produttori o dei soci dell'organizzazione di produttori, **nonché trattamento di prodotti per facilitarne il magazzinaggio;**

Emendamenti 423 e 826 cp

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento

(d) reimpianto di frutteti **o uliveti** ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) misure a sostegno della salute e del benessere degli animali;

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali;

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quater) miglioramento delle risorse genetiche;

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d quinquies) estensione del periodo di vuoto sanitario obbligatorio delle aziende a causa di una crisi dovuta a malattie degli animali;

Emendamento 826 cp

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Emendamento

(h) assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che **tutti** i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi. ***Si concede un'assicurazione soltanto a condizione che i produttori adottino attivamente misure di minimizzazione dei rischi.***

Emendamento 428

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), non siano superiori **a un terzo** dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all'obiettivo di cui all'articolo 59, lettera h), non siano superiori **al 50 %** dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 429

Proposta di regolamento
Articolo 62 – titolo

Testo della Commissione

Fondi di esercizio

Emendamento

Fondi di esercizio ***delle organizzazioni di produttori***

Emendamento 430

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i primi cinque anni dall'anno di riconoscimento e per le organizzazioni di produttori operanti esclusivamente in zone soggette a vincoli naturali.

Emendamento 431

Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ***gli impegni ambientali***, climatici e altri impegni in materia di gestione;

(a) ***le misure di sostenibilità agroambientale, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi*** e altri impegni in materia di gestione;

Emendamento 432

Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali;

(e) l'insediamento dei giovani agricoltori, ***dei nuovi agricoltori*** e l'avvio ***e lo sviluppo*** di nuove imprese rurali ***sostenibili***;

Emendamento 433

Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) le donne nelle zone rurali;

Emendamento 434

Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) lo scambio di conoscenze e l'informazione;

(h) lo scambio di conoscenze e l'informazione; *e*

Emendamenti 435, 1123 cp2 e 1165 cp2

Proposta di regolamento Articolo 64 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) l'installazione di tecnologie digitali;

Emendamento 1133

Proposta di regolamento Articolo 65

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 65

Articolo 65

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

Sostenibilità agroambientale, misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e altri impegni in materia di gestione benefici per l'ambiente

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per **impegni ambientali**, climatici e altri impegni in materia di gestione, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC.

3. Gli Stati membri **possono rendere** disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad altri **beneficiari** che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari **e** al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per **pratiche sostenibili sul piano agroambientale, mitigazione e adattamento ai cambiamenti** climatici, **compresi la gestione dei rischi naturali** e altri impegni in materia di gestione, **ad esempio la silvicoltura, la protezione e il miglioramento delle risorse genetiche e la salute e il benessere degli animali**, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC.

3. Gli Stati membri **rendono** disponibile il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali. **Tale sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato IX bis bis.**

4. Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori, **ai gruppi di agricoltori** e ad altri **gestori del territorio** che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, **ad esempio la protezione adeguata delle zone umide e dei suoli organici**, che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici **pertinenti** di cui all'articolo 6, paragrafo 1. **Può essere data priorità ai regimi destinati specificamente a far fronte alle condizioni e alle esigenze ambientali locali e che contribuiscono, se del caso, al raggiungimento degli obiettivi indicati nella normativa di cui all'allegato XI.**

5. Nell'ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a) vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b) vanno al di là dei requisiti minimi **pertinenti** relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, al benessere degli animali **e alla prevenzione della resistenza**

obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi **dagli** impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28.

6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, **essi** possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile.

antimicrobica, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;

(c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d) sono diversi **o complementari rispetto agli** impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 28 **garantendo al contempo l'assenza di doppio finanziamento**.

6. Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. **Essi forniscono inoltre un incentivo finanziario ai beneficiari e**, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, **che sia per ettaro di superficie o sulla base di altre unità definite a seconda della natura dell'impegno. Gli Stati membri possono concedere un sostegno annuale per i programmi dell'intera azienda agricola mirati alla trasformazione globale dei sistemi agricoli verso gli obiettivi del presente paragrafo**. I pagamenti sono concessi annualmente.

6 bis. Il livello dei pagamenti varia in base al grado di ambizione in termini di sostenibilità di ciascuna pratica o serie di pratiche, sulla base di criteri non discriminatori, al fine di offrire un incentivo efficace per la partecipazione. Gli Stati membri possono inoltre differenziare i pagamenti tenendo conto della natura del vincolo che interessa le attività agricole derivante dagli impegni assunti e in funzione dei diversi metodi colturali.

7. Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi **volontari e una combinazione di impegni in materia di gestione sotto forma di regimi locali** e regimi di pagamenti basati sui risultati, **anche attraverso un approccio territoriale**, per incoraggiare gli **agricoltori e i gruppi di agricoltori a**

8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.

10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di tali operazioni.

11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente

produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia e in modo misurabile. ***Essi attuano tutti i mezzi necessari in termini di consulenze, formazione e trasferimento di conoscenze per assistere gli agricoltori che cambiano i loro sistemi di produzione.***

8. Gli impegni assunti devono avere una durata compresa ***solitamente*** tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, ***anche tenendo conto della natura a lungo termine della silvicoltura***, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.

9. Se il sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, ***compresi gli*** impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, ***la difesa integrata, la protezione dei sistemi agroforestali*** e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro, ***che sia per ettaro di superficie o sulla base di altre unità definite a seconda della natura dell'impegno.***

10. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell'ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni ***pertinenti*** necessarie per l'esecuzione di tali operazioni ***e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché accesso alle competenze al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.***

11. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente

articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 28.

articolo siano coerenti con quelli previsti all'articolo 28.

Emendamenti 448 e 1166 cp1

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento *degli* obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, ***comprese zone montane e regioni insulari***, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento ***dei pertinenti*** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamenti 449 e 1166 cp2

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori ***veri e propri*** in relazione alle superfici designate conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Emendamento

2. Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori ***in attività*** in relazione alle superfici designate, conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ***nonché alle aree della Repubblica di Croazia colpite dalla guerra.***

Emendamenti 450 e 1166 cp2

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o

giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Emendamento 451

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata. ***Essi possono fornire inoltre un incentivo finanziario ai beneficiari per continuare l'attività agricola in queste zone. L'importo del sostegno può essere modulato per tenere conto della gravità dei vincoli naturali che interessano l'attività agricola e il sistema agricolo. I pagamenti possono inoltre tenere conto, ove pertinente, di criteri socioeconomici e ambientali. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli siano adeguati, esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo equo.***

Emendamento 1166 cp3

Proposta di regolamento Articolo 66 – titolo

Testo della Commissione

4. I costi aggiuntivi e il mancato

Emendamento

4. I costi aggiuntivi e il mancato

guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

L'importo dei pagamenti può essere modulato per tenere conto della gravità dei vincoli che interessano le attività agricole dei diversi sistemi di produzione.

Gli Stati membri possono fissare una soglia minima di pagamento al di sotto della quale i pagamenti non vengono concessi.

I pagamenti concessi possono anche tener conto, se del caso, di criteri socioeconomici e ambientali.

Emendamento 452

Proposta di regolamento Articolo 66 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

Emendamento

5. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie ***e sono limitati agli importi minimi e massimi fissati all'allegato IX bis bis.***

Emendamento 1124

Proposta di regolamento Articolo 67

Testo della Commissione

Articolo 67

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel

Emendamento

Articolo 67

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel

presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento **degli** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e **ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.**

3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:

- (a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- (b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
- (c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti

presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento **dei pertinenti** obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai **gruppi di agricoltori, ai silvicoltori e ai gruppi di silvicoltori, ai proprietari di foreste e ai gruppi di proprietari di foreste.** In casi debitamente giustificati possono essere concessi anche ad altri gestori di terreni.

2 bis. In caso di una persona giuridica, o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il sostegno a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

3. Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:

- (a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- (b) altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
- (c) le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

4. Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti

agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

(a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 2 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

5. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

(a) con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

(b) con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 secondo quanto previsto all'allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

6. I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie **e sono limitati agli importi massimi fissati all'allegato IX bis bis.**

Emendamento 1139

Proposta di regolamento Articolo 68

Testo della Commissione

Articolo 68 Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri

Emendamento

Articolo 68 Investimenti

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri

piani strategici della PAC.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

3.

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

- (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- (b) acquisto di diritti all'aiuto;
- (c) acquisto di terreni, ad eccezione

piani strategici della PAC.

1 bis. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali, ***anche in forma collettiva***, che contribuiscano al conseguimento dei ***pertinenti*** obiettivi specifici di cui all'articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale ***che comprenda l'obbligo di impiantare specie adattate agli ecosistemi locali*** o di uno strumento equivalente ***nel caso di aziende superiori a una determinata dimensione che deve essere determinata dallo Stato membro.***

2 bis. Gli Stati membri destinano almeno il 30 % del sostegno di cui al presente articolo agli investimenti a favore dell'ambiente e del clima che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). Gli Stati membri stabiliscono le priorità per tali investimenti mediante un sostegno maggiore, un punteggio più elevato nella valutazione e altri criteri oggettivi di effetto analogo.

Gli Stati membri possono anche stabilire una priorità per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori a norma del presente articolo.

3.

Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

- (a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- (b) acquisto di diritti all'aiuto;
- (c) acquisto di terreni, ad eccezione

dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;

(d) acquisto di animali, *piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici*;

(e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

(f) investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

(g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

(h) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;

dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari;

(d) acquisto di animali, *ad eccezione di quelli utilizzati al posto delle macchine per la conservazione del paesaggio e per la protezione contro i grandi predatori*;

(d bis) acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

(e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

(g) investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale. *Gli Stati membri possono inoltre prevedere deroghe specifiche per gli investimenti nella banda larga qualora vengano indicati criteri chiari per garantire la complementarità con il sostegno previsto da altri strumenti dell'Unione*;

(h) investimenti di imboscamento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboscamento e il rimboscamento;

(h bis) investimenti non coerenti con la normativa in materia di salute e benessere degli animali o la direttiva 91/676/CEE;

(h ter) investimenti nella produzione di bioenergia che non sono coerenti con i criteri di sostenibilità enunciati nella

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4.

Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima **del 75%** dei costi ammissibili.

L'aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti:

- (a) imboschimento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- (b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;
- (c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

direttiva sulle energie rinnovabili.

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

In deroga al primo comma, lettere da a) a h), gli Stati membri possono prevedere deroghe nelle regioni insulari, comprese le regioni ultraperiferiche, per far fronte agli svantaggi legati all'insularità e all'isolamento.

4.

Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima dei costi ammissibili **di cui all'allegato IX bis bis.**

L'aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti:

- (a) imboschimento, **creazione di sistemi agroforestali** e investimenti non produttivi, **compresa la ricomposizione fondiaria**, connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
- (b) investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;
- (c) investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo **danneggiato** a seguito di **incendi e altre** calamità naturali o eventi catastrofici, **compresi tempeste, inondazioni, parassiti e malattie, e per il ripristino delle foreste tramite lo sminamento**, e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale, **nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste;**
 - (c bis) investimenti realizzati in tecniche e sistemi di produzione innovativi che concorrono contemporaneamente agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f);**
 - (c ter) investimenti a favore della protezione del bestiame dalla predazione;**
 - (c quater) investimenti nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone soggette a vincoli naturali, comprese le regioni montane e insulari;**
 - (c quinquies) investimenti connessi al**

benessere degli animali.

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68 bis

Investimenti nell'irrigazione

1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate e drenate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2. Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di tale direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento.

4. Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura

esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico unicamente per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

(a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

(b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5. Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

(a) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino unicamente per motivi inerenti alla quantità di acqua; e

(b) un'analisi ambientale ex ante mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali in passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere

considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6. In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

(a) l'investimento è associato a un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e

(b) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

7. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima del 75 % dei costi ammissibili. L'aliquota massima può essere aumentata per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone soggette a vincoli naturali, comprese le regioni montane e insulari.

Emendamento 1168

Proposta di regolamento Articolo 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68 ter

Installazione di tecnologie digitali

1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente regolamento, gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'installazione di tecnologie digitali in aree rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di

contribuire al conseguimento dell'obiettivo trasversale di cui all'articolo 5 e degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi per contribuire all'installazione di tecnologie digitali al fine di sostenere, tra l'altro, l'agricoltura di precisione, le imprese rurali dei piccoli comuni intelligenti nonché lo sviluppo di infrastrutture TIC a livello di azienda agricola.

3. Gli Stati membri limitano il sostegno per l'installazione di tecnologie digitali all'aliquota massima del 30 % dei costi ammissibili.

Emendamento 477

Proposta di regolamento Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione

Insediamiento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

Emendamento

Insediamiento dei giovani agricoltori, **dei nuovi agricoltori** e avvio **e sviluppo** di nuove imprese rurali **sostenibili**

Emendamento 478

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori, **o per il loro inserimento in imprese agricole esistenti, e dei nuovi agricoltori, nonché per** l'avvio **e lo sviluppo** di nuove imprese rurali, **anche per la diversificazione delle attività agricole**, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della

PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. ***Il sostegno di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di un piano aziendale.***

Emendamento 479

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito ***di questo tipo di interventi*** solo per:

Emendamento

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito ***del presente articolo*** solo per:

Emendamento 480

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'insediamento di nuovi agricoltori;

Emendamento 481

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'avvio di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura ***e*** alla silvicoltura o la diversificazione del reddito ***delle famiglie agricole;***

Emendamento

(b) l'avvio ***e lo sviluppo*** di nuove imprese rurali connesse all'agricoltura, alla silvicoltura, ***alla bioeconomia, all'economia circolare e all'agroturismo*** o la diversificazione del reddito;

Emendamento 482

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate in strategie di sviluppo locale.

Emendamento

(c) l'avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate in strategie di sviluppo locale ***da parte di agricoltori che diversificano la loro attività, nonché di microimprese e persone fisiche nelle zone rurali.***

Emendamento 483

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni specifiche per provvedere a che i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori che aderiscano a gruppi di agricoltori, organizzazioni di produttori o cooperative non perdano i benefici loro riconosciuti per l'accesso al settore. Dette disposizioni rispettano il principio di proporzionalità e individuano la partecipazione dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori alla cooperativa.

Emendamento 484

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato ***a un*** importo massimo ***di 100 000 EUR*** e può essere combinato con strumenti finanziari.

Emendamento

4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari ***che possono essere differenziati in base a criteri obiettivi.*** Il sostegno è limitato ***all'importo massimo previsto all'allegato***

IX bis bis e può essere combinato con strumenti finanziari.

Emendamento 485

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il sostegno a norma del presente articolo può essere versato in varie rate.

Emendamenti 486, 1152 cp1 e 1063

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri **concedono** un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri **possono concedere** un sostegno agli strumenti di gestione del rischio, **tenendo conto delle loro esigenze e analisi SWOT**, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC. **Gli Stati membri garantiscono che tale disposizione non vada a scapito degli strumenti di gestione del rischio nazionali privati o pubblici.**

Emendamento 487

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. **Gli Stati membri concedono un** sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi **al fine di** promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori **veri e propri** a gestire i rischi di produzione e di reddito

2. **Il** sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi **può essere concesso per** promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori **attivi** a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che

connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici *pertinenti* di cui all'articolo 6. ***Tali strumenti possono consistere in sistemi di gestione multirischio.***

Sono inoltre incoraggiate strategie di mitigazione del rischio per aumentare la resilienza delle aziende nei confronti dei rischi naturali e connessi ai cambiamenti climatici e ridurre l'esposizione all'instabilità del reddito.

Emendamenti 488, 1065 e 1152 cp3

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;

Emendamento

(a) contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi, ***a copertura delle perdite provocate da condizioni climatiche avverse, calamità naturali o eventi catastrofici, dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, da contaminazione di colture biologiche o da una misura adottata ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un parassita;***

Emendamenti 489, 1067 e 1152 cp4

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.

Emendamento

(b) contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione, ***per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse, calamità naturali o eventi catastrofici,***

dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, da contaminazione di colture biologiche o da una misura adottata ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un parassita;

Emendamenti 490, 1068 e 1152 cp5

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) contributi finanziari per uno strumento di stabilizzazione del reddito sotto forma di un fondo di mutualizzazione che fornisca:

i) il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;

ii) il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.

Emendamenti 948 e 1270

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) un contributo finanziario per l'attenuazione del rischio, ad esempio la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio e suoli che contribuiscano a ridurre rischi come la siccità, le inondazioni e gli incendi.

Emendamenti 491 e 1152 cp6

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri limitano i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 3, lettere b) e b bis), ai seguenti elementi:

(a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

(b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

(c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

(d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

Emendamenti 492 e 1152 cp7

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;

Emendamento

(a) i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili **e degli strumenti di stabilizzazione del reddito;**

Emendamenti 493, 1071, 1152 cp8 e 1272

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i

Emendamento

(b) il metodo di calcolo delle perdite e i

fattori scatenanti per la compensazione;

fattori scatenanti per la compensazione,
*anche mediante l'utilizzo di indici
biologici, climatici o economici applicati a
livello di azienda agricola o a livello
locale, regionale e nazionale;*

Emendamento 1152 cp9

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione ***del prodotto interessato*** o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. ***Per quanto riguarda le perdite di produzione, tale periodo può essere portato a un periodo di quattro anni o a una media calcolata sulla base degli otto anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.***

Emendamenti 494, 1074 e 1152 cp10

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima ***del 70 %*** dei costi ammissibili.

Emendamento

6. Gli Stati membri limitano il sostegno all'aliquota massima dei costi ammissibili ***di cui all'allegato IX bis bis.***

Emendamenti 1152 cp11 e 1276

Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono ***affinché siano attuate strategie di attenuazione dei rischi per aumentare la resilienza delle aziende agricole contro i rischi naturali e connessi ai cambiamenti climatici e ridurre l'esposizione all'instabilità del reddito***; essi provvedono ***inoltre*** a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Emendamenti 495, 1076 e 1152 cp12

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri che introducono regimi di gestione del rischio nazionali o dispongono di tali regimi prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento] possono utilizzare gli strumenti previsti dal presente articolo per coprire i tipi di rischi non contemplati da detti regimi.

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e

1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e

sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 114 e l'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione, **comprese quelle i cui prodotti sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.**

Emendamenti 497 e 1170 cp2

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell'ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione **e sostenere quelle esistenti** che coinvolgano almeno due soggetti, **di cui almeno uno coinvolto nella produzione agricola**, e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamenti 498 e 1170 cp2

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un sostegno a titolo del FEASR ai gruppi di azione locale che attuano una strategia di sviluppo locale che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamenti 499 e 1170 cp2

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono includere nell'ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti ***necessari*** della cooperazione, ***compresi i costi di certificazione relativi alla partecipazione a un regime di qualità dell'Unione.***

Emendamenti 500 e 1170 cp2

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono concedere sostegno finalizzato a incoraggiare regimi di qualità, organizzazioni di produttori o gruppi di produttori o altre forme di cooperazione sotto forma di importi forfettari.

Emendamento 1170 cp3

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori ***che hanno raggiunto*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.

Emendamento

7. Nel caso della cooperazione nell'ambito della successione nelle aziende agricole ***e al fine di sostenere il ricambio generazionale a livello di azienda agricola,*** gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori ***a cui manchino meno di cinque anni per raggiungere*** l'età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.

Emendamenti 501 e 830 cp1

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici **climatico-ambientali** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

Emendamento

8. Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici **connessi all'ambiente e al clima** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f). **Gli Stati membri non sostengono interventi che determinano effetti negativi per l'ambiente.**

Emendamenti 502 e 1170 cp4

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel piano strategico. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Emendamento 503

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. Il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, comprese azioni di informazione e di promozione, e l'aiuto per la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori sono limitati all'importo massimo di cui all'allegato IX

bis bis.

Emendamento 830 cp2

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quater. *L'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale partecipativo secondo quanto esposto al paragrafo 1, prevede il coinvolgimento attivo e primario delle aziende agricole e/o silvicole.*

Emendamento 504

Proposta di regolamento Articolo 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 71 bis

Sottoprogrammi tematici per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Gli Stati membri possono istituire un sottoprogramma tematico per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 che risponde agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 505

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni **tra aziende agricole, silvicole e rurali** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente

1. Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni **su base individuale o collettiva** alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente

specificato nei loro piani strategici della PAC.

specificato nei loro piani strategici della PAC *per l'agricoltura, la silvicoltura, compresa l'agrosilvicoltura, la protezione del clima e dell'ambiente, le aziende rurali, i piccoli comuni intelligenti e gli interventi della PAC.*

Emendamento 506

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento

2. Nell'ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri **e l'Unione** possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l'innovazione, l'accesso alla formazione e alla consulenza, **l'elaborazione di piani e di studi** e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento 507

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **limitano il** sostegno **a un massimo del 75% dei costi ammissibili.**

Emendamento

Gli Stati membri **possono fornire** sostegno **fino all'aliquota massima indicata all'allegato IX bis bis.**

Emendamento 508

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al primo comma, nel caso della

Emendamento

In deroga al primo comma, nel caso della

creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno *sotto forma di un importo fisso di 200 000 EUR*.

creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno *fino all'importo massimo di cui all'allegato IX bis bis*.

Emendamento 509

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un'aliquota superiore o un importo più elevato di quelli previsti in tale paragrafo al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento

soppresso

Emendamento 510

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il sostegno a norma del presente articolo non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali obbligatori dell'insegnamento secondario o superiore.

Emendamento 511

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale

qualificato e formazione, per esercitare tale funzione.

Emendamento 512

Proposta di regolamento Articolo 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 72 bis

Misure a favore delle donne nelle zone rurali

- 1. Gli Stati membri adottano azioni specifiche incentrate sulla promozione di una maggiore inclusione delle donne nell'economia rurale, attraverso interventi in linea con la vigente regolamentazione al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*
- 2. Gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, concedere sostegno per promuovere la partecipazione delle donne, tra l'altro, al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, a servizi di consulenza, a investimenti in immobilizzazioni materiali, all'avvio e allo sviluppo di aziende agricole e di imprese rurali, all'installazione di tecnologie digitali e alla cooperazione.*

Emendamento 513

Proposta di regolamento Articolo 72 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 72 ter

Sviluppo della strategia "piccoli comuni intelligenti"

- 1. Al fine di promuovere la digitalizzazione e l'innovazione e favorire lo sviluppo delle imprese, l'inclusione*

sociale e l'occupazione nelle zone rurali, gli Stati membri elaborano e attuano la strategia "piccoli comuni intelligenti" nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, tenendo conto dei tipi di interventi di cui all'articolo 64, lettere a), b), d), e), g) e h), e di elementi che garantiscono la modernizzazione e le strategie di cui all'articolo 102.

2. Oltre ai tipi di interventi stabiliti al paragrafo 1, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle misure che riguardano le seguenti questioni nelle zone rurali:

- (a) digitalizzazione dell'economia rurale;*
- (b) agricoltura di precisione;*
- (c) sviluppo di piattaforme digitali;*
- (d) mobilità nelle zone rurali;*
- (e) innovazione sociale;*
- (f) sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale e sostegno allo sviluppo di cooperative energetiche.*

3. Gli Stati membri prestano particolare attenzione al coordinamento tra il FEASR e altri fondi strutturali e di investimento europei, come stabilito all'articolo 98, lettera d), punto iii).

4. Gli Stati membri possono includere la loro strategia "piccoli comuni intelligenti" all'interno delle strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 25, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [nuovo RDC].

Emendamento 514

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi

Emendamento

L'autorità di gestione del piano strategico della PAC o, *se del caso, le autorità di*

designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

gestione regionali, o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e **dei nuovi agricoltori**, avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, **misure specifiche a favore delle donne nelle zone rurali e installazione di tecnologie digitali**, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Emendamento 515

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli **interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati** nell'ambito di attività di ripristino.

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli **investimenti** nell'ambito di attività di ripristino **a seguito di eventi catastrofici**.

Emendamento 516

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I criteri di selezione possono non essere definiti per le operazioni che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa o sono state selezionate nell'ambito di Life +, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.

Emendamento

soppresso

Emendamento 1173

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Emendamento

5. Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

In deroga al primo comma, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane con obiettivi ecologici, protettivi e ricreativi possono essere selezionate ai fini del sostegno laddove siano state completate fisicamente prima della presentazione della richiesta di finanziamenti all'autorità.

Tali operazioni non devono avere né si ritiene che abbiano un effetto di incentivazione se

i) il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; una condizione per la concessione dell'aiuto è che il bilancio disponibile per il regime di aiuto non sia esaurito;

ii) il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che i costi ammissibili siano sostenuti dal beneficiario;

iii) il regime di aiuto comprende solo i siti in cui è stata costituita una nuova foresta conformemente alla normativa nazionale e la costituzione è stata comunicata all'autorità competente; e

iv) il regime di aiuto comprende solo misure basate sul piano di gestione forestale o suo equivalente.

Emendamento 517

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora gli agricoltori siano interessati da condizioni climatiche avverse e/o crisi di mercato, i pagamenti di cui alla lettera a) possono essere garantiti dal capitale di esercizio.

Emendamento 518

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se i fondi di cui al presente articolo non sono utilizzati o restituiti dallo strumento finanziario, dovrebbero essere conservati per l'utilizzo nella parte del piano strategico della PAC relativa allo sviluppo rurale.

Emendamento 519

Proposta di regolamento
Articolo 75

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 520

Proposta di regolamento
Articolo 78 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare **il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli** di cui al presente capo **relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per i seguenti tipi di interventi nel settore dello sviluppo rurale:**

- (a) impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65;**
- (b) investimenti di cui all'articolo 68;**
- (c) cooperazione di cui all'articolo 71.**

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 138 al fine di integrare **l'allegato IX bis relativo agli importi minimi e massimi dei pagamenti** di cui al presente capo.

Emendamento 521

**Proposta di regolamento
Articolo 79 – titolo**

Testo della Commissione

Spese del FEAGA e del FEASR

Emendamento

Dotazione finanziaria del FEAGA e del FEASR

Emendamento 522

**Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi:

Emendamento

1. **La dotazione finanziaria per il FEAGA per il periodo 2021-2027 è fissata a 286 143 milioni di EUR a prezzi 2018 (322 511 milioni di EUR a prezzi correnti).**

Nell'ambito di tale dotazione finanziaria e fatte salve le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del regolamento (UE) [RO], il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi:

Emendamento 523

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV.

Emendamento

2. ***La dotazione finanziaria per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2021-2027 è fissata a 96 712 milioni di EUR a prezzi 2018 (109 000 milioni di EUR a prezzi correnti).***

Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV, ***l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112 e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 83, paragrafo 2.***

Emendamento 524

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a ***decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.***

Emendamento

1. Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a ***seguito dell'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.***

Emendamento 525

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano

Emendamento

Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano

strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR *e del FEAGA* a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

Emendamento 526

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

Emendamento

In deroga all'articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, ***ivi compresi incendi, siccità e inondazioni***, avversità atmosferiche, ***epidemie*** o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

Emendamento 527

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [2029]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [2029].

Emendamento

3. Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [2030]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l'aiuto in questione è effettivamente pagato dall'organismo pagatore entro il 31 dicembre [2030].

Emendamento 528

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a **2 188 000** EUR all'anno.

Emendamento

3. L'aiuto finanziario dell'Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a **X** EUR all'anno.

Emendamento 529

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **10 666 000** EUR all'anno per la Grecia;

Emendamento

(a) **X** EUR all'anno per la Grecia;

Emendamento 530

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **554 000** EUR all'anno per la Francia e

Emendamento

(b) **X** EUR all'anno per la Francia e

Emendamento 531

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **34 590 000** EUR all'anno per l'Italia.

Emendamento

(c) **X** EUR all'anno per l'Italia.

Emendamento 532

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *Nel 2023* gli Stati membri *riesaminano* le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Emendamento

7. ***Due anni dopo la data di applicazione dei loro piani strategici*** gli Stati membri ***possono riesaminare*** le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Emendamento 533

Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a **78 811** milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027³⁸.

³⁸ Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)0322 final.

Emendamento

1. L'importo totale del sostegno dell'Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a **109 000** milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027³⁸.

³⁸ Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)0322 final.

Emendamento 534

Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I piani strategici della PAC fissano **un tasso unico di** partecipazione del FEASR **applicabile a tutte le** misure.

Emendamento

1. I piani strategici della PAC fissano **un'unica** partecipazione del FEASR **a sostegno di** misure **nelle regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 2") stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.**

Emendamento 535

**Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le risorse del FEASR sono ripartite tra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");

(b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni in transizione");

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Emendamento 536

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **al 70%** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

Emendamento

(a) **all'85 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

Emendamento 537

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **al 70%** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

Emendamento

(b) **all'85 %** della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

Emendamento 538

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) al 65 % per le regioni in transizione;

Emendamento 539

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) **al 65%** della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell'articolo 66;

Emendamento

(c) **al 75 %** della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell'articolo 66;

Emendamento 540

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) al **43%** della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Emendamento

(d) al **53 %** della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Emendamento 541

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) **all'80 %** per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti non produttivi di cui all'articolo 68 del presente regolamento, il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell'ambito dell'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC];

Emendamento

(a) **al 90 %** per gli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell'articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti non produttivi di cui all'articolo 68 del presente regolamento, **connessi alla forestazione e agli obiettivi ambientali e climatici specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), le operazioni contemplate all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a),** il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell'ambito dell'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], **le operazioni di cui all'articolo 72, le operazioni sostenute attraverso strumenti finanziari, le misure di cui all'articolo 72 bis (nuovo) e le zone spopolate;**

Emendamento 542

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) al 100% per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità **degli articoli 15 e 90** del presente regolamento.

Emendamento

(b) al 100 % per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità **dell'articolo 90** del presente regolamento, **qualora tali operazioni perseguano obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).**

Emendamento 1134

**Proposta di regolamento
Articolo 86**

Testo della Commissione

Articolo 86

Dotazioni finanziarie minime e massime

1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].
2. Almeno il **30 %** della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) **e f)** del presente regolamento, **ad esclusione degli interventi basati sull'articolo 66.**

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

Emendamento

Articolo 86

Dotazioni finanziarie minime e massime

1. Almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato all'iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all'articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].
2. Almeno il **35 %** della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato **a tutti i tipi di** interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), **f) e i)**, del presente regolamento.

È possibile tenere conto al massimo del 40 % dei pagamenti concessi conformemente all'articolo 66 ai fini del calcolo della partecipazione totale del FEASR di cui al primo comma.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

2 bis. Almeno il 30 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX è riservato agli interventi di cui agli articoli 68, 70, 71 e 72 per obiettivi specifici volti a promuovere lo sviluppo di un settore

agricolo intelligente, resiliente e diversificato quale definito all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento.

3. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. **Per ciascuno Stato membro l'importo minimo di cui all'allegato X è destinato a contribuire all'obiettivo specifico "attrarre i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e all'identificazione delle necessità da soddisfare, l'importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:**

(a) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27;

(b) l'insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 69.

3. Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all'allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L'assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell'ambito dei pagamenti intermedi a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l'assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4. **Gli Stati membri riservano almeno gli importi di cui all'allegato X per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 27.**

4 bis. Gli Stati membri riservano almeno il 60 % degli importi di cui all'allegato VII per:

(a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sottosezione 2;

(b) il pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 3;

(c) gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1;

(d) i tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

In deroga a quanto definito, quando uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), per cui dall'importo riservato a norma del primo paragrafo può ridurre l'importo minimo, che è stato fissato a norma del primo comma, dell'importo maggiorato.

4 ter. Almeno il 6 % degli importi di cui all'allegato VII è riservato al sostegno del pagamento redistributivo di cui all'articolo 26.

4 quater. Almeno il 30 % delle dotazioni complessive di cui all'allegato VII per il periodo dal 2023 al 2027 è riservato ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28.

Gli Stati membri possono riservare importi diversi per ogni anno civile, inferiori o superiori alla percentuale fissata dallo Stato membro a norma della prima frase, a condizione che la somma di tutti gli importi annuali corrisponda a tale percentuale.

In deroga a quanto definito, quando uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, primo comma, lettera a), per cui dall'importo riservato a norma dell'articolo 28 può ridurre l'importo minimo, che è stato fissato a norma del primo comma, dell'importo maggiorato.

5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10% degli importi di cui all'allegato VII.

5. Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10% degli importi di cui all'allegato VII. *Gli Stati membri possono trasferirne una parte per aumentare la dotazione massima di cui all'articolo 82,*

paragrafo 6, qualora tale dotazione sia insufficiente per finanziare gli interventi di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.

7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10 % dell'importo stabilito nell'allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2 %, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 10% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L'importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall'applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

6. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l'importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell'applicazione dell'articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 5.

7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] **qualora siano coinvolte le comunità rurali** nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in

disposizioni del [regolamento Erasmus].

conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus], *e per le donne nelle zone rurali.*

Emendamento 1135

Proposta di regolamento Articolo 87

Testo della Commissione

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia *semplice e comune*.

2. Il contributo all'obiettivo di spesa è stimato mediante l'applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:(a) **40% per le spese nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;**

(b) 100% per le spese nell'ambito dei regimi per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione II, sottosezione 4;

(c) 100% per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 86, paragrafo 2, primo comma;

(d) 40% per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 66.

Emendamento

Articolo 87

Tracciabilità delle spese destinate al clima

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia *comune e riconosciuta a livello internazionale.*

2 bis. La Commissione elabora una metodologia comune fondata su dati scientifici e riconosciuta a livello internazionale per tracciare con maggiore

precisione le spese relative agli obiettivi climatici e ambientali, compresa la biodiversità, e valuta il contributo stimato dei diversi tipi di intervento, nell'ambito della revisione intermedia di cui all'articolo 139 bis.

Emendamento 1175

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli importi unitari previsti di cui al paragrafo 1 sono uniformi o medi, secondo quanto determinato dagli Stati membri.

Emendamento 554

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La percentuale di variazione indica la misura in cui l'importo unitario medio o uniforme realizzato può superare l'importo unitario medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC.

La percentuale di variazione indica la misura in cui l'importo unitario **indicativo** medio o uniforme realizzato può superare l'importo unitario **indicativo** medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC.

Emendamento 555

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio ottenuto o l'importo unitario uniforme non

Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l'importo unitario medio ottenuto o l'importo unitario **indicativo**

è mai inferiore all'importo unitario previsto, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC.

uniforme non è mai inferiore all'importo unitario **indicativo** previsto, a meno che l'output realizzato non superi l'output previsto nel piano strategico della PAC.

Emendamento 556

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Nei casi in cui nell'ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari, il presente comma si applica a ciascun importo unitario uniforme o medio di tale intervento.

Emendamento

Nei casi in cui nell'ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari **indicativi**, il presente comma si applica a ciascun importo unitario **indicativo** uniforme o medio di tale intervento.

Emendamento 557

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono riassegnare gli importi all'interno dei tipi di interventi.

Emendamento 1136

Proposta di regolamento Articolo 90

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 90

Articolo 90

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

1. Nell'ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all'articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

(a) propri fino al **15%** della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal **2021** al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2022-2027**; o

(b) fino al **15%** della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2022-2027** verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal **2021** al 2026.

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata:

(a) fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(b) fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l'aumento corrispondente in conformità dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso

(a) propri fino al **12%** della dotazione **complessiva** dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal **2023** al 2026 **e trasferire** verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2024-2027, purché gli Stati membri utilizzino l'aumento corrispondente degli interventi agroalimentari di cui all'articolo 65 e di cui beneficiano gli agricoltori**; o

(b) fino al **5 %** della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari **2024-2027** verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV per gli anni civili dal **2023** al 2026, **purché l'aumento corrispondente sia assegnato alle operazioni di cui all'articolo 28.**

In deroga al primo comma, lettera b), gli Stati membri il cui importo medio nazionale per ettaro è inferiore alla media UE possono trasferire fino al 12 % delle dotazioni del FEASR alla loro dotazione per i pagamenti diretti. Il trasferimento non può tuttavia essere superiore rispetto all'importo necessario per allineare il loro importo medio nazionale per ettaro alla media UE. Esso è interamente destinato agli interventi di cui all'articolo 28.

Le dotazioni per i pagamenti diretti trasferite a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere dedotte dalla quota del contributo a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera a) o paragrafo 4, lettera c), o di una combinazione di entrambi.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso

paragrafo, che può variare per anno civile.

3. Nel **2023** gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

paragrafo, che può variare per anno civile.

3. Nel **2024** gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell'ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all'articolo 107.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro decisioni di cui al paragrafo 1 unitamente alla loro decisione sull'applicazione dell'articolo 15 e dell'articolo 26 entro il 31 dicembre 2021.

Emendamento 562

Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6.

Emendamento

Gli Stati membri, ***se del caso in collaborazione con le regioni***, stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, ***paragrafo 1***.

Emendamento 563

Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui

Emendamento

Sulla base dell'analisi SWOT di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all'articolo 96, gli Stati membri, ***se del caso in collaborazione con le regioni***, stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d'intervento conformemente all'articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per

all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all'allegato I.

Emendamento 564

Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 4

Testo della Commissione

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio **2021** al 31 dicembre 2027.

Emendamento

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio **2022** al 31 dicembre 2027.

Emendamento 565

Proposta di regolamento Articolo 91 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'approvazione dei piani strategici della PAC e la loro attuazione da parte degli Stati membri non comportano ritardi nel periodo di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari né nel pagamento tempestivo ai beneficiari dell'aiuto.

Emendamento 832 cp1

Proposta di regolamento Articolo 92 – titolo

Testo della Commissione

Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi

Emendamento

Obiettivi climatico-ambientali ***e relativi al benessere degli animali*** più ambiziosi

Emendamento 567

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a **contribuire complessivamente** al conseguimento degli obiettivi **climatico-ambientali** specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), **in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente** con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 **per il** conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Emendamento

1. Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a **destinare una maggiore quota complessiva del bilancio** al conseguimento degli obiettivi **agroambientali e climatici** specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), **rispetto alla quota complessiva del bilancio destinata**, con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020, **al** conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Emendamento 832 cp4

Proposta di regolamento Articolo 92 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base delle informazioni **disponibili** gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, **lettera b)**.

Emendamento

2. Sulla base delle informazioni **più recenti e attendibili** gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC **l'impatto sull'ambiente e sul clima che intendono conseguire nel periodo 2021-2017 e** in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1, **specificando anche come intendono garantire che gli obiettivi stabiliti sulla base degli indicatori di impatto di cui all'allegato I rappresentino un miglioramento rispetto alla situazione attuale**. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 95, paragrafo 2, **lettere a) e b)**.

Emendamento 1177

**Proposta di regolamento
Articolo 92 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 92 bis

Prevenzioni nella gestione del rischio

Gli Stati membri illustrano nei loro piani strategici della PAC, sulla base delle informazioni disponibili e dell'analisi SWOT, come intendono fornire soluzioni di gestione del rischio sufficienti e pertinenti per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi climatici, sanitari ed economici. Le soluzioni di gestione del rischio di cui al presente articolo possono comprendere strumenti di gestione del rischio elencati all'articolo 70 o qualsiasi soluzione nazionale preesistente di gestione del rischio.

Emendamento 569

**Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 1**

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Emendamento

Ciascuno Stato membro, ***se del caso in collaborazione con le regioni***, elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Emendamento 570

**Proposta di regolamento
Articolo 93 – comma 2**

Testo della Commissione

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Emendamento

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti ***e/o attuati*** a livello regionale ***attraverso i programmi di intervento regionale***, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a

livello nazionale.

Emendamenti 571 e 734 cp2

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano *adeguatamente* coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

Emendamento

2. L'organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità *pubbliche* competenti responsabili per l'ambiente e il clima siano *pienamente* coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

Emendamenti 572 e 734 cp3

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti *che* include *inoltre* almeno i seguenti partner:

Emendamento

Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti *nonché altri partner. Il partenariato* include almeno i seguenti partner:

Emendamenti 573 e 734 cp5

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le parti economiche e sociali;

Emendamento

(b) le parti economiche e sociali, *in particolare i rappresentanti del settore agricolo, ivi compresi gruppi di azione locale nell'ambito dei programmi LEADER;*

Emendamenti 574 e 734 cp6

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di *promuove* l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Emendamento

(c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile *in relazione a tutti gli obiettivi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1* e, se del caso, gli organismi incaricati di *promuovere* l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Emendamenti 575 e 734 cp7

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.

Emendamento

Gli Stati membri coinvolgono *pienamente* detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.

Emendamenti 576 e 734 cp9

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità, gestione concorrente *e corretto funzionamento del mercato interno*.

Emendamenti 577, 970 e 1312 cp7

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 per stabilire un codice di condotta a sostegno degli Stati membri nell'organizzazione del partenariato di cui al paragrafo 3. Il codice di condotta istituisce il quadro al cui interno gli Stati membri, conformemente al rispettivo diritto nazionale e alle competenze regionali, devono perseguire l'attuazione del principio del partenariato.

Emendamento 578

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) i piani dei target e i piani finanziari;

(e) i piani dei target e i piani finanziari, compresi, se del caso, quelli riportati nei programmi di intervento regionale;

Emendamento 579

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'allegato III sulla consultazione dei partner;

(c) l'allegato III sulla consultazione dei partner nonché una sintesi delle osservazioni presentate dalle autorità regionali e locali competenti e dai partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3;

Emendamento 580

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;

Emendamento

(d) l'allegato IV sul pagamento specifico per il cotone, *se del caso*;

Emendamento 581

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC.

Emendamento

(e) l'allegato V *sugli aiuti di Stato del piano strategico non esclusi dall'applicazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE, in conformità all'articolo 131, paragrafo 4, e sui finanziamenti nazionali integrativi forniti per tutti gli interventi di sviluppo* nell'ambito del piano strategico della PAC;

Emendamento 582

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) l'allegato VI sui regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28;

Emendamento 583

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) l'allegato VII sui programmi di intervento regionale; e

Emendamento 584

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) l'allegato VIII sugli elementi dei piani strategici che contribuiscono all'aumento della competitività.

Emendamento 585

Proposta di regolamento

Articolo 96 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6 sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT. Tutte le esigenze sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate dal piano strategico della PAC;

(b) l'individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, **compreso il benessere degli animali**, sulla base delle prove contenute nell'analisi SWOT. Tutte le esigenze sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate dal piano strategico della PAC;

Emendamento 586

Proposta di regolamento

Articolo 96 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) ove applicabile, un'analisi delle esigenze specifiche delle aree geografiche vulnerabili, come le regioni

(d) ove applicabile, un'analisi delle esigenze specifiche delle aree geografiche **isolate o** vulnerabili, come le regioni

ultraperiferiche;

ultraperiferiche, *le regioni montane e le regioni insulari*;

Emendamento 587

Proposta di regolamento Articolo 96 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la definizione delle priorità e la classificazione delle esigenze, **comprese una solida giustificazione delle** scelte effettuate e, se del caso, **le** ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Emendamento

(e) la definizione delle priorità e la classificazione delle esigenze **in base alle** scelte effettuate e, se del caso, **una giustificazione delle** ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC;

Emendamento 588

Proposta di regolamento Articolo 96 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) una sintesi delle aree in cui le informazioni di riferimento sono mancanti o non sufficienti a fornire una descrizione completa della situazione attuale per quanto concerne gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 e ai fini del monitoraggio di detti obiettivi.

Emendamento 589

Proposta di regolamento Articolo 96 – comma 3

Testo della Commissione

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili.

Emendamento

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili **e i dati disaggregati per genere, se**

pertinenti.

Emendamento 590

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una spiegazione dell'architettura sociale ed economica del piano strategico della PAC che descrive la complementarità e le condizioni di base dei diversi interventi volti al conseguimento degli obiettivi specifici connessi allo sviluppo economico agricolo e alle aree rurali di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e i);

Emendamento 591

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) se del caso, una visione generale di come il piano strategico della PAC stia facendo fronte alle necessità dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti relativi alla loro sostenibilità socioeconomica;

Emendamento 592

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) in relazione all'obiettivo *specifico* "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" *di cui*

(c) in relazione all'obiettivo "attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale" *conformemente*

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all'articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all'articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all'articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l'interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell'Unione nel settore;

Emendamento 593

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

Emendamento

(f) una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo; **e**

Emendamento 594

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) una spiegazione di come il piano strategico della PAC intende contribuire all'obiettivo del miglioramento della salute e del benessere degli animali e della riduzione della resistenza antimicrobica. In particolare, gli Stati membri si attengono ai tipi di interventi di cui agli articoli 28 e 65.

Emendamento 1112

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) una spiegazione del modo in cui gli interventi per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi;

Emendamento 595

Proposta di regolamento
Articolo 98 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Elementi comuni a più interventi

Elementi comuni a più interventi *nei piani strategici*

Emendamento 1113

Proposta di regolamento
Articolo 98 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) una descrizione del contributo complessivo alla semplificazione e alla riduzione degli oneri normativi e amministrativi per i beneficiari finali.

Emendamento 835

Proposta di regolamento
Articolo 98 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) una spiegazione di come il piano strategico della PAC sosterrà l'agricoltura biologica, al fine di contribuire ad allineare la produzione alla crescente domanda di prodotti agricoli

biologici, come indicato all'articolo 13 bis;

Emendamento 596

Proposta di regolamento

Articolo 98 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e delle reti della PAC di cui all'articolo 113;

Emendamento

(c) la descrizione dell'utilizzo dell'"assistenza tecnica" di cui all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, e all'articolo 112, e delle reti della PAC di cui all'articolo 113; *e*

Emendamento 597

Proposta di regolamento

Articolo 99 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di condizionalità deve dimostrare che le pratiche non si sovrappongono;

Emendamento

(c) la concezione o i requisiti specifici dell'intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici *pertinenti* di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l'articolazione con i requisiti di condizionalità deve dimostrare che le pratiche non si sovrappongono;

Emendamento 598

Proposta di regolamento

Articolo 99 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le condizioni di ammissibilità;

Emendamento

(d) le condizioni di ammissibilità, *conformemente al presente regolamento;*

Emendamento 599

Proposta di regolamento Articolo 99 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) la risultante dotazione finanziaria annuale per l'intervento, di cui all'articolo 88. Se del caso, è fornita una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;

Emendamento

(h) la risultante dotazione finanziaria annuale per l'intervento, di cui all'articolo 88. Se del caso, è fornita una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari; **e**

Emendamento 600

Proposta di regolamento Articolo 99 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Emendamento

(i) l'indicazione del fatto che l'intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato **in conformità delle indicazioni formulate dalla Commissione negli orientamenti sugli aiuti di Stato.**

Emendamento 601

Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il piano dei target di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali.

Emendamento

1. Il piano dei target di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali **o, se del caso, pluriennali e, se necessario, parzialmente ripartiti per regioni.**

Emendamento 602

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, *sezione VII*, per intervento e con l'indicazione degli output previsti e dell'importo unitario medio;

Emendamento

(e) la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l'indicazione degli output previsti e dell'importo unitario medio;

Emendamento 603

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. La tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi, nonché, se del caso, la ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica;

Emendamento

(f) la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo con l'indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l'intervento/gli interventi o la parte dell'intervento finanziati dal trasferimento. La tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi, nonché, se del caso, la ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l'assistenza tecnica; *e*

Emendamento 604

Proposta di regolamento

Articolo 100 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno.

Emendamento

Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno, ***laddove necessario, e possono comprendere, se del caso, tabelle regionali.***

Emendamento 605

**Proposta di regolamento
Articolo 100 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 100 bis

Programmi di intervento regionale

Ogni programma di intervento regionale per lo sviluppo rurale contiene, come minimo, le sezioni seguenti:

- (a) una sintesi dell'analisi SWOT;***
- (b) una sintesi della valutazione delle esigenze;***
- (c) una strategia di intervento;***
- (d) una descrizione operativa degli interventi gestiti e realizzati a livello regionale in linea con il piano strategico nazionale, conformemente all'articolo 99. In particolare, ogni intervento specificato nella strategia di cui alla lettera c) include i seguenti elementi:***
 - i) la descrizione dell'intervento,***
 - ii) le condizioni di ammissibilità,***
 - iii) la percentuale del sostegno,***
 - iv) il calcolo dell'importo unitario del sostegno,***
 - v) il piano finanziario;***
 - vi) gli indicatori di risultato;***
 - vii) i target;***
 - viii) una spiegazione sul raggiungimento dei target finali;***
- e) il piano finanziario pluriennale; e***

f) la descrizione del sistema di governance e di coordinamento.

Emendamento 606

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

Emendamento

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC ***per fronteggiare le nuove sfide, ivi compresa la transizione verso modelli più sostenibili***, e contiene in particolare:

Emendamento 607

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all'obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia ***altresi*** l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

Emendamento

(a) una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all'obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione ***nell'agricoltura e nelle zone rurali*** che ne incoraggia ***e promuove*** l'utilizzo di cui all'articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

Emendamento 836

Proposta di regolamento

Articolo 102 – comma 1 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) la coerenza con il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli accordi internazionali in materia di clima;

Emendamento 608

Proposta di regolamento Articolo 102 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura *e* nelle zone rurali e per *il loro* utilizzo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Emendamento

(b) la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura, nelle zone rurali e *nei piccoli comuni intelligenti e per le condizioni di utilizzo di tali tecnologie, condizioni che includono informazioni agli agricoltori sui loro diritti in relazione alla protezione e all'uso dei loro dati personali*, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Emendamento 609

Proposta di regolamento Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) se del caso, un'analisi degli aspetti territoriali che metta in evidenza i territori su cui gli interventi si concentrano in modo specifico;

Emendamento

(e) se del caso, un'analisi degli aspetti territoriali che metta in evidenza i territori su cui gli interventi si concentrano in modo specifico, *comprese le superfici agricole ad alto valore naturalistico*;

Emendamento 610

Proposta di regolamento Articolo 103 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Per l'obiettivo specifico "attrarre i giovani

Emendamento

Per l'obiettivo specifico "attrarre i giovani

agricoltori" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.

agricoltori" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'analisi SWOT include una breve analisi dell'accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell'accesso a finanziamenti e crediti e dell'accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza **e della capacità di affrontare i rischi.**

Emendamento 611

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per *misura* e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;

Emendamento

(a) una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell'ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per *intervento* e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;

Emendamento 612

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'allegato VI del piano strategico della PAC contiene una descrizione dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali di cui all'articolo 28.

Emendamento 613

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. L'allegato VII del piano strategico della PAC contiene una descrizione dei programmi di intervento regionali.

Emendamento 615

Proposta di regolamento Articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 104

soppresso

Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 recanti modifica del presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati.

Emendamento 616

Proposta di regolamento Articolo 105 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Competenze di esecuzione per **il contenuto** del piano strategico della PAC

Competenze di esecuzione per **la forma** del piano strategico della PAC

Emendamento 617

Proposta di regolamento Articolo 105 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che **stabiliscono** le norme per la presentazione degli elementi di cui agli

La Commissione può adottare atti di esecuzione che **predispongono un formulario armonizzato e** le norme per la

articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento 1153 cp1

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95, entro il **1° gennaio [2020]**.

Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all'articolo 95 entro il **... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]**.
La Commissione incoraggia gli Stati membri a procedere allo scambio reciproco di informazioni e migliori pratiche in sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC.

Emendamento 619

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano

Emendamento

2. La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell'uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell'amministrazione. La valutazione esamina in particolare l'adeguatezza della strategia del piano

strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.

strategico della PAC, *ivi compresa la qualità delle informazioni utilizzate*, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l'assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell'analisi SWOT e della valutazione ex ante.

Emendamento 1153 cp2

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro **otto** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento

L'approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro **sei** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Emendamenti 620, 1153 cp3 e 1331

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Essa non riguarda le informazioni di cui all'articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Emendamento

soppresso

Emendamento 1153 cp4

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal

Emendamento

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal

caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107.

caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all'articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l'uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all'articolo 107 ***entro un termine non superiore a tre mesi. Essi sono coerenti e in linea con gli obiettivi indicativi e i piani finanziari precedentemente forniti dallo Stato membro, senza alcuno scostamento né alcuna riduzione significativi in termini di ambizione.***

Emendamenti 621, 983, 1153 cp5 e 1333

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi dei piani strategici nazionali della PAC entro sei mesi dalla loro approvazione, corredata di valutazioni dettagliate al fine di fornire informazioni sulle decisioni adottate dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 1153 cp6

Proposta di regolamento Articolo 106 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. La Commissione traduce i piani strategici della PAC in inglese e li pubblica online in modo da assicurarne la pubblicità e la trasparenza a livello di

Emendamenti 623, 985 e 1153 cp7

**Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 7 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. L'approvazione dei piani strategici della PAC e la loro attuazione da parte degli Stati membri non comportano ritardi nel periodo di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari né nel pagamento tempestivo dell'aiuto, in particolare nel primo anno di attuazione.

Emendamento 735 cp1

**Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC, **comprese, se del caso, eventuali modifiche dei programmi di intervento regionali, di concerto con le autorità di gestione regionali.**

Emendamenti 625 e 735 cp2

**Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC **sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano** l'impatto previsto delle modifiche al piano

2. Le domande di modifica dei piani strategici della PAC **comprendono una spiegazione in cui si dichiara** l'impatto previsto delle modifiche al piano sul

sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

Emendamenti 626 e 753 cp3

Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all'articolo 109.

Emendamento

7. La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite **nel presente regolamento e** dalla Commissione conformemente all'articolo 109.

Emendamenti 627 e 735 cp4

Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139.

Emendamento

8. Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139. **Il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente informati.**

Emendamenti 628 e 735 cp5

Proposta di regolamento Articolo 107 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti

Emendamento

9. Fatto salvo l'articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti

giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione *e sono pubblicate*.

Emendamento 1137

Proposta di regolamento Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 107 bis

Revisione dei piani strategici della PAC

Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rivedono i propri piani strategici per garantire che essi siano allineati alla legislazione applicabile dell'Unione in materia di clima e ambiente e presentano alla Commissione le richieste di modificare di conseguenza i propri piani strategici.

Emendamento 629

Proposta di regolamento Articolo 108 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il suddetto termine non include il periodo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni e/o una richiesta di documenti rivisti al giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione.

soppresso

Emendamento 630

Proposta di regolamento Articolo 109 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la frequenza con cui **i** piani strategici della PAC sono **presentati** durante il periodo di programmazione, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

Emendamento

(c) la frequenza con cui **le modifiche dei** piani strategici della PAC sono **presentate** durante il periodo di programmazione **dell'applicazione dei piani strategici della PAC**, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 107, paragrafo 7.

Emendamento 631

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono anche istituire autorità regionali per l'attuazione e la gestione degli interventi finanziati dal FEASR nel quadro dei loro piani strategici nazionali qualora detti interventi abbiano una portata regionale. In tal caso, l'autorità di gestione nazionale designa un organismo nazionale di coordinamento per il FEASR incaricato di garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea, assicurando una coerenza con gli elementi del piano strategico stabiliti a livello nazionale, conformemente all'articolo 93, secondo comma.

Emendamento 736 cp2

Proposta di regolamento
Articolo 110 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC.

Emendamento

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC

Essa assicura in particolare:

e, se del caso, in associazione con le autorità di gestione regionale per i programmi di intervento regionali. Esse assicurano in particolare:

Emendamenti 632 e 736 cp3

Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) che la relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

Emendamento

(g) che la relazione **di monitoraggio** sull'efficacia dell'attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

Emendamento 633 e 736 cp4

Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni **annuali** sull'efficacia dell'attuazione;

Emendamento

(h) che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni sull'efficacia dell'attuazione;

Emendamento 736 cp5

Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione

Emendamento

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione **o, se del caso, le autorità di gestione regionale** possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché

degli interventi del piano strategico della PAC.

provvedano alla gestione e all'esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

Emendamenti 634 e 736 cp6

Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamenti 635 e 736 cp7

Proposta di regolamento Articolo 110 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 636

Proposta di regolamento Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 bis

Organismo di mediazione

Fatte salve le norme nazionali sul riesame amministrativo e sul controllo giurisdizionale, gli Stati membri designano un organismo di mediazione

funzionalmente indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità competenti. Tali organismi, su richiesta dei beneficiari, si adoperano per raggiungere soluzioni concordate dalle parti interessate. Essi forniscono le competenze tecniche necessarie e rappresentano le autorità e i portatori di interessi.

Emendamento 637

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") *prima della presentazione del piano strategico della PAC.*

Emendamento

Lo Stato membro istituisce un comitato **nazionale** che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il "comitato di monitoraggio") *e, se del caso, comitati di monitoraggio regionali.*

Emendamento 638

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. **Il comitato di monitoraggio nazionale adotta il proprio regolamento in collaborazione con i comitati di monitoraggio regionali.**

Emendamento 639

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il comitato di monitoraggio si riunisce

Emendamento

Il comitato di monitoraggio si riunisce

almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali ***nell'ambito delle proprie competenze.***

Emendamento 640

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Lo Stato membro pubblica il regolamento interno ***del comitato di monitoraggio e tutti i dati e le informazioni condivisi con il comitato*** di monitoraggio ***online.***

Emendamento

Lo Stato membro pubblica il regolamento interno e ***i pareri dei comitati*** di monitoraggio ***e li trasmette alla Commissione.***

Emendamento 641

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro ***decide*** la composizione ***del comitato*** di monitoraggio e ***assicura*** una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3.

Emendamento

Lo Stato membro ***e, se del caso, le regioni decidono*** la composizione ***dei comitati*** di monitoraggio, ***tenendo debitamente conto della prevenzione dei conflitti di interesse,*** e ***assicurano*** una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 94, paragrafo 3, ***pertinenti per l'attuazione di tutti gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***

Emendamento 642

Proposta di regolamento Articolo 111 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

Emendamento

Lo Stato membro pubblica online l'elenco dei membri del comitato di monitoraggio **e gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione.**

Emendamento 643

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. **Il comitato** di monitoraggio **esamina** in particolare:

Emendamento

3. **I comitati** di monitoraggio **esaminano** in particolare:

Emendamento 645

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) le informazioni pertinenti fornite dalla rete nazionale della PAC;

Emendamento 646

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) le relazioni sull'efficacia dell'attuazione;

Emendamento 647

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***(f ter) i progressi compiuti nella
semplificazione e riduzione degli oneri
amministrativi per i beneficiari finali.***

Emendamento 648

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

***(a) la proposta del piano strategico
della PAC;***

soppresso

Emendamento 649

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

***(c) le relazioni **annuali** sull'efficacia
dell'attuazione;***

***(c) le relazioni sull'efficacia
dell'attuazione;***

Emendamento 650

Proposta di regolamento
Articolo 111 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***4 bis. I comitati di monitoraggio possono
chiedere alla rete nazionale della PAC
informazioni e analisi relative a interventi
specifici.***

Emendamento 651

Proposta di regolamento Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori *e* di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni, ***dei rappresentanti dei settori agricoli e*** delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori, di altri attori dell'innovazione ***e di altri attori*** nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. ***La rete nazionale della PAC sfrutta le infrastrutture di rete esistenti negli Stati membri.***

Emendamento 652

Proposta di regolamento Articolo 113– paragrafo 4 – lettera j

Testo della Commissione

(j) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC.

Emendamento

(j) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;

Emendamento 653

Proposta di regolamento Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) nel caso delle reti europee della PAC, partecipazione e contributo alle attività delle reti nazionali;

Emendamento 654

Proposta di regolamento Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j ter) fornitura delle informazioni richieste dai comitati di monitoraggio di cui all'articolo 111.

Emendamento 655

Proposta di regolamento Articolo 114 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

2. L'obiettivo del PEI è quello di promuovere l'innovazione **sostenibile** e migliorare lo scambio di conoscenze.

Emendamento 656

Proposta di regolamento Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e

(c) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi, **compreso lo scambio tra agricoltori**; e

Emendamento 657

Proposta di regolamento Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca ***nella*** pratica agricola.

Emendamento

(d) informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca ***per la*** pratica agricola ***e gli agricoltori***.

Emendamento 658

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I gruppi operativi del PEI ***fanno parte del*** PEI. Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

Emendamento

I gruppi operativi del PEI ***sono costituiti per attuare il PEI e possono essere composti, tra l'altro, da organizzazioni di produttori e interprofessionali e comprendere membri di diversi Stati membri***. Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

Emendamento 659

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;

Emendamento

(a) sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno, ***nonché tenendo conto degli interessi dei consumatori***;

Emendamento 660

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

Emendamento

L'innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali ***e agroecologiche*** in un nuovo contesto geografico o ambientale.

Emendamento 661

**Proposta di regolamento
Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 4**

Testo della Commissione

I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC.

Emendamento

I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC, ***e possono essere formati da membri provenienti da più di uno Stato membro.***

Emendamento 662

**Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto, ***compresi quelli*** di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione ***annuale*** sull'efficacia dell'attuazione;

Emendamento

(a) una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto di cui all'articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione sull'efficacia dell'attuazione;

Emendamento 663

**Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

(b) i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

Emendamento

(b) i target finali e i target intermedi annuali ***o, se del caso, pluriennali*** stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

Emendamento 664

**Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione riguarda:

(a) il contenuto dei piani strategici della PAC;

(b) le misure di mercato e altri interventi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento

3. Il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione riguarda ***il contenuto dei piani strategici della PAC, ivi compresi, se del caso, i programmi di intervento regionali.***

Emendamento 665

**Proposta di regolamento
Articolo 116 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

Emendamento

(a) valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC, ***nonché la semplificazione per i beneficiari;***

Emendamento 666

**Proposta di regolamento
Articolo 116 – comma 1 – lettera e**

Testo della Commissione

(e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione.

Emendamento

(e) favorire un processo di apprendimento comune connesso all'attività di monitoraggio e di valutazione, ***tenendo conto delle aree in cui i dati di riferimento mancano o sono insufficienti e per le quali è possibile elaborare indicatori più pertinenti e accurati.***

Emendamento 667

**Proposta di regolamento
Articolo 117 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri istituiscono un sistema d'informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema d'informazione elettronico ***o ne utilizzano uno esistente*** nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull'attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Emendamento 668

**Proposta di regolamento
Articolo 118 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all'autorità di gestione, ***o alle autorità di gestione regionali,*** o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Emendamento 669

Proposta di regolamento Articolo 118 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, **complete**, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali, **comprese le banche dati**, per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Emendamento 670

Proposta di regolamento Articolo 119 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di gestione *e* il comitato di monitoraggio **monitorano** l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Emendamento

L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l'attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato, **in collaborazione, se del caso, con le autorità di gestione regionali e i comitati di monitoraggio regionali.**

Emendamento 671

Proposta di regolamento Articolo 120 – titolo

Testo della Commissione

Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Emendamento

Poteri delegati per il quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione

Emendamento 672

Proposta di regolamento Articolo 120 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione adotta atti **di esecuzione sul** contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti **di esecuzione** sono adottati **secondo la procedura di esame di cui** all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento

La Commissione adotta atti **delegati che integrano il presente regolamento determinando il** contenuto del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Tali atti comprendono l'elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti **delegati** sono adottati **conformemente** all'articolo 138.

Emendamento 673

Proposta di regolamento Articolo 121 – titolo

Testo della Commissione

Relazioni **annuali** sull'efficacia dell'attuazione

Emendamento

Relazioni sull'efficacia dell'attuazione

Emendamento 674

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso**, gli Stati membri presentano alla Commissione **una relazione annuale** sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC **nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel**

Emendamento

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione **relazioni** sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC **conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) [RO]**.

2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2022.

Emendamento 675

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ultima relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione, da presentare **entro il 15 febbraio 2030**, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

Emendamento

2. L'ultima relazione sull'efficacia dell'attuazione da presentare comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

Emendamento 676

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per essere ricevibile, la relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

Emendamento

3. Per essere ricevibile, la relazione sull'efficacia dell'attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione sull'efficacia dell'attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

Emendamento 677

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le relazioni **annuali** sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali

Emendamento

Le relazioni sull'efficacia dell'attuazione espongono le principali informazioni

informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell'articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Emendamento 678

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Per i tipi di intervento non soggetti all'articolo 89 e quando il rapporto tra output realizzati e spesa effettuata si discosta del 50% dal valore previsto, lo Stato membro giustifica tale divario.

Emendamento

soppresso

Emendamento 679

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC ***realizzato nel corso del precedente anno finanziario***, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

Emendamento

5. I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

Emendamento 680

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. *La Commissione effettua annualmente un esame e una verifica dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo [52] del regolamento (UE) [RO], sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 681

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Nella verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.

Emendamento

La Commissione effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni sull'efficacia dell'attuazione e può formulare osservazioni entro al massimo un mese dalla presentazione completa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intende accettata.

Emendamento 682

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25% rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione in conformità all'articolo 39, paragrafo 1, del

Emendamento

9. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25 % rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, **gli Stati membri presentano una giustificazione per tale divario. Se del caso,** la Commissione può chiedere allo

regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.

Stato membro di presentare un piano d'azione **da stabilire in consultazione con la Commissione** in conformità all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste **per la sua esecuzione**.

Emendamento 683

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. **Le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, unitamente a una loro sintesi** per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento

10. **Una sintesi del contenuto delle relazioni sull'efficacia dell'attuazione è redatta** per i cittadini **e messa** a disposizione del pubblico.

Emendamento 684

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni **annuali** sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento

11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni sull'efficacia dell'attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento 685

Proposta di regolamento Articolo 122 – titolo

Testo della Commissione

Riunioni **annuali** di riesame

Emendamento

Riunioni di riesame

Emendamento 686

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione **annuale** sull'efficacia dell'attuazione.

Emendamento

1. Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione sull'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 687

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La riunione **annuale** di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

Emendamento

2. La riunione di riesame è volta ad analizzare l'efficacia dell'attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio. ***Tali riunioni sono utilizzate per esaminare l'impatto, ove possibile.***

Emendamento 688

Proposta di regolamento
Articolo 123

Articolo 123

soppresso

Premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l'efficacia dell'attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all'articolo 124, paragrafo 1.

2. Il premio per l'efficacia dell'attuazione è pari al 5% dell'importo per Stato membro per l'esercizio finanziario 2027 in conformità all'allegato IX.

Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l'efficacia dell'attuazione.

Emendamento 689

**Proposta di regolamento
Articolo 124**

Articolo 124

soppresso

Assegnazione del premio per l'efficacia dell'attuazione

1. Sulla base dell'esame dell'efficacia dell'attuazione del 2026, il premio per l'efficacia dell'attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro conformemente all'articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo per il 2025.

- 2. Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all'articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*
- 3. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l'esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.*
- 4. Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l'esercizio finanziario 2027 relativi all'importo dei premi per l'efficacia dell'attuazione degli Stati membri interessati.*
- 5. Nell'attribuzione dei premi per l'efficacia dell'attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.*
- 6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l'attribuzione del premio per l'efficacia dell'attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.*

Emendamento 690

Proposta di regolamento Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.

Emendamento

1. Gli Stati membri, **se del caso con le regioni**, effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.

Emendamento 691

**Proposta di regolamento
Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera g**

Testo della Commissione

(g) l'idoneità delle procedure per il monitoraggio del piano strategico della PAC e per la raccolta dei dati necessari per effettuare le valutazioni;

Emendamento

(g) l'idoneità delle procedure per il monitoraggio del piano strategico della PAC e per la raccolta dei dati necessari, **compresi se del caso i dati disaggregati in base al genere**, per effettuare le valutazioni;

Emendamento 692

**Proposta di regolamento
Articolo 126 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri **e, se del caso, con le regioni** per migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei piani, per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell'UE e l'incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 693

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.

Emendamento

2. Gli Stati membri **e, se del caso, le regioni** affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.

Emendamento 694

Proposta di regolamento Articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

Emendamento

3. Gli Stati membri **e, se del caso, le regioni** provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

Emendamento 695

Proposta di regolamento Articolo 126 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri sono responsabili della valutazione dell'adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri **e, se del caso, le regioni** sono responsabili della valutazione dell'adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 696

Proposta di regolamento Articolo 126 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in

Emendamento

5. Gli Stati membri **e, se del caso, le regioni** redigono un piano di valutazione

merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.

che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.

Emendamento 697

Proposta di regolamento Articolo 126 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.

Emendamento

6. Gli Stati membri ***e, se del caso, le regioni*** presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall'adozione del piano strategico della PAC.

Emendamenti 987 e 1335

Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Subito dopo l'approvazione di tutti i piani strategici nazionali della PAC, la Commissione predispone che sia realizzata una valutazione indipendente del loro previsto impatto aggregato. Se da tale analisi emerge che lo sforzo comune è insufficiente rispetto alle ambizioni del Green Deal europeo, la Commissione prende misure appropriate, che possono contemplare fra l'altro la richiesta che gli Stati membri modifichino i loro piani strategici della PAC o la presentazione di modifiche al presente regolamento.

Emendamenti 988 e 1336

Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione effettua una

Emendamento

2. La Commissione effettua una

valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario].

valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all'avvio dell'attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato I **e rende pubblica detta valutazione**. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all'articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario]. ***Se da tale valutazione intermedia emerge che lo sforzo comune è insufficiente rispetto alle ambizioni del Green Deal europeo e alla normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima, la Commissione formula raccomandazioni all'indirizzo degli Stati membri per garantire il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dei testi legislativi elencati nell'allegato XI. Nella loro relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli Stati membri descrivono come è stato tenuto conto delle raccomandazioni o motivano la mancanza di reazione alle raccomandazioni o a parte di esse.***

Emendamento 698

Proposta di regolamento Articolo 127 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nelle proprie relazioni di valutazione, la Commissione tiene conto degli indicatori che figurano nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei fattori esterni alla PAC che abbiano avuto un impatto sui risultati raggiunti.

Emendamento 699

Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, **le lacune sono affrontate** nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento

2. I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, **la Commissione pone rimedio alle lacune** nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d'informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l'Agenzia europea dell'ambiente.

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento 1340

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri migliorano la qualità e la frequenza della raccolta dei dati per i principali target agricoli previsti nell'ambito del Green Deal europeo,

corrispondenti agli indicatori di impatto e di contesto I.10, I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 e C.32. Tali dati sono resi pubblici e forniti tempestivamente alla Commissione per valutare l'efficacia della PAC e consentire il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi a livello dell'Unione.

Emendamento 700

Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

Emendamento

3. I registri amministrativi esistenti **aggiornati**, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

Emendamento 701

Proposta di regolamento Articolo 129 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 139, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 702

Proposta di regolamento Articolo 130

Testo della Commissione

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di **cooperazione** tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di **cooperazione** che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamento

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di **accordi, decisioni e pratiche concordate** tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di **accordi, decisioni e pratiche concordate** che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Emendamenti 1092, 1146 e 1179

Proposta di regolamento Articolo 132 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 132 bis

Aiuto nazionale transitorio

1. Gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori di qualsiasi settore autorizzato dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. L'importo totale dell'aiuto nazionale transitorio che può essere concesso agli agricoltori è limitato al 50 % di ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore, secondo quanto autorizzato dalla Commissione nel 2013 a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e secondo il limite stabilito al paragrafo 2, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da

erogare.

4. Gli Stati membri possono decidere di adattare il periodo di riferimento per i regimi di aiuto nazionale transitorio disaccoppiato. Il periodo di riferimento adattato non può essere posteriore al 1° giugno 2018.

Emendamento 703

Proposta di regolamento Articolo 133

Testo della Commissione

Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale.

Emendamento

Allo scopo di limitare gli effetti della variabilità del reddito, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell'imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale, anche con il riporto di una parte della base imponibile o consentendo l'esclusione degli importi inseriti in un apposito conto di risparmio agricolo.

Emendamenti 1097, 1125 e 1180

Proposta di regolamento Articolo 134 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 134 bis

Meccanismo di denuncia per gli agricoltori e le PMI

1. La Commissione istituisce un meccanismo che consente agli agricoltori o alle PMI di presentare una denuncia direttamente alla Commissione nei casi di:

- *accaparramento di terreni o gravi minacce in tal senso,*
- *condotta gravemente irregolare delle autorità nazionali,*
- *trattamento irregolare o parziale nelle gare o nella distribuzione dei sussidi,*
- *pressioni o intimidazioni da parte di strutture criminali, criminalità organizzata o strutture oligarchiche,*
- *grave violazione dei loro diritti fondamentali.*

2. La Commissione crea al suo interno un punto di contatto in cui tali denunce possono essere trattate.

3. La Commissione elabora e rende trasparenti la procedura per la presentazione di denunce e i criteri di valutazione.

4. La Commissione garantisce un'adeguata tutela delle persone o delle imprese a seguito della presentazione di una denuncia.

5. La Commissione deve stabilire se trattare le informazioni ricevute ricorrendo a tale meccanismo direttamente nel quadro dei suoi audit o se trasmetterle direttamente al procuratore europeo o all'OLAF.

Emendamento 704

Proposta di regolamento Articolo 135 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, **paragrafo 2**, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e

Emendamento

1. Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l'articolo 16 e il titolo IX

il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

Emendamento 705

Proposta di regolamento Articolo 135 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, **paragrafo 2**, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

Emendamento

2. Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l'articolo 3, lettere a) e b), l'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L'articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

Emendamento 706

Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, **15, 23**, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **104** e 141 è conferito alla Commissione per un periodo **di sette anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, **11**, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83, 94, 110, 120** e 141 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 707

Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 12, **15, 23**, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **104** e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, **11**, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83, 94, 110, 120** e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 708

Proposta di regolamento Articolo 138 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, **15, 23**, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **104** e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, **11**, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, **83, 94, 110, 120** e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 1138

Proposta di regolamento Articolo 139 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 139 bis

Revisione intermedia

1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione effettua una revisione intermedia della PAC e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare il funzionamento del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri, di adeguare le ponderazioni per il monitoraggio del clima in base alla nuova metodologia di cui all'articolo 87, paragrafo 3, e, se del caso, la Commissione presenta proposte legislative.

2. Al fine di garantire che i piani strategici degli Stati membri siano allineati alla legislazione dell'Unione in materia di clima e ambiente, la revisione intermedia di cui al paragrafo 1 tiene conto della legislazione pertinente in vigore in quel momento.

Emendamento 710

Proposta di regolamento

Articolo 140 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio **2021**.

Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio **2022**.

Tuttavia, fatti salvi gli allegati IX e IX bis del presente regolamento, il regolamento (UE) n. 1305/2013 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022:

(a) alle operazioni attuate a norma dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013, e

(b) ai programmi di sviluppo rurale approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 anteriormente al 1° gennaio

2022.

Emendamento 711

Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio **2021**.

Emendamento

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio **2022**.

Emendamento 712

Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio **2021**.

Emendamento

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio **2022**.

Emendamento 713

Proposta di regolamento Articolo 140 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre **2021**.

Emendamento

Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre **2022**.

Emendamento 714

Proposta di regolamento Articolo 141 – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma *del regolamento* (UE) n. 1305/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e **(UE) n. 1308/2013** a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma *dei regolamenti* (UE) n. 1305/2013, **(UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013** può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Emendamento 715

**Proposta di regolamento
Articolo 141 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 141 bis

Relazioni

La Commissione europea presenta entro il 31 dicembre 2025 una relazione sull'impatto della PAC sulle regioni insulari diverse da quelle indicate all'articolo 135. Detta relazione è corredata di proposte di modifica dei piani strategici al fine di tenere conto delle specificità di tali zone e migliorare i risultati auspicati in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 1154

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO I

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale) - IMPATTO Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.*	Riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione - RISULTATO*	Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione - OUTPUT Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.*
--	--	---

Obiettivo <u>trasversale</u> dell'UE: Modernizzazione	Indicatore	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS)	Indicatori di output
<i>Promuovere le conoscenze, l'innovazione e la</i>	I.1 Condividere le conoscenze e l'innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle	R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di	Partenariato europeo per favorire l'innovazione per le	O.1 Numero di gruppi operativi PEI

digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione	conoscenze e dell'innovazione	<p>migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.</p> <p>R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto al numero totale di agricoltori)</p> <p>R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno <i>alla</i> tecnologia dell'agricoltura di precisione tramite la PAC</p>
---	-------------------------------	---

conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)**	O.2 Numero di consulenti che hanno costituito gruppi operativi PEI o che vi partecipano
---	---

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare	I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso	R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
	I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo	R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC
	I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per settore (rispetto alla media nel settore agricolo)	R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)
	I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)	R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
Sostegno della PAC	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC
Sostegno diretto disaccoppiato	O.4 Numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato
	O.5 Numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato
	O.6 Numero di ettari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori
	O.7 Numero di beneficiari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	I.6 Aumentare la produttività delle imprese: Produttività totale dei fattori	R.8 Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità	Strumenti di gestione del rischio	O.8 Numero di agricoltori interessati da strumenti di gestione del rischio finanziati
	I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni e esportazioni di prodotti agroalimentari	R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse	Sostegno accoppiato	O.9 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato O.10 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore	I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare	R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati	Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali	O.11 Numero di ettari che ricevono integrazioni in quanto zone soggette a vincoli naturali (3 categorie)
		R.11 Concentrazione dell'offerta Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori con programmi operativi		O.12 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva quadro in materia di acque
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile	I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice	R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici	Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali)	O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura	R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l'ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti		
	I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio organico nel suolo	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)		
	I.12 Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura: Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali	R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime		

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
		biologiche (MW) R.16 Potenziare l'efficienza energetica: Risparmio energetico in agricoltura R.17 Terreni oggetto di imboscimento: Superfici che beneficiano di sostegno per forestazione e imboscimento, inclusa l'agroforestazione		

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali <i>come l'acqua, il suolo e l'aria</i>	<p>I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave</p> <p>I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli</p> <p>I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati</p> <p>I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI + (indice di sfruttamento idrico)</p>	<p>R.18 Migliorare i suoli: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli</p> <p>R.19 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni di ammoniaca</p> <p>R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la qualità dell'acqua</p> <p>R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare la gestione dei nutrienti</p> <p>R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale di terreni irrigui soggetti all'impegno di migliorare l'equilibrio idrico</p> <p>R.23 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti: Percentuale di agricoltori che beneficiano di un sostegno agli investimenti a favore del clima e dell'ambiente</p> <p>R.24 Efficacia dell'attuazione in campo <i>ambientale</i> grazie alle conoscenze: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze/formazione connesse con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico</p>		<p>O.14 Numero di ettari (terreni forestali) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori</p> <p>O.15 Numero di ettari che beneficiano di sostegno all'agricoltura biologica</p> <p>O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza</p> <p>O.17 Numero di progetti a sostegno delle risorse genetiche</p>
			Investimenti	<p>O.18 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole</p> <p>O.19 Numero di infrastrutture locali sovvenzionate</p> <p>O.20 Numero di investimenti non produttivi sovvenzionati</p> <p>O.21 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p><i>Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio</i></p>	<p>I.18 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole</p> <p>I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento</p>	<p>R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste</p> <p>R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici</p>	<p>Sovvenzioni per l'insediamento</p>	<p>O.22 Numero di agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento</p> <p>O.23 Numero di imprenditori rurali che ricevono sovvenzioni per l'insediamento</p>
	<p>I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale <i>della SAU interessata</i> da elementi caratteristici del paesaggio</p>	<p>R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità</p> <p>R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino</p> <p>R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, <i>includere</i> le siepi</p>		<p>Cooperazione</p>
<p>Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali</p>	<p>I.21 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi agricoltori</p>	<p>R.30 Ricambio generazionale Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC</p>	<p>Scambio di conoscenze e di informazioni</p>	<p>O.29 Numero di agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)
Promuovere <i>l'occupazione</i> , la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale <i>nelle zone rurali, inclusa</i> la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile	I.22 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone prevalentemente rurali	R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati
	I.23 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Andamento del PIL pro capite nelle zone prevalentemente rurali	R.32 Sviluppo della bioeconomia rurale: Numero di imprese della bioeconomia create grazie a finanziamenti
	Una PAC più equa: Migliorare la distribuzione del sostegno erogato dalla PAC	R.33 Digitalizzare l'economia rurale: Popolazione rurale interessata da una strategia "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionata
	I.25 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali	R.34 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC
		R.35 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone appartenenti a minoranze e/o gruppi vulnerabili che beneficiano di progetti di inclusione sociale sovvenzionati
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, <i>nonché</i> il benessere degli animali	I.26 Limitare l'uso degli antibiotici in agricoltura: Vendite/utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti	R.36 Limitare l'uso degli antibiotici: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antibiotici (prevenzione/riduzione)
	I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: Riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi**	R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
	O.30 Numero di non agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza
Indicatori orizzontali	O.31 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore di sintesi sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, misure agro-climatico-ambientali, misure forestali, agricoltura biologica) O.32 Numero di ettari soggetti alla condizionalità (ripartiti per pratica BCAA)
Programmi settoriali	O.33 Numero di organizzazioni di produttori che hanno creato un fondo/programma operativo O.34 Numero di azioni di informazione e promozione e monitoraggio del mercato O.35 Numero di azioni per il mantenimento/miglioramento dell'apicoltura

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)
	I.28 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità UE (compresi i prodotti biologici)	R.38 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

* La maggior parte degli indicatori d'impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, JRC, SEE...) e utilizzata nell'ambito di altre normative o obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di 2 o 3 anni. ** Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi

* Variabili proxy per i risultati. Dati notificati attualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei piani della PAC.

Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)

* Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.

** Il sostegno ai gruppi operativi in ambito PEI rientra nelle disposizioni in materia di cooperazione.

Emendamento

ALLEGATO I

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale) - IMPATTO Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.*	Riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione - RISULTATO*
--	--

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione - OUTPUT Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.*

Obiettivo <u>trasversale</u> dell'UE: Modernizzazione	Indicatore	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS)	Indicatori di output

<p>Modernizzare il settore garantendo che gli agricoltori abbiano accesso alla ricerca, alla formazione e ai servizi di condivisione e trasferimento delle conoscenze, all'innovazione e alla digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione</p>	<p>I.1 Condividere le conoscenze e l'innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e dell'innovazione</p>	<p>R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni <i>sostenibili</i> a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.</p> <p>R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto al numero totale di agricoltori)</p> <p>R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno <i>alla</i> tecnologia dell'agricoltura <i>intelligente e</i> di precisione tramite la PAC, <i>che è in grado di ridurre l'impiego di fattori di produzione e migliorare la sostenibilità e i risultati ambientali</i></p>	<p>Partenariato europeo per favorire le conoscenze e l'innovazione in campo agricolo (PEI)**</p>	<p>O.1 Numero di gruppi operativi PEI</p> <p>O.2 Numero di consulenti che hanno costituito gruppi operativi PEI o che vi partecipano</p>
--	--	--	---	--

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p>Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza <i>del settore agricolo</i> in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la <i>diversità agricola a lungo termine, fornendo al contempo alimenti sicuri e di alta qualità a</i></p>	<p>I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso</p> <p>I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo</p> <p>I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per settore (rispetto alla media nel settore agricolo)</p>	<p>R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità</p> <p>R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC</p> <p>R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)</p>	<p>Sostegno della PAC</p> <p>Sostegno diretto disaccoppiato</p>	<p>O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC, <i>compresa una ripartizione per tipo di intervento</i></p> <p>O.4 Numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato</p> <p>O.5 Numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato</p> <p>O.5 bis Numero di beneficiari del</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p><i>prezzi equi con l'obiettivo di invertire la tendenza alla diminuzione del numero di agricoltori e garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione</i></p>	<p><i>I.4 bis Evitare la riduzione della popolazione agricola: Evoluzione del numero di agricoltori e di lavoratori agricoli per settore rispetto all'ultimo anno precedente all'applicazione dei piani strategici</i></p> <p>I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)</p>	<p>R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)</p>		<p><i>sostegno di base al reddito</i></p> <p>O.6 Numero di ettari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori</p> <p>O.7 Numero di beneficiari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori</p> <p><i>O.7 bis Numero di beneficiari che ricevono sostegno per regimi ecologici</i></p>
<p>Migliorare l'orientamento al mercato, <i>nei mercati locali, nazionali, unionali e internazionali, nonché la stabilizzazione dei mercati e la gestione dei rischi e delle crisi</i> e aumentare la competitività <i>delle aziende agricole a lungo termine, le capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,</i></p>	<p>I.6 Aumentare la produttività delle imprese: Produttività totale dei fattori</p> <p>I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni e esportazioni di prodotti agroalimentari</p>	<p>R.8 Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà:</p> <p>Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità</p> <p>R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse</p>	<p>Strumenti di gestione del rischio</p> <p>Sostegno accoppiato</p>	<p>O.8 Numero di agricoltori interessati da strumenti di gestione del rischio finanziati</p> <p>O.9 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p>attraverso una maggiore attenzione alla differenziazione della qualità, alla ricerca, all'innovazione, alla tecnologia, al trasferimento e allo scambio di conoscenze e alla digitalizzazione, e agevolando l'accesso degli agricoltori alle dinamiche dell'economia circolare</p>				
<p>Migliorare la posizione negoziale degli agricoltori nelle catene di valore incoraggiando forme di associazione, organizzazioni di produttori e contrattazioni collettive, nonché promuovendo le filiere corte</p>	<p>I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare</p>	<p>R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati</p>		<p>O.10 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato</p>
<p>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i</p>	<p>I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice</p>	<p>R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>R.12 bis Migliorare la resilienza con il rafforzamento della diversità genetica: Percentuale di terreni agricoli che beneficiano di sostegno per le pratiche e le scelte vantaggiose per la diversità genetica</p>	<p>Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali</p>	<p>O.10 bis Numero di ettari soggetti agli impegni concernenti la coltivazione di leguminose</p> <p>O.11 Numero di ettari che ricevono integrazioni in quanto zone soggette a vincoli naturali (3 categorie)</p> <p>O.12 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva quadro in materia di acque</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p><i>pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi</i></p>	<p>I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio organico nel suolo</p> <p>I.12 <i>Assicurare la produzione e l'uso dell'energia</i> sostenibile in agricoltura: Produzione e utilizzo di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali <i>che mostrano l'assorbimento netto del carbonio e la riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra senza un cambiamento di uso del suolo</i></p>	<p>R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l'ammoniaca anche mediante la gestione <i>dei nutrienti</i></p> <p>R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, <i>colture permanenti con inerbimento permanente</i>, terreni agricoli in <i>zone umide e torbiere</i>, foreste, ecc.)</p> <p>R.15 Energia <i>rinnovabile</i> da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (MW)</p> <p>R.16 Potenziare l'efficienza energetica: Risparmio energetico in agricoltura</p> <p>R.17 Terreni oggetto di imboschimento: Superfici che beneficiano di sostegno per forestazione, <i>ripristino</i> e imboschimento <i>permanente</i>, inclusa l'agroforestazione</p>	<p>Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali)</p>	<p>O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) <i>e numero di altre unità</i> soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori, <i>compreso il regime ecologico</i></p> <p><i>O.13 bis Numero di ettari soggetti a impegni nell'ambito dei terreni ad alto valore naturalistico</i></p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
------------------------	----------------------	---	-------------------------	---------------------------------------

	<p>I.13 Ridurre l'erosione dei suoli e aumentare la resilienza a fronte di condizioni meteorologiche estreme: Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave</p>	<p>Migliorare e proteggere i suoli per aumentarne la resilienza: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli <i>ai fini del miglioramento della qualità dei suoli e dell'abbondanza del biota del suolo</i></p>	<p>O.14 Numero di ettari (terreni forestali) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori</p>
<p>Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali e contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'acqua, del suolo e dell'aria, anche attraverso un uso sostenibile e ridotto di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e antibiotici</p>	<p>I.13 bis Creare strati attivi e aumentare la capacità di trattenimento dell'acqua e dei nutrienti: Percentuale di sostanza organica appropriata nello strato attivo</p>	<p>R.18 bis Sviluppo dell'agricoltura biologica: Aumento della percentuale di terreni agricoli e del numero di aziende agricole beneficiari di pagamenti per a) adottare pratiche di produzione biologica; o b) mantenere pratiche di produzione biologica* ^{bis}</p> <hr/> <p>* bis <i>Insieme di dati separati da fornire in relazione alle lettere a) e b).</i></p>	<p>O.14 bis Numero di ettari soggetti a impegni a sostegno della gestione integrata delle specie nocive</p>
	<p>I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli</p>	<p>R.19 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni di ammoniaca, conformemente alla legislazione dell'Unione di cui all'ALLEGATO XI</p> <p>R.20 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione per la qualità dell'acqua ai fini del miglioramento dello stato dei corpi idrici</p> <p>R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare la gestione dei nutrienti</p>	<p>O.15 Numero di ettari che beneficiano di sostegno all'agricoltura biologica</p> <p>O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza</p>

I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI + (indice di sfruttamento idrico)

I.17 bis Ridurre la perdita di pesticidi nelle acque sotterranee e superficiali: Percentuale di corpi idrici sotterranei il cui stato è carente e percentuale di corpi idrici superficiali in cui sono superati gli standard di qualità ambientale stabiliti nella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} o dagli Stati membri per i pesticidi utilizzati in agricoltura che sono sostanze prioritarie

^{1 bis} ***Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).***

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale di terreni irrigui soggetti all'impegno di migliorare l'equilibrio idrico, ***comprese le misure intese a ridurre l'erosione dei suoli, a misurare il consumo di acqua e ad aumentare la capacità di trattenimento dell'acqua nel suolo previste dalla direttiva 2000/60/CE***

R.23 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti: Percentuale di agricoltori che beneficiano di un sostegno agli investimenti ***produttivi e non produttivi*** a favore del clima e dell'ambiente

O.17 Numero di progetti ***e agricoltori*** a sostegno delle risorse genetiche ***e della diversità genetica, compresa una ripartizione per settore***

Investimenti

O.18 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole

O.19 Numero di infrastrutture locali sovvenzionate

R.24 Efficacia dell'attuazione in campo *ambientale/climatico* grazie alle conoscenze *e alle consulenze sul controllo naturale degli organismi nocivi*: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze/formazione connesse con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale/climatico, *incluse consulenze indipendenti fornite da formatori certificati sulla difesa integrata, sui sistemi a basso impiego di fattori di produzione e sulle tecniche alternative ai prodotti chimici, nonché sulla loro diffusione*

R.24 bis Riduzione della perdita di pesticidi: Percentuale di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a una riduzione delle perdite di pesticidi nelle acque sotterranee o superficiali

R.24 ter Protezione dei suoli tramite la rotazione delle colture: Percentuale dei terreni soggetti all'impegno di sostenere la rotazione delle colture, ivi compresi impegni relativi alle colture di leguminose

O.20 Numero di investimenti non produttivi sovvenzionati

O.21 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p>Rafforzare i servizi ecosistemici <i>e contribuire ad arrestare e a invertire la perdita di biodiversità, ivi compreso tutelando le specie benefiche di flora, fauna e impollinatori, promuovendo l'agrobiodiversità, la conservazione della natura e l'agrosilvicoltura, nonché contribuendo a una maggiore resilienza naturale, ripristinando e preservando i suoli, i corpi idrici, gli habitat e i paesaggi, e sostenendo i sistemi agricoli ad alto valore naturalistico;</i></p>	<p>I.18 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole</p>	<p>R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste</p>	<p>Sovvenzioni per l'insediamento</p>	<p>O.22 Numero di <i>giovani</i> agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento</p> <p><i>O.22 bis Numero di nuovi agricoltori che ricevono sovvenzioni per l'insediamento</i></p> <p>O.23 Numero di imprenditori rurali che ricevono sovvenzioni per l'insediamento</p>
	<p>I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento</p> <p><i>I.19 bis Invertire il declino degli impollinatori: Indicatore degli impollinatori² bis</i></p>	<p>R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici</p>		
	<p>I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale <i>di terreni agricoli interessati</i> da elementi caratteristici del paesaggio</p> <p><i>I.20 bis Una maggiore agrobiodiversità nel metodo colturale: Diversità tra le colture</i></p>	<p>R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, <i>comprese zone agricole ad alto valore naturalistico</i></p> <p>R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino</p>	<p>Cooperazione</p>	<p>O.24 Numero di gruppi/organizzazioni di produttori che beneficiano di sostegno</p> <p>O.25 Numero di agricoltori che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità dell'UE</p> <p>O.26 Numero di progetti per il ricambio generazionale (agricoltori giovani e non giovani)</p> <p>O.27 Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER)</p>

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
		<p>R.28 bis Migliorare l'agrobiodiversità: Percentuale di terreni soggetti a impegni aventi benefici per l'agrobiodiversità, ripartiti per tipo di intervento</p> <p>R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi, <i>gli alberi e la vegetazione seminaturale</i></p>		O.28 Numero di altri gruppi di cooperazione (escluso il PEI di cui al punto O.1)
<p>R.29 bis Preservare il patrimonio apicolo: Numero di beneficiari del sostegno all'apicoltura</p>				
<p>R.29 ter Favorire i sistemi agricoli ad alto valore naturalistico: Percentuale di zone agricole soggette a impegni in materia di gestione per generare alto valore naturalistico</p>				
Attrarre <i>e sostenere</i> giovani agricoltori, nuovi agricoltori e <i>promuovere la partecipazione delle donne al settore agricolo, in particolare nelle regioni più spopolate e nelle zone soggette a vincoli naturali;</i> facilitare <i>la formazione e l'esperienza pratica in tutta l'Unione,</i> lo sviluppo imprenditoriale <i>sostenibile e la creazione di posti di lavoro</i> nelle aree rurali	I.21 Attrarre giovani agricoltori <i>e nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale:</i> Andamento del numero di <i>giovani agricoltori e nuovi agricoltori, inclusa una ripartizione per genere, e di PMI nelle aree rurali</i>	R.30 Ricambio generazionale Numero di giovani agricoltori e nuovi agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC, <i>inclusa una ripartizione per genere</i>	Scambio di conoscenze e di informazioni	O.29 Numero di agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)	Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
<p>Promuovere <i>la coesione sociale e territoriale nelle zone rurali, anche attraverso la creazione di posti di lavoro</i>, la crescita, <i>gli investimenti</i>, l'inclusione sociale, <i>la lotta alla povertà rurale</i> e lo sviluppo locale, <i>compresi servizi locali di alta qualità per le comunità rurali, incentrandosi in particolare sulle zone con vincoli naturali; promuovere condizioni economiche, lavorative e di vita dignitose; garantire la diversificazione delle attività e dei redditi, compresi l'agriturismo</i>, la bioeconomia, <i>l'economia circolare</i> e la silvicoltura sostenibile, <i>rispettando al contempo la parità di genere; promuovere le pari opportunità nelle aree rurali attraverso misure di sostegno specifiche e il riconoscimento del lavoro svolto dalle donne in settori quali l'agricoltura, l'artigianato, il turismo e i servizi locali</i></p>	<p>I.22 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone prevalentemente rurali, <i>inclusa una ripartizione per genere</i></p>	<p>R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati, <i>inclusa una ripartizione per genere</i></p>		<p>O.30 Numero di non agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza</p>
	<p>I.23 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Andamento del PIL pro capite nelle zone prevalentemente rurali</p>	<p>R.32 Sviluppo della bioeconomia rurale: Numero di imprese della bioeconomia create grazie a finanziamenti</p>	<p>Indicatori orizzontali</p>	<p>O.31 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore di sintesi sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, misure agro-climatico-ambientali, misure forestali, agricoltura biologica)</p> <p>O.32 Numero di ettari soggetti alla condizionalità (ripartiti per pratica BCAA)</p>
	<p>I.24 Una PAC più equa: Migliorare la distribuzione del sostegno erogato dalla PAC</p> <p>I.25 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali, <i>inclusa una ripartizione per genere</i></p>	<p>R.33 Digitalizzare l'economia rurale: <i>Percentuale di popolazione rurale interessata dalla digitalizzazione agricola sovvenzionata e percentuale di zone rurali interessate</i> da una strategia "Piccoli comuni intelligenti" sovvenzionata</p>		<p>Programmi settoriali</p>
	<p>R.34 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</p> <p>R.35 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone appartenenti a minoranze e/o gruppi vulnerabili che beneficiano di progetti di inclusione sociale sovvenzionati</p>			

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)
<p>Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti, di alta qualità e sostenibili, agricoltura biologica, sprechi alimentari, nonché sostenibilità ambientale, resistenza antimicrobica e miglioramento della salute e del benessere degli animali, e aumentare la sensibilizzazione sociale in merito all'importanza dell'agricoltura e delle aree rurali, contribuendo nel contempo all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</p>	<p>I.26 Limitare l'uso degli antibiotici e l'uso adeguato dei medicinali veterinari in agricoltura: Vendite/utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>I.27 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Riduzione dei rischi, dell'uso e degli impatti dei pesticidi**</p> <p>I.28 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità UE (compresi i prodotti biologici)</p>	<p>R.36 Limitare l'uso degli antibiotici: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antibiotici (prevenzione/riduzione)</p> <p>R.37 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi</p> <p>R.38 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali</p>

Tipologie di intervento	Indicatori di output (per intervento)
	<p>O.35 Numero di azioni per il mantenimento/miglioramento dell'apicoltura</p>

* La maggior parte degli indicatori d'impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, JRC, SEE...) e utilizzata nell'ambito di altre normative o obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di 2 o 3 anni. *** bis L'indice degli impollinatori sarà attuato dopo l'istituzione della relativa metodologia da parte della Commissione** ** Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi

* Variabili proxy per i risultati. Dati notificati attualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei piani della PAC.

* Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.

** Il sostegno ai gruppi operativi in ambito PEI rientra nelle disposizioni in materia di cooperazione.

Emendamento 1141

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

ALLEGATO III

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 11

CGO: criteri di gestione obbligatori

BCAA: norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Clima ambiente	e Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola	<i>Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio</i>
		BCAA 2	Protezione <i>adeguata</i> di zone umide <i>e</i> torbiere	<i>Protezione dei suoli ricchi di carbonio</i>
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<i>Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo</i>

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ¹	<i>Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento</i>

¹ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		BCAA 5	Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti ¹	Gestione sostenibile dei nutrienti
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 6	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenendo in considerazione la pendenza	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 7	Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Protezione dei suoli in inverno

¹ Lo strumento deve prevedere come minimo i seguenti elementi e funzionalità:

a) Elementi

- Informazioni pertinenti sulle aziende agricole basate su SIPA e SIGC;
- informazioni ricavate dal campionamento dei suoli, su un'adeguata scala spazio-temporale;
- informazioni sulle pertinenti prassi di gestione, sull'andamento storico delle colture e sugli obiettivi di resa;
- indicazioni in materia di limiti e requisiti legali pertinenti per la gestione dei nutrienti nelle aziende agricole;
- un bilancio completo per quanto riguarda i nutrienti.

b) Funzionalità

- Integrazione automatica di dati provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, dati generati dagli agricoltori, analisi del suolo, ecc.) nella misura del possibile per evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati in relazione agli agricoltori;
- è consentita la comunicazione bidirezionale tra OP/AdG;
- modularità e possibilità di finanziare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità (ad esempio gestione delle emissioni, gestione delle risorse idriche);
- rispetto dei principi di interoperabilità, apertura e riutilizzo dei dati UE;
- garanzie per la sicurezza e la riservatezza dei dati in linea con i migliori standard attuali.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		BCAA 8	Rotazione delle colture	<i>Preservare il potenziale del suolo</i>
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2	
		BCAA 9	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale minima della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive • Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio • Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli • A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 	<i>Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole</i>
		BCAA 10	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000	<i>Protezione degli habitat e delle specie</i>

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ¹ , e articoli 18, 19 e 20	
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 7	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2005, pag. 31): articolo 3, <i>paragrafi 4 e 5</i>	

¹ Attuato in particolare da:

— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;

— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);

— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): <i>articoli 4 e 7</i>	
		CGO 9	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3, 4 e 5	
	Malattie degli animali	CGO 10	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1): articoli 7, 11, 12, 13 e 15	
		CGO 11	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ("blue tongue")	

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
	Prodotti fitosanitari	CGO 12	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	
		CGO 13	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 14	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	

Zone	Tema principale	Requisiti e norme	Obiettivo principale della norma
		CGO 15 Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4	
		CGO 16 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	

Emendamento

ALLEGATO III

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 11

CGO: criteri di gestione obbligatori

BCAA: norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Zone	Tema principale	Requisiti e norme	Obiettivo principale della norma
-------------	------------------------	--------------------------	---

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Clima ambiente	e Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti <i>a livello regionale o nazionale</i> sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola <i>rispetto all'anno di riferimento 2018</i> . <i>Coefficiente di variazione massimo del 5 % rispetto all'anno di riferimento.¹</i>	<i>Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio</i>
		BCAA 2	Protezione <i>efficace</i> di zone umide e <i>manutenzione adeguata delle</i> torbiere	<i>Protezione dei suoli ricchi di carbonio</i>
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	<i>Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo</i>
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	

¹ *Occorre garantire che non si verifichino perdite totali di prati permanenti a livello regionale e/o nazionale.*

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua con una larghezza minima di 3 m senza utilizzare pesticidi e fertilizzanti ¹	<i>Protezione dei corsi d'acqua, delle risorse idriche e degli ecosistemi dall'inquinamento e dal ruscellamento</i>
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 6	Gestione adeguata della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado e perdita del suolo, tenendo in considerazione la pendenza	<i>Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</i>
		BCAA 7	Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, salvo in fase di lavorazione	<i>Protezione fisica dei suoli dall'erosione mantenendo il biota del terreno</i>
		BCAA 8	Rotazione delle colture nei seminativi, includendo una leguminosa ed escludendo le colture sommerse	<i>Preservare il potenziale del suolo</i>

¹ ***Gli Stati membri che dispongono di una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione possono adeguare, se debitamente giustificato per tale zona, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali dello Stato membro.***

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	
CGO 4		Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2		
BCAA 9		<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale minima del 5 % destinata a elementi o zone non produttivi su seminativi in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti¹ • Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio • Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli • A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 	<i>Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole</i>	
BCAA 10		Protezione adeguata dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 conformemente al piano di gestione specifico del sito	<i>Protezione degli habitat e delle specie, assorbimento del carbonio</i>	

¹ *Utilizzo della flessibilità esistente di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013*

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ¹ , e articoli 18, 19 e 20	
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 7	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2005, pag. 31): articolo 3	

¹ Attuato in particolare da:

— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;

— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);

— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1): <i>articolo 7</i>	
		CGO 9	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8): articoli 3 e 5	
	Malattie degli animali	CGO 10	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1): articoli 7, 11, 12, 13 e 15	
		CGO 11	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1) articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ("blue tongue")	

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
	Prodotti fitosanitari	CGO 12	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	
		CGO 13	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000. articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 14	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 15	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articolo 3 e articolo 4	
		CGO 16	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	

Emendamento 718

Proposta di regolamento Allegato IV – tabella

Testo della Commissione

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954
Bulgaria	776 281 570	784 748 620	793 215 670	801 682 719	810 149 769	818 616 819	818 616 819
Repubblica ceca	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295
Danimarca	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520
Germania	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107939	4 823 107 939	4 823 107 939
Estonia	167 721 513	172 667 776	177 614 039	182 560 302	187 506 565	192 452 828	192 452 828
Irlanda	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279
Grecia	2 036 560 894	2 036 560 894	2 036 560 894	2 036 560 894	2 036 560 894	2 036 560 894	2 036 560 894
Spagna	4 768 736 743	4 775 898 870	4 783 060 997	4 790 223 124	4 797 385 252	4 804 547 379	4 804 547 379
Francia	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964
Croazia	344 340 000	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409
Italia	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516
Cipro	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094
Lettonia	299 633 591	308 294 625	316 955 660	325 616 694	334 277 729	342 938 763	342 938 763
Lituania	510 820 241	524 732 238	538 644 234	552 556 230	566 468 227	580 380 223	580 380 223
Lussemburgo	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Ungheria	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672
Malta	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492
Paesi Bassi	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373
Austria	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537
Polonia	2 972 977 807	3 003 574 280	3 034 170 753	3 064 767 227	3 095 363 700	3 125 960 174	3 125 960 174
Portogallo	584 824 383	593 442 972	602 061 562	610 680 152	619 298 742	627 917 332	627 917 332
Romania	1 856 172 601	1 883 211 603	1 910 250 604	1 937 289 605	1 964 328 606	1 991 367 607	1 991 367 607
Slovenia	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673
Slovacchia	383 806 378	388 574 951	393 343 524	398 112 097	402 880 670	407 649 243	407 649 243
Finlandia	505 999 667	507 783 955	509 568 242	511 352 530	513 136 817	514 921 104	514 921 104
Svezia	672 760 909	672 984 762	673 208 615	673 432 468	673 656 321	673 880 175	673 880 175

Emendamento

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Emendamento 719

Proposta di regolamento Allegato V – tabella

Testo della Commissione

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1	
	EUR (prezzi correnti)
Bulgaria	25 721 000
Repubblica ceca	4 954 000
Germania	37 381 000
Grecia	23 030 000
Spagna	202 147 000
Francia	269 628 000

Croazia	10 410 000
Italia	323 883 000
Cipro	4 465 000
Lituania	43 000
Ungheria	27 970 000
Austria	13 155 000
Portogallo	62 670 000
Romania	45 844 000
Slovenia	4 849 000
Slovacchia	4 887 000

Emendamento

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1	
	EUR (prezzi correnti)
Bulgaria	X
Repubblica ceca	X
Germania	X
Grecia	X
Spagna	X
Francia	X
Croazia	X
Italia	X
Cipro	X
Lituania	X
Ungheria	X
Austria	X
Portogallo	X
Romania	X
Slovenia	X
Slovacchia	X

Emendamento 720

Proposta di regolamento Allegato VI – tabella

Testo della Commissione

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Bulgaria	2 509 615	2 509 615	2 509 615	2 509 615	2 509 615	2 509 615	2 509 615
Grecia	180 532 000	180 532 000	180 532 000	180 532 000	180 532 000	180 532 000	180 532 000
Spagna	58 565 040	58 565 040	58 565 040	58 565 040	58 565 040	58 565 040	58 565 040
Portogallo	174 239	174 239	174 239	174 239	174 239	174 239	174 239

Emendamento

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X

Emendamento 721

Proposta di regolamento Allegato VII – tabella

Testo della Commissione

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954	485 603 954
Bulgaria	773 771 955	782 239 005	790 706 055	799 173 104	807 640 154	816 107 204	816 107 204
Repubblica ceca	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295	838 844 295
Danimarca	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520	846 124 520
Germania	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939	4 823 107 939
Estonia	167 721 513	172 667 776	177 614 039	182 560 302	187 506 565	192 452 828	192 452 828
Irlanda	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279	1 163 938 279
Grecia	1 856 028 894	1 856 028 894	1 856 028 894	1 856 028 894	1 856 028 894	1 856 028 894	1 856 028 894
Spagna	4 710 171 703	4 717 333 830	4 724 495 957	4 731 658 084	4 738 820 212	4 745 982 339	4 745 982 339
Francia	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964	7 147 786 964
Croazia	344 340 000	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409	367 711 409
Italia	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516	3 560 185 516
Cipro	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094	46 750 094
Lettonia	299 633 591	308 294 625	316 955 660	325 616 694	334 277 729	342 938 763	342 938 763
Lituania	510 820 241	524 732 238	538 644 234	552 556 230	566 468 227	580 380 223	580 380 223
Lussemburgo	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019	32 131 019
Ungheria	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672	1 219 769 672
Malta	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492	4 507 492
Paesi Bassi	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373	703 870 373
Austria	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537	664 819 537

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Polonia	2 972 977 807	3 003 574 280	3 034 170 753	3 064 767 227	3 095 363 700	3 125 960 174	3 125 960 174
Portogallo	584 650 144	593 268 733	601 887 323	610 505 913	619 124 503	627 743 093	627 743 093
Romania	1 856 172 601	1 883 211 603	1 910 250 604	1 937 289 605	1 964 328 606	1 991 367 607	1 991 367 607
Slovenia	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673	129 052 673
Slovacchia	383 806 378	388 574 951	393 343 524	398 112 097	402 880 670	407 649 243	407 649 243
Finlandia	505 999 667	507 783 955	509 568 242	511 352 530	513 136 817	514 921 104	514 921 104
Svezia	672 760 909	672 984 762	673 208 615	673 432 468	673 656 321	673 880 175	673 880 175

Emendamento

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Malta	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Emendamento 722

Proposta di regolamento Allegato IX – tabella

Testo della Commissione

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi correnti in EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	67 178 046	470 246 322
Bulgaria	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	281 711 396	1 971 979 772
Repubblica ceca	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	258 773 203	1 811 412 421
Danimarca	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	75 812 623	530 688 361
Germania	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	989 924 996	6 929 474 972
Estonia	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	87 875 887	615 131 209
Irlanda	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	264 670 951	1 852 696 657
Grecia	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	509 591 606	3 567 141 242

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Spagna	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	1 001 202 880	7 008 420 160
Francia	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	1 209 259 199	8 464 814 393
Croazia	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	281 341 503	1 969 390 521
Italia	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	1 270 310 371	8 892 172 597
Cipro	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	15 987 284	111 910 988
Lettonia	117 307 269	117 307 269	117 307 269	117 307 269	117 307 269	117 307 269	117 307 269	821 150 883
Lituania	195 182 517	195 182 517	195 182 517	195 182 517	195 182 517	195 182 517	195 182 517	1 366 277 619
Lussemburgo	12 290 956	12 290 956	12 290 956	12 290 956	12 290 956	12 290 956	12 290 956	86 036 692
Ungheria	416 202 472	416 202 472	416 202 472	416 202 472	416 202 472	416 202 472	416 202 472	2 913 417 304
Malta	12 207 322	12 207 322	12 207 322	12 207 322	12 207 322	12 207 322	12 207 322	85 451 254
Paesi Bassi	73 151 195	73 151 195	73 151 195	73 151 195	73 151 195	73 151 195	73 151 195	512 058 365
Austria	480 467 031	480 467 031	480 467 031	480 467 031	480 467 031	480 467 031	480 467 031	3 363 269 217
Polonia	1 317 890 530	1 317 890 530	1 317 890 530	1 317 890 530	1 317 890 530	1 317 890 530	1 317 890 530	9 225 233 710
Portogallo	493 214 858	493 214 858	493 214 858	493 214 858	493 214 858	493 214 858	493 214 858	3 452 504 006
Romania	965 503 339	965 503 339	965 503 339	965 503 339	965 503 339	965 503 339	965 503 339	6 758 523 373
Slovenia	102 248 788	102 248 788	102 248 788	102 248 788	102 248 788	102 248 788	102 248 788	715 741 516
Slovacchia	227 682 721	227 682 721	227 682 721	227 682 721	227 682 721	227 682 721	227 682 721	1 593 779 047
Finlandia	292 021 227	292 021 227	292 021 227	292 021 227	292 021 227	292 021 227	292 021 227	2 044 148 589
Svezia	211 550 876	211 550 876	211 550 876	211 550 876	211 550 876	211 550 876	211 550 876	1 480 856 132
Totale UE-27	11 230 561 046	11 230 561 046	11 230 561 046	11 230 561 046	11 230 561 046	11 230 561 046	11 230 561 046	78 613 927 322

Assistenza tecnica (0,25%)	28 146 770	28 146 770	28 146 770	28 146 770	28 146 770	28 146 770	28 146 770	197 027 390
Totale	11 258 707 816	11 258 707 816	11 258 707 816	11 258 707 816	11 258 707 816	11 258 707 816	11 258 707 816	78 810 954 712

Emendamento

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi correnti in EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	X	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale UE-27	X	X	X	X	X	X	X	X
Assistenza tecnica (0,25%)	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale	X	X	X	X	X	X	X	X

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------

Emendamento 723

Proposta di regolamento Allegato IX bis – tabella

Testo della Commissione

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi del 2018¹; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	63 303 373	62 062 131	60 845 226	59 652 182	58 482 532	57 335 815	56 211 584	417 892 843
Bulgaria	265 462 940	260 257 785	255 154 691	250 151 658	245 246 723	240 437 964	235 723 494	1 752 435 255
Repubblica ceca	243 847 768	239 066 440	234 378 862	229 783 198	225 277 645	220 860 437	216 529 840	1 609 744 190
Danimarca	71 439 928	70 039 145	68 665 828	67 319 440	65 999 451	64 705 344	63 436 611	471 605 747
Germania	932 828 433	914 537 679	896 605 568	879 025 067	861 789 281	844 891 452	828 324 953	6 158 002 433
Estonia	82 807 411	81 183 737	79 591 899	78 031 273	76 501 248	75 001 224	73 530 611	546 647 403
Irlanda	249 405 348	244 515 047	239 720 635	235 020 230	230 411 990	225 894 108	221 464 812	1 646 432 170
Grecia	480 199 552	470 783 875	461 552 818	452 502 763	443 630 160	434 931 529	426 403 460	3 170 004 157
Spagna	943 455 836	924 956 702	906 820 296	889 039 505	871 607 358	854 517 018	837 761 782	6 228 158 497
Francia	1 139 511 952	1 117 168 580	1 095 263 314	1 073 787 562	1 052 732 904	1 032 091 083	1 011 854 003	7 522 409 398
Croazia	265 114 382	259 916 061	254 819 668	249 823 204	244 924 709	240 122 264	235 413 984	1 750 134 272
Italia	1 197 041 834	1 173 570 426	1 150 559 241	1 127 999 256	1 105 881 623	1 084 197 670	1 062 938 892	7 902 188 942
Cipro	15 065 175	14 769 779	14 480 176	14 196 251	13 917 893	13 644 993	13 377 444	99 451 711
Lettonia	110 541 260	108 373 784	106 248 808	104 165 498	102 123 037	100 120 625	98 157 475	729 730 487

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Lituania	183 924 845	180 318 475	176 782 819	173 316 489	169 918 127	166 586 399	163 319 999	1 214 167 153
Lussemburgo	11 582 043	11 354 944	11 132 298	10 914 018	10 700 017	10 490 213	10 284 523	76 458 056
Ungheria	392 196 885	384 506 750	376 967 402	369 575 884	362 329 298	355 224 802	348 259 610	2 589 060 631
Malta	11 503 233	11 277 679	11 056 548	10 839 753	10 627 209	10 418 832	10 214 541	75 937 795
Paesi Bassi	68 932 004	67 580 397	66 255 291	64 956 167	63 682 517	62 433 840	61 209 647	455 049 863
Austria	452 754 814	443 877 269	435 173 793	426 640 974	418 275 464	410 073 985	402 033 318	2 988 829 617
Polonia	1 241 877 681	1 217 527 138	1 193 654 057	1 170 249 075	1 147 303 015	1 124 806 877	1 102 751 840	8 198 169 683
Portogallo	464 767 377	455 654 291	446 719 893	437 960 679	429 373 215	420 954 132	412 700 130	3 068 129 717
Romania	909 815 361	891 975 844	874 486 121	857 339 335	840 528 760	824 047 803	807 890 003	6 006 083 227
Slovenia	96 351 317	94 462 075	92 609 878	90 793 998	89 013 723	87 268 356	85 557 212	636 056 559
Slovacchia	214 550 513	210 343 640	206 219 255	202 175 740	198 211 510	194 325 010	190 514 716	1 416 340 384
Finlandia	275 178 124	269 782 474	264 492 622	259 306 492	254 222 051	249 237 305	244 350 299	1 816 569 367
Svezia	199 349 116	195 440 310	191 608 147	187 851 124	184 167 769	180 556 636	177 016 310	1 315 989 412
Totale UE-27	10 582 808 505	10 375 302 457	10 171 865 154	9 972 416 815	9 776 879 229	9 585 175 716	9 397 231 093	69 861 678 969

Assistenza tecnica (0,25%)	26 523 330	26 003 264	25 493 396	24 993 526	24 503 457	24 022 997	23 551 958	175 091 928
Totale	10 609 331 835	10 401 305 721	10 197 358 550	9 997 410 341	9 801 382 686	9 609 198 713	9 420 783 051	70 036 770 897

¹ I dati in "prezzi del 2018" sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.

Emendamento

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE
(2021-2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi del 2018¹; EUR)

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE 2021-2027
Belgio	X	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X	X
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale UE-27	X	X	X	X	X	X	X	X

Assistenza tecnica (0,25%)	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale	X	X	X	X	X	X	X	X

¹ I dati in "prezzi del 2018" sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.

Emendamento 725

Proposta di regolamento Allegato IX bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

/

Emendamento

Allegato IX bis bis

IMPORTI A SOSTEGNO DI DETERMINATI TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

<i>Articolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importi minimi/massimi in EUR o aliquote</i>	
<i>Articolo 65</i>	<i>Aiuti a misure di sostenibilità agroambientale, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e altri impegni in materia di gestione</i>	<i>600(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno per colture annuali</i>
		<i>900(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno per colture perenni specializzate</i>
		<i>450(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno per altri usi della terra</i>
		<i>200(*)</i>	<i>Massimo per unità di bestiame adulto (UBA)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono</i>
		<i>500</i>	<i>Massimo per UBA per le azioni a favore del benessere degli animali</i>
		<i>200(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno per le azioni consistenti in servizi silvo-climatico-ambientali e di salvaguardia delle foreste</i>
<i>Articolo 66</i>	<i>Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</i>	<i>25</i>	<i>Minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno</i>
		<i>250(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno</i>
		<i>450(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE)</i>

<i>Articolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importi minimi/massimi in EUR o aliquote</i>	
			<i>1305/2013.</i>
<i>Articolo 67</i>	<i>Aiuti per svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori</i>	<i>500(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni</i>
		<i>200(*)</i>	<i>Massimo per ettaro/anno</i>
		<i>50(**)</i>	<i>Minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque</i>
<i>Articolo 68</i>	<i>Aiuti agli investimenti</i>	<i>55%</i>	<i>Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili. L'aliquota può essere superata conformemente all'articolo 68, paragrafo 4.</i>
<i>Articolo 68 bis</i>	<i>Aiuti agli investimenti nell'irrigazione</i>	<i>75%</i>	<i>Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili</i>
<i>Articolo 69</i>	<i>Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, dei nuovi agricoltori e avvio e sviluppo di nuove imprese rurali sostenibili</i>	<i>100 000</i>	<i>Massimo per beneficiario</i>
<i>Articolo 69 bis</i>	<i>Aiuti all'installazione di tecnologie digitali</i>	<i>70%</i>	<i>Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili</i>
<i>Articolo 70</i>	<i>Aiuti agli strumenti per la gestione del rischio</i>	<i>70%</i>	<i>Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili</i>
<i>Articolo 71</i>	<i>Cooperazione: Aiuti a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</i>	<i>3 000</i>	<i>Massimo per azienda/anno</i>
		<i>70%</i>	<i>Dei costi ammissibili delle azioni di informazione e promozione</i>
	<i>Cooperazione: Aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori</i>	<i>10 %</i>	<i>In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. L'aiuto è decrescente.</i>
		<i>100 000</i>	<i>Importo massimo annuo in tutti i casi</i>
<i>Articolo 72</i>	<i>Aiuti per servizi di consulenza</i>	<i>1 500</i>	<i>Importo massimo per consulenza</i>
		<i>200 000</i>	<i>Importo massimo per triennio per la formazione dei consulenti</i>
	<i>Aiuti ad altri servizi di scambio di conoscenze e di informazioni</i>	<i>100%</i>	<i>Aliquota massima dell'importo dei costi ammissibili</i>

() Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.*

*(**) L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.*

Emendamento 724**Proposta di regolamento
Allegato X– tabella***Testo della Commissione*

IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL'OBIETTIVO "ATTRARRE I GIOVANI AGRICOLTORI E FACILITARE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE", DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 5

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079	9 712 079
Bulgaria	15 475 439	15 644 780	15 814 121	15 983 462	16 152 803	16 322 144	16 322 144
Repubblica ceca	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886	16 776 886
Danimarca	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490	16 922 490
Germania	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159	96 462 159
Estonia	3 354 430	3 453 356	3 552 281	3 651 206	3 750 131	3 849 057	3 849 057
Irlanda	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766	23 278 766
Grecia	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578	37 120 578
Spagna	94 203 434	94 346 677	94 489 919	94 633 162	94 776 404	94 919 647	94 919 647
Francia	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739	142 955 739
Croazia	6 886 800	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228	7 354 228
Italia	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710	71 203 710
Cipro	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002	935 002
Lettonia	5 992 672	6 165 893	6 339 113	6 512 334	6 685 555	6 858 775	6 858 775
Lituania	10 216 405	10 494 645	10 772 885	11 051 125	11 329 365	11 607 604	11 607 604
Lussemburgo	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620	642 620
Ungheria	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393	24 395 393
Malta	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150
Paesi Bassi	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407	14 077 407

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Austria	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391	13 296 391
Polonia	59 459 556	60 071 486	60 683 415	61 295 345	61 907 274	62 519 203	62 519 203
Portogallo	11 693 003	11 865 375	12 037 746	12 210 118	12 382 490	12 554 862	12 554 862
Romania	37 123 452	37 664 232	38 205 012	38 745 792	39 286 572	39 827 352	39 827 352
Slovenia	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053	2 581 053
Slovacchia	7 676 128	7 771 499	7 866 870	7 962 242	8 057 613	8 152 985	8 152 985
Finlandia	10 119 993	10 155 679	10 191 365	10 227 051	10 262 736	10 298 422	10 298 422
Svezia	13 455 218	13 459 695	13 464 172	13 468 649	13 473 126	13 477 604	13 477 604

Emendamento

IMPORTI MINIMI DESTINATI AI GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 4

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	X	X	X	X	X	X	X
Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X	X	X	X	X	X	X
Germania	X	X	X	X	X	X	X
Estonia	X	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X	X	X	X	X	X	X
Grecia	X	X	X	X	X	X	X
Spagna	X	X	X	X	X	X	X
Francia	X	X	X	X	X	X	X
Croazia	X	X	X	X	X	X	X
Italia	X	X	X	X	X	X	X
Cipro	X	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X	X
Ungheria	X	X	X	X	X	X	X
Malta	X	X	X	X	X	X	X

Anno civile	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X	X
Austria	X	X	X	X	X	X	X
Polonia	X	X	X	X	X	X	X
Portogallo	X	X	X	X	X	X	X
Romania	X	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X	X
Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X	X	X	X	X	X	X
Svezia	X	X	X	X	X	X	X

Emendamento 844

Proposta di regolamento Allegato XI

Testo della Commissione

ALLEGATO XI

LEGISLAZIONE DELL'UE IN
MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI
CUI OBIETTIVI DOVREBBERO
CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI
DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A
NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E
103:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento

Emendamento

ALLEGATO XI

LEGISLAZIONE DELL'UE IN
MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI
CUI OBIETTIVI DOVREBBERO
CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI
DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A
NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E
103:

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

– Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

– Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

– [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

– [Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021–2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

– Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

– [Direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

– Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

– Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

– [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

– [Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021–2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

– Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

– [Direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica]

– [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013]

– Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

– [Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013]

– Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

– ***Regolamento (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua***

– ***Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.***

Emendamento 1155

Proposta di regolamento

Allegato XII

<i>Testo della Commissione</i>
ALLEGATO XII
RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL'ARTICOLO 128
Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC
	R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alle soluzioni innovative, alla tecnologia e alla digitalizzazione, nonché la diffusione di queste	R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile;	R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all'impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)
promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria;	O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) interessati da impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità
contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;	R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità
Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo delle aziende	R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC
promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;	R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati
	R.34 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.	O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

<i>Emendamento</i>
ALLEGATO XII
RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL'ARTICOLO 128
Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza <i>del settore agricolo</i> in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola a lungo termine, fornendo nel contempo alimenti sicuri e di alta qualità a prezzi equi con l'obiettivo di invertire la tendenza alla diminuzione del numero di agricoltori e garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC, <i>compresa una ripartizione per tipo di intervento</i>
	R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
<p>Migliorare l'orientamento al mercato, <i>nei mercati locali, nazionali, unionali e internazionali, nonché la stabilizzazione dei mercati e la gestione dei rischi e delle crisi</i> e aumentare la competitività <i>delle aziende agricole a lungo termine, le capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso una maggiore attenzione alla differenziazione della qualità, alla ricerca, all'innovazione, alla tecnologia, al trasferimento e allo scambio di conoscenze e alla digitalizzazione, e agevolando l'accesso degli agricoltori alle dinamiche dell'economia circolare</i></p>	<p>R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l'efficienza delle risorse</p>
<p>Migliorare la posizione <i>negoziale</i> degli agricoltori <i>nelle catene di valore incoraggiando forme di associazione, organizzazioni di produttori e contrattazioni collettive, nonché promuovendo le filiere corte</i></p>	<p>R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati</p>
<p>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, <i>riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi</i></p>	<p>R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni soggetti all'impegno di <i>ridurre</i> le emissioni, <i>mantenere</i> e/o <i>migliorare</i> lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, <i>colture permanenti con inerbimento permanente</i>, terreni agricoli <i>in zone umide e torbiere</i>, foreste, ecc.)</p>

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
<p>Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali <i>e contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità delle acque, del suolo e dell'aria, anche attraverso un uso sostenibile e ridotto di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e antibiotici</i></p>	<p>O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) <i>e numero di altre unità</i> soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori, <i>compreso il regime ecologico</i></p> <p>R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità</p>
<p>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, <i>riducendo le emissioni di gas a effetto serra, anche potenziando i pozzi di assorbimento del carbonio, il sequestro e lo stoccaggio del carbonio nel settore agricolo e alimentare, nonché integrando l'energia sostenibile, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile e la protezione delle foreste, in linea con l'accordo di Parigi</i></p>	<p>R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, <i>comprese zone agricole ad alto valore naturalistico</i></p>
<p>Attrarre <i>e sostenere</i> giovani agricoltori, <i>nuovi agricoltori e promuovere la partecipazione delle donne al settore agricolo, in particolare nelle regioni più spopolate e nelle zone soggette a vincoli naturali; facilitare la formazione e l'esperienza pratica in tutta l'Unione,</i> lo sviluppo imprenditoriale <i>sostenibile e la creazione di posti di lavoro</i> nelle aree rurali</p>	<p>R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori <i>e nuovi agricoltori</i> che hanno creato un'azienda agricola con il sostegno della PAC, <i>inclusa una ripartizione per genere</i></p>
<p>Promuovere <i>la coesione sociale e territoriale nelle zone rurali, anche attraverso la creazione di</i></p>	<p>R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati, <i>inclusa una ripartizione per genere</i></p>

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
<p>occupazione, la crescita, <i>gli investimenti</i>, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà rurale e lo sviluppo locale, <i>compresi servizi locali di alta qualità per le comunità rurali, incentrandosi in particolare sulle zone con vincoli naturali; promuovere condizioni economiche, lavorative e di vita dignitose; garantire la diversificazione delle attività e dei redditi, compresi l'agriturismo</i>, la bioeconomia, <i>l'economia circolare</i> e la silvicoltura sostenibile, <i>rispettando al contempo la parità di genere; promuovere le pari opportunità nel contesto rurale attraverso misure specifiche di appoggio e riconoscimento del lavoro delle donne nell'agricoltura, nell'artigianato, nel turismo e nei servizi di prossimità</i></p>	<p>R.34 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</p>
<p>Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti, <i>di alta qualità</i> e sostenibili, <i>agricoltura biologica, sprechi alimentari, nonché sostenibilità ambientale, resistenza antimicrobica e miglioramento della salute e del benessere degli animali, e aumentare la sensibilizzazione sociale in merito all'importanza dell'agricoltura e delle zone rurali, contribuendo nel contempo all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</i></p>	<p>O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza</p>